



A. R. D. E. L.

**Enti Locali:
Bilancio e Gestione 2011**

a cura del Dott. Francesco Bruno

Osservatorio



Enti locali: bilancio e gestione 2011

Questo numero speciale dell'Osservatorio è riservato alla legislazione e prassi che disciplinano bilancio e gestione dal 2011, come risultante dalle disposizioni emanate a tutto l'anno 2010.

Un percorso che avrebbe dovuto essere innovativo rispetto a quello cessato delle tradizionali manovre legate alla legge finanziaria di fine anno, ma che, nella realtà, non ha sortito gli effetti desiderati ed auspicati, ossia di disporre di un quadro normativo definito ben prima della scadenza ordinamentale del 31 dicembre per l'approvazione dei bilanci locali, nell'intento di consentirne il rispetto. E, in concreto, è stato necessario, ancora una volta, attendere fine d'anno per avere un quadro pressoché completo della manovra per il 2011, con appendici anche successive.

Di tradizionale sono rimaste come sempre, le difficoltà di lettura per la concreta attuazione di numerose norme e il disagio nel doversi orientare fra contenuti normativi sparsi in centinaia di commi e di articoli in molteplici provvedimenti legislativi. Ed è tradizionale anche l'attesa delle ultime Gazzette Ufficiali di dicembre per avere i testi delle ultime disposizioni d'interesse.

Il contenuto normativo del piano articolato di finanza pubblica diretto agli enti locali, oltre che nella disciplina già dettata dalle manovre 2009-2011, è compreso, principalmente, nei provvedimenti legislativi, con impatto diretto o indiretto, che seguono:

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Legge 13 dicembre 2010, n.220;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

Per le annotazioni, nell'elaborazione proposta, correlate alle ultime disposizioni ed ai sopra indicati provvedimenti legislativi è usato il **carattere in grassetto**.

Oltre alle disposizioni di interesse degli enti locali contenute nei predetti provvedimenti legislativi, emanati entro il 31 dicembre 2010, sono ricomprese anche quelle previste in altri inerenti provvedimenti governativi, nonché le disposizioni collegate e quelle del 2010 e precedenti che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione 2011.

Le norme e gli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, formano oggetto di separata trattazione.

INDICE

- Enti locali: bilancio e gestione 2011

BILANCIO DI PREVISIONE

- Documenti di programmazione e previsione
- Termine per l'approvazione
- Mancata approvazione
- Controlli e verifiche
- Principi del bilancio
- Vincoli patto di stabilità interno
- Risultato contabile di amministrazione
- Ammortamento dei beni
- Esecutività del bilancio
- Certificazione di bilancio
- Allegati al bilancio
- Pubblicazione

RENDICONTO

- Termine per l'approvazione
- Conto del tesoriere
- Conti degli agenti contabili
- Certificazione
- Allegati

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

- Esercizio provvisorio
- Utilizzo entrate a specifica destinazione
- Conto economico
- Competenze gestionali
- Servizio di tesoreria
- Tesoreria unica
- Indicatori di tempestività dei pagamenti
- Termini di pagamento
- Pagamenti – certificazione del credito
- Pagamenti su carte elettroniche
- Pagamenti a qualsiasi titolo superiore a 5.000,00 euro
- Pagamenti a qualsiasi titolo superiore a 10.000,00 euro
- Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari

- Pagamenti – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare
- Esecuzione forzata
- Albo di beneficiari di provvidenze
- Amministrazioni pubbliche
- Servizi riscossione
- Flussi trimestrali di cassa
- Flussi informatici
- Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa
- Interesse sulla contabilità speciale fruttifera
- Interesse legale
- Tasso ufficiale di riferimento

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

- Federalismo fiscale
- Riassetto normativo
- Materie di esclusiva competenza statale
- Materie di legislazione concorrente
- Funzioni fondamentali
- Controlli e verifiche – Corte dei conti
- Autonomia finanziaria
- Controlli e verifiche esterne
- Servizi di controllo interno
- Composizione dei consigli
- Composizione delle giunte
- Circostrizioni di decentramento comunale
- Circondari provinciali
- Difensore civico
- Direttore generale
- Status amministratori locali
- Forme associative
- Comunità montane
- Enti statali, regionali e locali
- Responsabilità patrimoniale
- Giudizi di responsabilità
- Poteri sostitutivi
- Scioglimento dei consigli

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Medie nazionali risorse correnti
- Avanzo di amministrazione

- Ammortamento dei beni
- Organo di revisione
- Controllo di gestione
- Enti locali strutturalmente deficitari
- Enti locali dissestati

ENTRATE

- Trasferimenti statali
- Trasferimenti statali – spesa personale
- Trasferimenti statali – fondo anziani
- Trasferimenti statali – fondo minori
- Trasferimenti statali – fondo ordinario investimenti
- Trasferimenti statali – fusioni di comuni e funzioni associate
- Trasferimenti statali – MIUR
- Trasferimenti statali – compensativo ICI rurale
- Trasferimenti statali – compensativo ICI abitazione principale
- Trasferimenti statali – compensativo ICI fabbricati ctg. D
- Trasferimenti statali – compensativo ICI oratori
- Trasferimenti statali – compensativo imposta pubblicità
- Trasferimenti statali – riduzione costi politica
- Trasferimenti statali – ex comunità montane
- Trasferimenti statali – fondo Iva
- Trasferimenti statali - enti commissariati
- Trasferimenti statali - Erogazione
- Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili
- Addizionale comunale all'Irpef
- Compartecipazione comunale all'Irpef
- Addizionale provinciale all'Irpef
- Compartecipazione provinciale all'Irpef
- Addizionali all'accisa sull'energia elettrica
- Imposta provinciale di trascrizione
- Imposta R.C. auto
- Imposta comunale sugli immobili (Ici)
- Imposta di scopo
- Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)
- Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
- Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti
- Tributo provinciale ambientale

- Tributi locali
- Interessi sui tributi locali
- Partecipazione all'accertamento fiscale
- Partecipazione 5 per mille Irpef
- Tariffe e prezzi pubblici
- Servizi a domanda individuale
- Tariffa servizio idrico integrato
- Tariffe di accesso al territorio
- Tariffe per la cremazione
- Concessioni di beni demaniali marittimi
- Sovracanoni per concessioni
- Sanzioni a contraffattori di merci
- Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada
- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Corrispettivo carta d'identità elettronica
- Diritto di notifica
- Diritti di segreteria
- Proventi licenze taxi
- Tassa sui concorsi
- Proventi dei permessi di costruire
- Plusvalenze patrimoniali

SPESE

- Piani triennali di contenimento
- Personale
- Contratti di collaborazione
- Diritti di rogito
- Rimborsi e indennizzi
- Prestazioni professionali
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza
- Sponsorizzazioni
- Missioni
- Fondo finanziario di mobilità dei segretari
- Formazione
- Auto di servizio
- Società pubbliche
- Sedi di rappresentanza all'estero
- Debiti fuori bilancio
- Risparmio energetico
- Affitti passivi
- Organi collegiali e altri organismi
- Assicurazione amministratori

- Informazione e comunicazione
- Carta
- Debiti verso lo Stato

MUTUI

- Regole per l'indebitamento
- Limite spesa per interessi
- Ammortamento
- Prestiti obbligazionari
- Aperture di credito
- Accesso al credito e monitoraggio
- Mutui a carico dello Stato
- Gestione del debito
- Rimborso anticipato
- Conversione e rinegoziazione
- Debiti fuori bilancio
- Certificazione

SERVIZI PUBBLICI

- Qualità dei servizi
- Relazione con gli utenti
- Pubblicazione dati e notizie
- Gestione dei servizi di rilevanza economica
- Incompatibilità incarichi
- Tutela non giurisdizionale
- Controllo del territorio e sicurezza pubblica
- Servizio idrico integrato
- Ambiente e beni culturali
- Lotta al randagismo
- Fornitura libri scolastici
- Assistenza agli alunni con handicap
- Prestazioni assistenziali
- Carta acquisti
- Pari opportunità
- Attività edilizia
- Aggiornamento del catasto
- Servizi idrici, del gas e energia elettrica
- Impianti sportivi
- Attività di informazione e di comunicazione
- Dismissioni di attività
- Trasporto pubblico locale

- Mobilità urbana
- Autoscuole
- 15° Censimento generale
- Lavori agricoli e forestali
- Tutela dei consumatori
- Pubblici esercizi
- Autorizzazioni attività
- Sportello unico
- Servizi demografici
- Commissione elettorale
- Servizi di polizia
- Documenti di interesse culturale
- Posta elettronica certificata
- Accesso agli elenchi dei contribuenti
- Carta d'identità elettronica
- Autenticazione sottoscrizioni
- Certificazione dei costi

LAVORI PUBBLICI

- Programma triennale
- Attività urbanistico-edilizia
- Espropriazioni
- Programma di riqualificazione urbana
- Microprogetti
- Piste ciclabili
- Impianti sportivi
- Opere di urbanizzazione
- Edilizia scolastica
- Cantieri di lavoro
- Opere a scomputo oneri di urbanizzazione
- Sponsorizzazioni
- Locazione finanziaria
- Fondo rotativo per la progettualità
- Fondo di garanzia per le opere pubbliche
- Territori montani
- Incarichi di collaudo
- Interessi di mora lavori pubblici

PUBBLICO IMPIEGO

- Riforma pubblico impiego
- Razionalizzazione e organizzazione

- Pubblicazione dati e notizie
- Programmazione del fabbisogno di personale
- Dotazioni organiche
- Uffici legali
- Risoluzione del rapporto di lavoro
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Assunzione di personale
- Stabilizzazione precari
- Mobilità
- Indennità chilometrica
- Lavoro straordinario
- Trattamento economico
- Indennità e compensi variabili
- Dirigenti
- Direttore generale
- Segretari comunali e provinciali
- Contrattazione integrativa
- Trattenimento in servizio
- Contratti di lavoro flessibile
- Personale ex Ente poste italiane
- Rapporti di lavoro a tempo parziale
- Aspettative e permessi
- Contratti di formazione e lavoro
- Personale attività dismesse
- Stabilizzazione lavoratori socialmente utili
- Formazione
- Dottorato di ricerca
- Banca dati
- Valutazione delle performance
- Direzione del personale
- Incentivi per la progettazione
- Compensi professionali avvocatura
- Collaudi
- Collegi arbitrali
- Progressioni verticali
- Collocamento obbligatorio
- Festività coincidenti con la domenica
- Sanatoria edilizia
- Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche
- Parità e pari opportunità
- Posizioni organizzative
- Mansioni superiori
- Cumulo di incarichi – attività di formazione

- Cumulo dei trattamenti
- Buoni pasto
- Equo indennizzo
- Assenze per malattia
- Controversie sui rapporti di lavoro
- Responsabilità e sanzioni
- Estensione giudicati
- Rappresentanza processuale

PATRIMONIO PUBBLICO

- Piano alienazioni e valorizzazioni immobili
- Patrimonio disponibile
- Beni immobili confiscati
- Veicoli confiscati
- Beni immobili militari
- Patrimonio pubblico utilizzato o detenuto
- Beni culturali
- Ristrutturazione e ricostruzioni
- Opere abusive
- Trasferimento di immobili dello Stato
- Cartolarizzazione del patrimonio
- Federalismo patrimoniale

CONTRATTI E APPALTI

- Regolamento codice contratti pubblici
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
- Clausole compromissorie
- Escussione garanzie
- Servizi sostitutivi di mensa
- Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Criteri di sostenibilità ambientale
- Trattativa privata
- Stazione unica appaltante
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Contratti segreti
- Elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori
- Bandi di gara
- Principio di reciprocità
- Commissione di gara

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

- Società strumentali all'attività dell'Ente
- Partecipazione in società
- Organi sociali
- Obblighi di comunicazione
- Diritto di accesso
- Spese
- Personale
- Patto di stabilità interno
- Acquisto di beni e servizi
- Pagamenti
- Giurisdizione

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- Gestione separata Inps
- Collaborazioni coordinate e continuative – Inail
- Amministratori locali in aspettativa
- Attività socialmente utili
- Buoni pasto
- Versamento

ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Comunicazioni
- Rapporti con terzi

SOSTITUTO D'IMPOSTA

- Nonni vigili
- Onorari ai componenti uffici elettorali
- Certificazioni
- Dichiarazioni
- Acconto Irpef 2011 e 2012
- Versamenti
- Addizionale comunale all'Irpef
- Assistenza fiscale
- Buoni pasto
- Ticket trasporto
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni
- Rimborsi agli amministratori

- Borse di studio
- Ritenuta su pignoramenti

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- Soggettività passiva
- Canoni concessori per l'uso rete fognaria
- Manutenzioni
- Contributi di urbanizzazione
- Cessione di aree
- Cessione di aree a scomputo oneri urbanizzazione
- Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche
- Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Diritti sulle pubbliche affissioni
- Tariffe di igiene ambientale giornaliera
- Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Gestione impianti di fognatura e depurazione
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni
- Somministrazione di gas
- Trasporto persone
- Trasporto alunni
- Contributo in conto scambio energia
- Autorità ATO
- Aziende speciali
- Comunicazioni telematiche
- Rimborsi e compensazioni
- Momento impositivo
- Liquidazione e versamento
- Elenco clienti e fornitori
- Dichiarazione annuale

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Soggettività passiva
- Dichiarazione
- Versamento
- Indennità e gettoni amministratori

BILANCIO DI PREVISIONE

Documenti di programmazione e previsione

1. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. (art.13, c.3, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).

2. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale. (art.13, c.4, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011 è prorogato al 31 marzo 2011. (D.M. 17 dicembre 2010, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).

3. Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009).

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art.1, c.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2011 provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225.).

1.2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225).

2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

2.2. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Controlli e verifiche*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art.1, c.167)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti annualmente dalla Corte dei conti.

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art.1, c.168).

Principi del bilancio*

1. Oltre che nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità integrità, pareggio finanziario e pubblicità, il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei principi di coerenza, veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. (art.162, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.14, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale deve essere assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. (art.164, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa. (art.171, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa. (art.200, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.25, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

4.1. La previsione dell'obbligatoria copertura nel bilancio pluriennale delle maggiori spese indotte dall'investimento ripropone, in sostanza, la procedura dei piani finanziari e, quindi, l'adempimento di assicurare alle stesse la necessaria garanzia di copertura finanziaria.

5. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmata. (art.173 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

6. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione deve essere assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati, con le modalità previste statutariamente o in altro regolamento. (art.162, c.7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Vincoli patto di stabilità interno

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno, devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. (art. 1, c.107, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

1.1. Al fine di verificare la coerenza, al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Risultato contabile di amministrazione*

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto:

- a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- d) per il finanziamento delle spese di investimento;
- e) per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio;
- f) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) per l'estinzione anticipata di prestiti. (art.187, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. L'avanzo di amministrazione può essere, altresì, iscritto in bilancio e utilizzato per il finanziamento delle spese correnti una-tantum. (art.1, c.160, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.2. Al bilancio deliberato ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto, per gli utilizzi di cui al precedente punto 1., con l'eccezione del finanziamento di spese di investimento. L'attivazione delle spese è, tuttavia, consentita dopo l'approvazione del rendiconto. (art.187, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio per l'anno in corso e/o per i successivi, in aggiunta alle quote di ammortamento facoltativamente accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. (art.188, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Ammortamento dei beni *

1. Dall'anno 2002, l'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa. (art.167, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Esecutività del bilancio*

1. Con l'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, sono caducate tutte le norme ordinarie relative ai controlli di legittimità. (art.9, legge 18 ottobre 2001, n.3).

2. Se non dichiarata immediatamente eseguibile, nel caso d'urgenza, la deliberazione di approvazione del bilancio diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Certificazione di bilancio*

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

2. Con D.M. da emanare saranno approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2011. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, sarà fissato con il medesimo D.M.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

Allegati al bilancio

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti di cui all'art. 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, tuttavia, in mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la allegazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f.

2. Al fine di verificare la coerenza delle previsioni di bilancio con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità interno, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. (art. 77 bis, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Al bilancio di previsione deve essere allegato il "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (art.58, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. Gli oneri finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare al bilancio di previsione. (art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203)

Pubblicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2010 e dal 1° luglio 2010), il bilancio di previsione pur continuando ad essere pubblicato, in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, deve essere pubblicato, da tutti gli enti, sul proprio sito informatico. (art. 6, legge 25 febbraio 1987, n. 67, e D.P.R. 15 febbraio 1989,

n. 90; art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

1.1. Con D.M. sono stabilite le modalità applicative.

1.2. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).

1.3. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (art. 32, c. 4).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni del bilancio saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (art. 32, c. 5).

1.5. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

RENDICONTO

Termine per l'approvazione

1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile (termine precedente, 30 giugno) dell'anno successivo. (art. 151, c. 7 e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Conto del Tesoriere

1. Il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro 30 giorni (termine precedente, due mesi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 226, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Conti degli agenti contabili

1. L'economista, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro 30 giorni (termine precedente, due mesi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. d), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Certificazione

1. Con D.M. interno, da emanare entro il 31 gennaio, sono approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni. (art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

2. La certificazione è sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. (art. 161, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

3. Alla certificazione del conto di bilancio deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, che non è costituita dal modello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, bensì dalla certificazione approvata con D.M. a valenza triennale. (art. 160, c. 1, lett. e), D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

3.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3.2. Con D.M. 24 settembre 2009, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012, che trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2009. (in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009).

3.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.4. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Allegati

1. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 ottobre 2008.

2. Gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare al rendiconto. (art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione 2011 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2011, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.15, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 2010).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2011 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio. (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Utilizzo entrate a specifica destinazione*

1 A garanzia della ricostituzione delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa in mancanza di liquidità, è imposta preventiva adozione della deliberazione di richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria. (art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Conto economico*

1. È definitivamente sospesa l'applicazione della disciplina del conto economico per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (era stata rinviata all'anno 2006). (art.1, c.164, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Competenze gestionali*

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Servizio di tesoreria

1. Nel caso di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, anche qualora non dovesse essere previsto il pagamento di un canone, è comunque necessario il versamento del contributo previsto in favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515).

Tesoreria unica

1. Con la fuoriuscita di tutti gli enti locali dal sistema di tesoreria unica, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, dal 1° gennaio 2009,

affluiscono soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. (art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

1.1.1. I pagamenti a carico del bilancio dello Stato per tutti i comuni e per le province sono interamente versati alle scadenze degli accrediti, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero dell'interno, 21 febbraio 2002. (art.27, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.2. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

1.3. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

2. Qualora dai conti di tesoreria statale dovessero registrarsi prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (art. 1, c.111, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

3. Con D.M. economia e finanze 4 agosto 2009, n. 059457, sono dettate nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri degli enti e tesoreria dello Stato.(in G.U. n. 203 del 2 settembre 2009).

3.1. Le informazioni contenute nei flussi giornalieri forniti dalla Banca d'Italia ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti, per la contabilità di cui sono titolari.

3.2. L'invio giornaliero delle informazioni agli enti con modalità telematiche sarà attuato in momento successivo, che sarà debitamente e tempestivamente comunicato. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 1 ottobre 2009, n. 28).

3.3. Ai fini dell'operatività delle nuove procedure, gli enti devono comunicare alla Banca d'Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, il cambio dell'Istituto tesoriere con un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriere.

Indicatori di tempestività dei pagamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 deve essere determinato e pubblicato, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69).

1.1. Le modalità di attuazione dell'obbligo informativo sono definite con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009. (art. 23, c. 6).

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

2.2. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

2.3. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (*art.4*).

2.4. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*artt.4, c.2, e 7*).

2.5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt.3,4 e 5*).

2.6. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- 3,35% per il 2° semestre 2002;
- 2,85% per il 1° semestre 2003;
- 2,10% per il 2° semestre 2003;
- 2,02% per il 1° semestre 2004;
- 2,01% per il 2° semestre 2004;
- 2,09 per il 1° semestre 2005;
- 2,05 per il 2° semestre 2005;
- 2,25% per il 1° semestre 2006;
- 2,83% per il 2° semestre 2006;

- 3,58% per il 1° semestre 2007;

- 4,07% per il 2° semestre 2007;

- 4,20% per il 1° semestre 2008;

- 4,10% per il 2° semestre 2008;

- 2,50% per il 1° semestre 2009;

- 1% per il 2° semestre 2009;

- 1% per l'anno 2010. (*comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007, in G.U. n.175 del 30 luglio 2007, in G.U. n.35 dell'11 febbraio 2008, in G.U. n.169 del 21 luglio 2008, in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009, in G.U. n. 199 del 28 agosto 2009, in G.U. n.40 del 18 febbraio 2010 e in G.U. n. 190 del 16 agosto 2010*).

2.7. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 2.3., lettera d), ed è inderogabile. (*art.4, c.3*).

2.8. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 2.5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*art.5, c.1, e 7*).

2.9. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (*art.6*).

2.10. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (*art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a*).

2.11. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. (*art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3*).

2.12. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

2.13. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

2.14. La giurisprudenza amministrativa ha censurato l'imposizione ai contraenti, da parte delle amministrazioni, di tempistiche e di saggi diversi da quelli previsti dalla legge, negando che gli apparati pubblici dispongono del potere di stabilire unilateralmente interessi moratori e termini di pagamento subordinando la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative (*da ultimo, sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469*).

2.15. Per la Corte dei conti, non sussistono le condizioni di imposizione unilaterale ed il rischio di incorrere in censure qualora le amministrazioni committenti assegnino un adeguato

punteggio al termine di pagamento ed al saggio di interesse richiesto dall'aspirante aggiudicatario, riconoscendo un maggiore punteggio alle imprese che accettino termini più dilatati e saggi d'interesse inferiori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 26 marzo 2010, n. 9/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010*).

2.16. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene che le stazioni appaltanti non soltanto non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza e di misura degli interessi moratori difforni da quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002, ma che, altresì, non possono prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (*determinazione 7 luglio 2010, n. 4, in G.U. n. 174 del 28 luglio 2010*).

3. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., entro il 31 dicembre 2009 devono essere state adottate, da ciascun ente locale, misure organizzative tali da assicurarne l'attuazione (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3.1. Il provvedimento con il quale sono stabilite le procedure cui gli uffici devono attenersi per garantire la tempestività dei pagamenti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti, deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

3.2. Ciascun ente locale deve procedere all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocatione delle relative risorse in bilancio ed illustrarne i risultati in appositi rapporti annuali. (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 3 e 4*).

3.3. Il rapporto annuale deve essere allegato alla relazione dell'organo di revisione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Dall'1 luglio 2009, per le medesime finalità di cui al punto precedente, i provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati previo accertamento - da parte del responsabile del servizio che li adotta e che, nel caso di contratti, perfeziona l'obbligazione pecuniaria - che i pagamenti da porre in esecuzione siano compatibili con le disponibilità finanziarie dell'ente e con le regole di finanza pubblica, prima fra tutte la disciplina sul patto di stabilità interno (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

4.1. La violazione del preventivo obbligo dell'accertamento teso ad evitare ritardi nei pagamenti, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

4.2. Qualora la tempestività dei pagamenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali, non si rendesse possibile a causa di impedimenti sopravvenuti non imputabili al responsabile del servizio, l'ente deve adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare debenze.

Pagamenti – certificazione del credito

1. 'E disposta a regime la procedura a mezzo della quale gli enti locali, su istanza dei creditori, possono certificare se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari (*art. 9, c. 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 31, c. 1ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La certificazione va rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio esclude la cedibilità del credito.

1.2. Con D.M. 19 maggio 2009 è stata approvata la disciplina attuativa (*in G.U. n. 157 del 9 luglio 2009*).

1.3. L'istanza dei creditori deve essere redatta utilizzando il modello allegato al D.M. e presentata entro il 31 dicembre 2010.

1.4. La certificazione, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, redatta utilizzando il modello allegato al D.M., deve essere rilasciata nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nei casi di insussistenza o inesigibilità dei crediti, deve esserne data comunicazione.

1.5. Nella certificazione devono essere attestati:

a) che il credito è certo, liquido ed esigibile;

b) che la somma è riportata a residui passivi o trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di competenza;

c) per i soli enti soggetti al patto di stabilità interno, che al pagamento si procederà, nel rispetto degli obiettivi del patto, in unica soluzione o in via dilazionata, entro una data certa.

1.6. Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, il rilascio della certificazione è condizionato all'accertamento di eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. Nel caso di accertata inadempienza, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme dovute.

1.7. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'ente certificante, la certificazione potrà essere resa al netto della compensazione tra debiti e crediti.

2. Dal 1° gennaio 2011, i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. (art. 28quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 31, c.1 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. La certificazione rilasciata dagli enti locali, su istanza dei creditori, che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzata per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

2.2. L'ente locale è tenuto a versare all'agente della riscossione l'importo certificato entro il termine di 60 giorni. In mancanza, si procederà a riscossione coattiva.

2.3. Con D.M. economia e finanze saranno stabilite le modalità di attuazione.

Pagamenti su carte elettroniche istituzionali

1. Le pubbliche amministrazioni potranno offrire modalità di erogazione dei pagamenti su carte elettroniche istituzionali, incluso la tessera sanitaria, anche se non sono soggetti distributori delle carte. (art. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Standard tecnici del servizio di pagamento, soggetto gestore, modalità di utilizzo, di certificazione degli avvenuti pagamenti e di monitoraggio, saranno disciplinati con provvedimenti del ministero economia e finanze.

Pagamenti a qualsiasi titolo superiori a 5.000,00 euro

1. Dal 31 maggio 2010 l'erogazione di somme in denaro superiori a 5.000,00 euro non può essere disposta in contanti. (art. 20, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Pagamenti a qualsiasi titolo superiori a 10.000,00 euro

Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29 sono stati forniti chiarimenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina è riproposta nei punti che seguono. (in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009)

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (art.48 bis,c. 1, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo integrato dall'art. 2, c. 17, legge 15 luglio 2009, n. 94).

1.1. La verifica non deve essere operata, per cui la disposizione non si applica, se il beneficiario è un'azienda o società sequestrata o confiscata ai sensi del D.L. 306/1992.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Le modalità di attuazione sono stabilite con regolamento ministeriale.

1.4. L'obbligo di verifica si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento. (art.48 bis, DPR 29 ottobre 1971, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).

1.5. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con D.M.

2. Il 29 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 2008, n.40, sulle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. (in G.U. n.63 del 14 marzo 2008).

2.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica, mentre l'applicazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica è rinviata a disciplina integrativa che sarà dettata con successivo regolamento ministeriale.

3. Le procedure di verifica sono eseguite attraverso Equitalia Servizi S.p.a. (D.M. 18 gennaio 2008, n.40).

3.1. I dati dell'operatore incaricato dall'Ente di procedere al servizio di verifica devono essere comunicati ad Equitalia Servizi S.p.a., unitamente all'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, per la registrazione e l'abilitazione ad accedere al servizio di verifica.

3.2. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere inoltrata apposita richiesta di verifica se sussiste un inadempimento all'obbligo di versamento, da parte del beneficiario, derivante da cartelle di ruoli consegnati agli agenti della riscossione.

3.3. La mancanza di comunicazione o la comunicazione di non inadempienze, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., entro i cinque giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, consentono di eseguire il pagamento in favore del beneficiario.

3.4. La comunicazione, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., che risulta un inadempimento, con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario, preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza delle somme dovute per cui si procede, ed impone all'Ente la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

3.5. Eventuali pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti del soggetto impositore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, intervenienti durante il periodo di sospensione, sono comunicati all'Ente da Equitalia Servizi S.p.a., per svincolare totalmente o parzialmente le somme il cui pagamento al beneficiario è stato sospeso.

3.6. La sospensione di pagamenti per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pignorati per crediti alimentari non può superare 1/3, nel caso di alimenti dovuti per legge, o 1/5 in tutti gli altri casi.

3.7. Decorsi i trenta giorni della sospensione senza che sia stato notificato l'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, può procedersi al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 luglio 2008, n. 22*):

a) i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco annuale ISTAT;

b) i pagamenti e trasferimenti a vario titolo tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica;

c) i trasferimenti di somme che non costituiscono un vero e proprio pagamento in quanto non riferiti all'adempimento di un obbligo contrattuale;

d) le erogazioni di provvidenze economiche per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, fra le quali:

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n.1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n.210);
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124);
- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

e) i pagamenti per ammortamento di mutui e per restituzione di somme relative ad operazioni di indebitamento;

f) i pagamenti a favore di soggetti beneficiari sottoposti a procedura concorsuale;

g) i riversamenti a terzi di trattenute operate per norma di legge o di convenzioni;

h) i pagamenti a favore di soggetti residenti all'estero non in possesso di codice fiscale italiano.

4.1. I tutti i casi di esclusione dall'obbligo di effettuare le verifiche, è necessario che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito dalla quale sia desumibile l'ipotesi di esclusione, ovvero che lo stesso mandato sia corredato da idonea motivazione o documentazione giustificativa.

4.2. Diversamente dalle interpretazioni fornite precedentemente, sono incluse nell'obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, per i quali la soglia di 10.000 euro è da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4.3. Nei casi di cessione del credito o di factoring, la verifica deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del cedente, ossia del creditore originario, e non già nei confronti del cessionario, ossia del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito. E ciò, a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto).

4.3.1. Ai fini del rispetto della norma, il soggetto cedente deve autorizzare l'ente debitore a procedere alla verifica in occasione della notifica della cessione e, riscontrata una situazione di non inadempienza, di essere escluso dalla sottoposizione a nuova verifica al momento del pagamento. In caso di riscontrata inadempienza, l'ente debitore, invece, non potrà rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*).

4.3.2. L'autorizzazione a procedere alla verifica al momento della notifica della cessione del credito, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali del cedente, deve essere formulata secondo il fac-simile unito alla circolare 29/2009 (*allegato A*).

4.4. Nell'ipotesi di associazione o raggruppamento temporanea di imprese, la verifica deve essere operata sia sull'impresa mandataria che sulle imprese mandanti.

4.4.1. La verifica va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi dell'impresa mandante, sugli importi di ogni singola impresa, sia nel caso che il mandato di pagamento è intestato alla mandataria, che riscuote in nome e per conto del mandante, sia nel caso che è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*).

4.5. È fatto divieto di porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di verifica, per cui il presupposto cui legare l'obbligo è costituito dalle pattuizioni contrattuali e correlative scadenze dovendosi, dunque, non fare riferimento all'intero valore del contratto, dei lavori o delle forniture di beni e servizi, bensì alle scadenze previste dal contratto, agli stati di avanzamento lavori o alla cadenza periodica dei beni e servizi di volta in volta forniti.

4.6. Il divieto di pagamento non opera qualora alla cartella di pagamento per la quale il beneficiario risulta inadempiente è stata richiesta e accordata una dilazione di pagamento oppure una sospensione amministrativa o giudiziale.

4.7. Il venir meno del divieto, nei casi di richiesta di sospensione avanzata al giudice tributario, è, comunque, subordinato all'emanazione di ordinanza di sospensione.

4.8. Nell'ipotesi di avvenuto deposito di sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, il divieto di pagamento non opera.

4.9. Nell'ambito operativo della disciplina rientrano non soltanto i crediti tributari, ma qualsiasi credito, indipendentemente dalla natura e dall'ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1972.

4.10. Nei casi di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia di 10.000 euro va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

4.11. La soglia di 10.000 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*):

a) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 10.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo fornitore, anche se relativa a diversi contratti, sia inferiore a detta soglia;

b) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 10.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo soggetto, relativa ad un identico contratto, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni e servizi in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica, sia inferiore a detta soglia;

c) i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing, al pari delle rate di ammortamento di mutuo.

5.1. Nel caso di errata attivazione della verifica, in quanto la stessa doveva ritenersi esclusa, può darsi seguito al pagamento anche se il beneficiario sia risultato inadempiente.

5.1.1. L'ente dovrà, tuttavia, comunicare ad Equitalia Servizi S.p.a. e, nel caso sia stato già notificato l'atto di pignoramento, anche al competente agente della riscossione, di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento in favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

5.2. In quanto alla validità temporale della verifica, questa deve essere effettuata a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento.

5.2.1. Nel caso di una pluralità di pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario, salvo l'ipotesi di pagamenti contestuali, un'unica liberatoria non è idonea al rispetto della norma e, pertanto, la verifica deve essere espletata con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare.

6. Un programma di supporto e comunicazione per gli utenti, basato su un servizio di contact center, è stato attivato da Equitalia Servizi S.p.a. (*comunicato stampa, 18 marzo 2008*).

Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti, sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (art. 3, c. 8, legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217).

2. I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 16

giugno 2011 (art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217).

2.1. Dopo il 16 giugno 2011, trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui non è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

2.2. Fino alla scadenza del periodo transitorio, i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto possono essere disposti anche se il contratto è sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (art.3, c.5, legge 13 agosto 2010, n. 136).

3.1. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8).

3.1.1. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

3.1.2. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

3.1.3. In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (art. 6, c. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136).

4. Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (art. 6, c. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136).

Pagamenti - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. Il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori o stato finale per il quale è stato acquisito. (circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010).

1.1. Anche in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

1.2. Il Durc rilasciato per la fruizione di benefici contributivi ha validità mensile.

Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare*

1. Le somme di modesto ammontare, anche omnicomprendenti di interessi o sanzioni sono escluse da qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. (art. 25, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1.1. Con uno o più decreti ministeriali saranno stabiliti gli importi, la disciplina dei pagamenti e della riscossione dei crediti di qualsiasi natura, anche tributarie, e le norme riguardanti l'esclusione delle azioni. (art. 25, c. 1 e 2)

1.2. In sede di prima applicazione dei decreti, l'importo minimo, arrotondato all'unità di euro, non può essere inferiore a 12 euro. (art. 25, c. 4)

1.3. Sono esclusi dalla disciplina delle somme di modesto ammontare i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. (art. 25, c. 3)

Esecuzione forzata*

1. 'E di 120 giorni il termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale deve essere completata la procedura per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro. (art.14, c.1, D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30).

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme per addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero interno. (art.27, c.13, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. Gli atti di sequestro e pignoramento già effettuati non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Albo beneficiari di provvidenze*

1. Sussiste l'obbligo di istituire ed aggiornare annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei bilanci degli enti. (art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118).

1.1. Per ciascun soggetto beneficiario, deve essere indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

1.2. Gli albi, ai quali deve essere assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità, possono essere consultati da ogni cittadino; agli stessi deve essere consentito l'accesso gratuito anche per via telematica.

1.3. Con l'abrogazione dell'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.142, è venuto meno l'obbligo della presentazione dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la scadenza del 30 aprile per gli aggiornamenti annuali. (art.3).

Amministrazioni pubbliche

1. Con comunicato ISTAT, a termini dell'art.1, c.3, legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato aggiornato elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. (in G.U. n.171 del 24 luglio 2010).

Servizi riscossione

1. L'affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali deve seguire procedura di gara ad evidenza pubblica. (decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5566/2010, depositata in segreteria il 10 agosto 2010)

2. Le società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli all'ente locale, che può accedere al servizio informativo del ministero economia e finanze. (art. 3, c. 24, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo aggiunto dall'art. 38, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3. I requisiti minimi quantitativi di capitale sociale versato da parte delle società di accertamento e riscossione dei tributi locali e di riscossione di altre entrate delle province e dei comuni, non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. (art. 3bis, c. 2bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, aggiunto dall'art. 38, c. 13sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. (art. 36, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

5. Mediante apposita convenzione da stipulare con i concessionari, possono essere disciplinate, relativamente alle ipotesi di riscossione da eseguirsi sulla base di iscrizione e ruolo non derivante da un adempimento(art.2, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46):

a) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;

b) le modalità di richiesta del pagamento al debitore, di riversamento delle somme riscosse ed il compenso per il servizio prestato dal concessionario, con riferimento alla fase antecedente la notifica delle cartelle;

c) i termini di notifica delle cartelle di pagamento;

d) le penalità per inadempimento degli obblighi contrattuali;

e) la cadenza delle rate del ruolo.

5.1. In mancanza di convenzione, la cadenza delle rate è indicata dall'ente creditore.

5.2. Tra le attività esercitabili dai concessionari è compresa la riscossione coattiva delle somme risultanti da ingiunzioni, nonché l'accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate, comprese le sanzioni amministrative. (art.1, c.477, legge 23 dicembre 2005, n.266).

5.3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione sono sempre obbligati a dare corso all'attività di riscossione coattiva affidata dagli enti locali, anche se gli enti stessi si sono avvalsi della facoltà di regolamentare le modalità di esecuzione dei versamenti spontanei delle entrate, provvedendo in proprio o mediante altri soggetti. (risoluzione agenzia delle entrate, 20 marzo 2006, n.42/E).

6. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a.". (art.3, c.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

6.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, dal 1° gennaio 2011. (art.3, c.4, lett. b, n.1 e c.25 bis).

6.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le esercitino fino al 31 dicembre 2010. (art. 3, c.24).

6.3. I contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. (art.3, c.25).

6.4. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui ai precedenti punti 6.1., 6.2. e 6.3. sono prorogati al 31 marzo 2011 (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225)

6.4.1. La proroga può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

7. Le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali non devono più essere stabilite con decreto ministeriale. (art.10, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

8. Dal 1° gennaio 2008, l'affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate può essere rimesso a (art.52, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446):

1) soggetti iscritti all'albo ministeriale;

2) operatori dell'unione europea che esercitano tali attività, in possesso di certificazione sui requisiti equivalenti a quelli previsti dalle norme in Italia;

3) società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, purchè l'ente proprietario eserciti sulla società "controllo analogo" e la società svolga l'attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla, per il quale realizza la parte più importante della propria attività:

4) alle società a capitale misto iscritte all'albo ministeriale con soci privati scelti tra i soggetti sub 1) e 2), mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

9. I contratti in essere per rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere rinegoziati estendendoli alla riscossione di altre entrate comunali ed alle relative attività propedeutiche, connesse o complementari. (art.10, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

10. I comuni che, alla data del 27 luglio 2008, hanno in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici, possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate. (art.1, c.7 bis, aggiunto al D.L. 27 maggio 2008, n.93, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.126).

11. I comuni (ed i concessionari) possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento effettuando direttamente i pignoramenti e le vendite all'incanto dei beni pignorati, senza ricorso all'ufficiale giudiziario. (art.4, c.2 sexies, D.L. 24 settembre 2002, n.209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.265).

11.1. Il sindaco (e il concessionario) procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione fra le persone che abbiano conseguito l'idoneità a svolgere le funzioni di ufficiali della riscossione. (art.4, c.2 septies).

12. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i comuni (ed i concessionari) possono accedere ad uffici pubblici anche in via telematica, ed all'anagrafe tributaria con modalità stabilite con D.M.. (art.4, c.2 octies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n. 209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265).

13. Con D.M., che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 marzo 2008, sono individuati i casi e le modalità di accesso dei comuni all'anagrafe tributaria. (art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244).

13.1. Nelle more dell'adozione del D.M., gli enti locali accedono ai dati, purchè sia stata già notificata ingiunzione. (art.83 bis, c.28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

13.2. I dipendenti autorizzati all'accesso sono scelti dal dirigente o responsabile dell'ufficio tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni.

13.3. L'autorizzazione preventiva, in forma scritta, deve essere comunicata all'agenzia delle entrate.

13.4. A decorrere dall'anno 2009, i nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso devono essere comunicati all'agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

14. L'Agenzia delle entrate, sulla base di convenzioni definite con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può riscuotere entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti territoriali, tramite modello F24. (D.M. 21 maggio 2003).

15. Dal 1° gennaio 2009 l'aggio a totale carico del debitore per l'attività degli agenti della riscossione è pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi, in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento entro il 60° giorno, solo il 4,65% è a carico del debitore, mentre il restante 4,35% è a carico dell'ente. (art. 17, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112).

15.1. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. (art. 17, c. 4).

15.2. Nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spettante è nella misura stabilita con D.M. 4 agosto 2000. (art. 17, c. 5 bis).

16. Salvo diversa determinazione dell'ente, sulle entrate iscritte a ruolo, a richiesta del contribuente, l'agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di sei anni, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. (art.19, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e art.26, c.1 bis, D.Lgs 26 febbraio 1999, n.46).

16.1. L'eventuale diversa determinazione dell'ente deve essere comunicata all'agente della riscossione e produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione.

16.2. Non sono rateizzabili i crediti con riscossione spontanea a mezzo ruolo la cui somma è già ripartita in più rate. (nota Equitalia Servizi S.p.a., 27 marzo 2008, n.2008/2070; comunicato stampa 27 marzo 2008).

17. Le cartelle di pagamento devono recare, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. (art.36, c.4 ter, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

17.1. La disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

17.2. Indicazioni per gli uffici locali sul comportamento da adottare nel contenzioso sono fornite dall'agenzia delle entrate con circolare 6 marzo 2008, n.16/E.

17.3. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 22 aprile 2008, prot. n.2008/44128, sono stati approvati i nuovi modelli di cartelle di pagamento e relative avvertenze

18. È ridotto da 11 a 9 mesi dalla consegna del ruolo il termine per la notifica della cartella di pagamento da parte degli agenti della riscossione (art. 19, c. 2, lett. a, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112).

18.1. La riduzione dei tempi per la notifica si applica ai ruoli consegnati all'agente per la riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 (art. 15, c. 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

19. In caso di pericolo per la riscossione, le misure cautelari dell'iscrizione ipotecaria e del sequestro conservativo sono estese, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, agli importi iscritti a ruolo e conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente per la

riscossione che ha in carico il ruolo (art. 27, c. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

20. Le entrate locali possono essere riscosse coattivamente tramite ingiunzioni di pagamento o, se la riscossione è esercitata dagli agenti di riscossione, a mezzo ruolo. (art.36, c.2, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

21. L'obbligo di versamento, da parte dei concessionari della riscossione, di una quota del 20 per cento, a titolo d'acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, è soppresso a decorrere dal 30 dicembre 2007. (art.36, c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, e c.1 bis, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

22. Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada se la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. (art.3, c.35 bis, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

23. La riscossione volontaria della tariffa del servizio idrico integrato può essere effettuata attraverso il mod. F24, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. (art.156, c.3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

23.1. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può, altresì, essere affidata a soggetti iscritti all'albo, a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

23.2. Anche la riscossione coattiva mediante ruolo della tariffa del servizio idrico integrato può essere affidata ai concessionari della riscossione. (art.17, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46).

24. Le anticipazioni nette effettuate dagli agenti della riscossione in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono restituite in 20 rate annuali decorrenti dal 2008, a un tasso di interesse pari all'euribor diminuito dello 0,50%. (art. 3, c. 13, lett. c) e d), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Flussi trimestrali di cassa

1. Dal 1° gennaio 2010, gli enti locali, in quanto soggetti al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), ed i rispettivi tesoreri non sono più tenuti alla trasmissione dei modelli sui flussi trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e relativi decreti ministeriali di attuazione. (art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; D.M. 23 dicembre 2009, in G.U. n. 33 del 20 febbraio 2010).

2. Con decreto del ministero economia e finanze, al fine di attivare un nuovo sistema di acquisizione dei dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali, saranno stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti. (art.1, c.685 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.77 bis, c.27, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Flussi informatici

1. Dal 1° gennaio 2007 è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. (art.1, c.56, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. Con DPCM che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, saranno individuate le basi di dati e definiti le regole tecniche ed i servizi erogabili. (art.1, c.57).

2. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2007, saranno stabilite, ai fini del monitoraggio, le modalità per introdurre criteri di contabilità economica, nonché tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte degli enti locali, dei bilanci standard e dei dati di contabilità. (art.1, c.61, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3. I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali devono essere comunicati, da ciascun ente, al ministero dell'economia e finanze, con modalità e termini che saranno definiti con D.M. (art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.1. L'inadempienza comporta la sospensione dell'ultima rata del trasferimento ordinario.

3.1.1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. (D.M. 10 dicembre 2008).

3.1.2. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare. (art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale. (art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea. (art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.161, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. I tesoriери non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione. (art. 28, c. 4)

2.2. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 9 novembre 2005, n.35, è richiamata l'attenzione degli enti locali sull'avvio a regime del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire. (in G.U. n.269 del 18 novembre 2005).

2.3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 10 giugno 2008, n.15, è richiamata l'attenzione sul presupposto fondamentale per il funzionamento del SIOPE della corretta e tempestiva codificazione degli incassi e dei pagamenti. (in G.U. n.143 del 20 giugno 2006).

2.4. Non sono conformi ai corretti principi contabili:

a) il rinvio a fine esercizio della regolarizzazione delle carte contabili;

b) il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente;

c) l'imputazione provvisoria a partite di giro degli incassi e pagamenti in attesa di regolarizzazione, salvo i casi previsti dalla legge.

2.5. Il rispetto dei principi contabili, oltre a garantire i principi di veridicità, universalità e specificazione dei conti di bilancio, altrimenti carenti, consente corrette operazioni di consolidamento dei conti pubblici, necessarie per verificare il rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo.

3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema. (in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).

3.1. Le disposizioni del D.M. 18 febbraio 2005 hanno cessato di avere efficacia il 1° gennaio 2007, decorrenza dalla quale sono entrate in vigore le disposizioni del D.M. 14 novembre 2006. (in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.272 del 22 novembre 2006).

3.2. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui ai precedenti DD.MM..

3.3. L'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3.4. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

3.5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

3.6. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" contenente la descrizione e la definizione delle voci di entrata e di spesa ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la nuova versione del glossario è pubblicata sul sito del ministero.

3.7. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери.

3.8. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriере le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriере, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

4. Con decreto del ministero economia e finanze 8 febbraio 2010, n. 10A02831, sono state apportate integrazioni e modifiche al vigente D.M. 14 novembre 2006, che andranno in vigore dal 1° gennaio 2011. (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2010).

4.1. Ogni ente è identificato da un codice assegnato dall'ISTAT. (art. 2, c. 3, e art. 5, c. 1).

4.2. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo sono codificati dal tesoriере con il codice "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa" che, a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi, è sostituito da quello definitivo senza modificare la data originale dell'incasso. (art. 2, c. 4, e art. 5, c. 1).

4.3. I pagamenti effettuati in assenza di mandato sono codificati dal tesoriере con il codice "pagamenti in attesa di regolarizzazione" o per "i pagamenti da regolarizzazione derivanti dal reintegro di anticipazioni di cassa" che, a seguito dell'emissione dei relativi mandati, è sostituito da quello definitivo senza modificare la data originale del pagamento. (art. 2, c. 5, e art. 5, c. 1).

4.4. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di incasso e mandati di pagamento totalmente compensativi, eseguite nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e pagamento, è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso. (art. 2, c. 7, e art. 5, c. 1 e 5).

4.5. Nell'allegato B al D.M. 14 novembre 2006 è inserito il codice di spesa 9997 "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti. (art. 5, c. 6).

4.6. L'allegato sulle "disponibilità liquide" da trasmettere con periodicità mensile dal tesoriere sostituisce il precedente allegato C del D.M. 14 novembre 2006. (art. 5, c. 7, e allegato B).

5. L'inadempienza alle disposizioni relative al sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ed ai relativi adempimenti di comunicazioni, comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato. (art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

6. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

6.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 ottobre 2008

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dal 1° settembre 2010 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è dello 0,60%. (D.M. 7 ottobre 2010, in G.U. n.261 dell' 8 novembre 2010).

Interesse legale

1. Con D.M. 7 dicembre 2010, la misura del saggio di interesse legale è stata fissata all'1,50% con decorrenza 1° gennaio 2011. (in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010).

1.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- fino al 15 dicembre 1990, 5%
- dal 16 dicembre 1990, 10%
- dal 1° gennaio 1997, 5%
- dal 1° gennaio 1999, 2,50%
- dal 1° gennaio 2001, 3,50%
- dal 1° gennaio 2002, 3%
- dal 1° gennaio 2004, 2,50%
- dal 1° gennaio 2008, 3,00%
- dal 1° gennaio 2010, 1,00%
- dal 1° gennaio 2011, 1,50%.

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213).

2. Dal 13 maggio 2009 il tasso di riferimento Bce è dell'1,00%. (decisione Bce 7 maggio 2009).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%
- 11 marzo 2009, 1,50%
- 8 aprile 2009, 1,25%
- 13 maggio 2009, 1,00%.

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Federalismo fiscale

1. Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi da adottare entro il 21 maggio 2011 sarà data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni (*art. 2, legge 5 maggio 2009, n. 42*)

1.1. Il primo dei decreti legislativi da approvare, relativo ai principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici, è adottato entro il 21 maggio 2010 (*art. 2, c. 6*)

1.2. I decreti legislativi da adottare potranno essere integrati e corretti entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore (*art. 2, c. 7*)

2. Con D.Lgs. 26 novembre 2010, sono dettate le disposizioni dirette a disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard (in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010)

Riassetto normativo*

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, il governo presenta un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (*art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59*)

1.1. Entro il 16 dicembre 2009, il governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. (*art.14, c.14*)

1.2. Dal 17 dicembre 2009, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. (*art.14, c.16*)

Materie di esclusiva competenza statale*

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. (*art.117, c.2, lett. e, p, r, Costituzione*)

1.1. L'iniziativa legislativa in materia è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio delle funzioni, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno.

(*art.1, c.19, lett. c, e c.22, lett. b, D.L. 18 maggio 2006, n.181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233*)

1.2. La competenza in materia di promozione e coordinamento relativa all'attribuzione delle funzioni amministrative proprie di comuni, province e città metropolitane è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno. (*art.1, c.19, lett. c, e c.22, lett. b, D.L. 18 maggio 2006, n.181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233*)

2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei

Bilancio e Gestione 2011

principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. (*art.1, c.4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*)

2.1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti. (*art.1, c.2*)

Materie di legislazione concorrente*

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. (*art.117, c.3, Costituzione*)

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. (*art.1, c.3, legge 5 giugno 2003, n.131*)

1.2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. (*art.1, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*)

1.3. Con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170, è stata definita la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai fini dell'omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile e per le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici. (*in G.U. n.109 del 12 maggio 2006*)

1.4. I principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali sono tratti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. (*Capo III, artt. da 13 a 32*)

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue. (*art.3, legge 5 giugno 2003, n.131*)

Funzioni fondamentali

1. Il Governo era delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, essenziali per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità. (*art.2, c.1, legge 5 giugno 2003, n.131; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*)

1.1. Con i medesimi decreti legislativi, si sarebbe dovuto provvedere altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, comprese quelle contenute nel TUEL, limitatamente alle norme che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli Enti locali che devono essere espressamente indicate. (*art.2, c.2*)

1.2. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere apportate entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. (*art.2, c.6*)

1.3. I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sono, fra gli altri:

- a) valorizzare l'autonomia statutaria e regolamentare, anche attribuendo ad essa la potestà di individuare i sistemi di controllo interno e le forme di intervento sostitutivo;
- b) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento inanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ai fini dell'attivazione degli interventi perequativi previsti dall'art.19, c.3 e 5, della Costituzione;
- c) valorizzare le forme associative.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni (art. 21, c. 3, legge 5 maggio 2009, n. 42; art. 14, c. 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):

- a) **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese;**
- b) **funzioni di polizia locale;**
- c) **funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;**
- d) **funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;**
- e) **funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;**
- f) **funzioni del settore sociale.**

2.1. Le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i comuni, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associativa, attraverso convenzione o unione, da parte dei (art. 14, c. 26 e 28):

- **comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;**
- **comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.**

2.1.1. Sono esclusi dall'obbligo il comune di Campione d'Italia e le isole monocomune.

2.2. La medesima funzione fondamentale può essere esercitata da una sola forma associativa e non può essere svolta singolarmente dal comune. (art. 14, c. 29).

2.3. I comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associativa entro il termine che sarà fissato con legge regionale che, previa concertazione con i comuni medesimi, ne individuerà anche la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica. (art. 14, c. 30).

2.3.1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

2.4. Entro il 28 agosto 2010, con DPCM avrebbe dovuto essere stabilito il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata ed il termine entro il quale i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (art. 14, c. 31).

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, sono considerate funzioni

fondamentali delle province (art. 21, c. 4, legge 5 maggio 2009, n. 42; art. 3, c. 1, lett. b, D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216):

- a) **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% della spesa;**
- b) **funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;**
- c) **funzioni nel campo dei trasporti;**
- d) **funzioni riguardanti la gestione del territorio;**
- e) **funzioni nel campo della tutela ambientale;**
- f) **funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.**

Controlli e verifiche – Corte dei conti.

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

1.1. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:

- a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;
- b) la sana gestione finanziaria;
- c) il funzionamento dei controlli interni. (art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

1.2. Gli esiti delle verifiche sono riferite esclusivamente ai consigli degli enti.

1.3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali. (art.7, c.8).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art.1, c.167).

2.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art.1, c.168).

3. La Corte dei conti definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti commissioni parlamentari. (art.3, c.4, legge 14 gennaio 1994, n.20).

4. Le disposizioni regolamentari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 3, c. 57, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

4.1. A cura del dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, è trasmesso alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (art. 53, c. 14, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

4.2. Gli atti di spesa relativi ad affidamento di collaborazioni esterne, di importo superiore a 5.000,00 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5. Gli atti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a 5.000,00 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

6. Le conclusioni del controllo di gestione, di cui al referto della struttura operativa dell'ente alla quale è assegnata la funzione, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 198 bis, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

7. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

8. Gli enti devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione consuntiva annuale sui piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. (art. 2, c. 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

9. Eventuali inadempienze inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti alle società, consorzi o altri organismi che gli enti medesimi costituiscono o nei quali assumono partecipazioni, devono essere segnalate dall'organo di revisione alla sezione competente della Corte dei conti. (art. 3, c. 32, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

10. Le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione devono essere trasmesse annualmente, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

11. Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è attribuita la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sospensione – dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale – del potere di deliberare aumenti di tributi locali, ad eccezione della TARSU, di addizionali, di aliquote e di maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

Autonomia finanziaria*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno risorse autonome; stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali. (art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).

1.1. Per finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite, deve essere istituito un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

1.2. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della

persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite, sono destinate risorse statali aggiuntive.

1.3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; sui prestiti contratti è esclusa ogni garanzia dello Stato.

Controlli e verifiche esterne

1. L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica e alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.

2. A mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, il Ministero economia e finanze può acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti (art. 28, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

2.1. Il Ministero può, altresì, avvalersi del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno.

3. L'ispettorato per la funzione pubblica esercita compiti ispettivi, anche d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sul corretto conferimento degli incarichi e rapporti di collaborazione. (art.60, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

3.1. Al fine di corrispondere a segnalazioni circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze degli enti, l'ispettorato può richiedere chiarimenti e riscontri, con l'obbligo di rispondere entro 15 giorni.

3.2. A conclusione degli accertamenti, saranno individuate le eventuali responsabilità e sanzioni disciplinari, oltre che denunciate alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate.

3.3. Per l'esercizio delle funzioni ispettive è attivato un numero verde per le segnalazioni, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze. (art.10 bis, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

4. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, il dipartimento della funzione pubblica si avvale, per 4 anni, di un contingente di 30 segretari già in disponibilità. (art.10 bis, c. 2, 3 e 4, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

5. L'Istat è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica nazionale con la partecipazione anche degli enti locali. (art.10 bis, c.5, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

Servizi di controllo interno

1. Ai fini della realizzazione del controllo strategico, la direzione del servizio di controllo interno può essere affidata ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da tre membri, fra i quali viene nominato un presidente. (art.6, c.3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286).

1.1. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i compensi corrisposti agli organi di controllo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data

del 30 aprile 2010. (art. 6, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1.2. Il dimensionamento massimo del personale addetto ai servizi di controllo interno è pari al 10% delle unità complessivamente assegnate agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. (art.14, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.3. Gli Enti locali, ai quali la disciplina di cui ai punti precedenti non è automaticamente applicabile, definiscono il proprio sistema di controllo interno facendo utile riferimento ai principi contenuti nella norma

Composizione dei consigli

1. Il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20% rispetto alla composizione prevista dall'art. 37 del TUEL, con arrotondamento all'unità superiore. (art.2, c.184, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011 il consiglio comunale risulterà composto dal sindaco e da (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42):

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 12 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;
- h) 9 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, il consiglio provinciale risulterà composto dal presidente della provincia e da (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42):

- a) 36 membri, nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) 28 membri, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- c) 24 membri, nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- d) 19 membri, nelle altre province.

1.3. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri, non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

1.4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

2. Entro il 30 novembre 2010 sarà ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciale che avrà luogo a decorrere dal 2011. (art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

2.1. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali sarà efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Composizione delle giunte

1. Il numero degli assessori nei comuni è pari ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore. (art.2, c.185, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il sindaco. (art. 1, c. 1bis, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta comunale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42):

- a) 13, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti,
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;
- h) 3, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina di assessori, il sindaco può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. (art. 2, c. 186, lett. c, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

3. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

4. Il numero massimo degli assessori nelle province è pari ad un quarto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. (art. 2, c. 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

4.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il presidente della provincia. (art. 1, c. 1bis,lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

4.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta provinciale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a (art. 1, c.2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42):

- a) 10, nelle province con popolazione superiore a 1,4 milioni di abitanti;
- b) 8, nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti;
- c) 7, nelle province con popolazione superiore a 300 mila abitanti;
- d) 5, nelle province con popolazione fino a 300 mila abitanti.

4.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I consigli di quartiere non sono più previsti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, bensì solo in quelli con oltre 250.000 abitanti. (art.17, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

1.1. La possibilità di costituire circoscrizioni non è più consentito nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, bensì in quelli con oltre 100.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

1.2. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle elezioni successive all'1 marzo 2008. (art.42 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, le circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'art. 17 del TUEL, possono sussistere solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. (art. 2, c. 186, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Circondari provinciali

1. È soppressa la facoltà delle province di disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi di organizzare gli uffici ed i servizi. (art. 21, c. 1 e 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, abrogati dall'art. 2, c. 185bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

Difensore civico

1. La figura del difensore civico nei comuni, prevista dall'art. 11 del TUEL, è soppressa (art. 2, c. 186, lett. a, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1. Gli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010 cessano alla data di scadenza dell'incarico medesimo. (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.2. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di difensore civico territoriale.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

Direttore generale

1. La figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del TUEL, è soppressa nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti. (art. 2, c. 186, lett. d, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1. Gli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010 cessano alla data di scadenza dell'incarico medesimo. (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

Status amministratori locali

1. Dal 1° gennaio 2008, non hanno più diritto all'aspettativa (art.81, c.1, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267):

- a) i consiglieri comunali e provinciali;
- b) i presidenti delle circoscrizioni comunali, salvo che i comuni non rientrino nelle aree metropolitane;
- c) i consiglieri circoscrizionali;
- d) i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- e) i componenti degli organi delle unioni di comuni;
- f) i componenti degli organi dei consorzi tra enti locali.

1.1. I consiglieri in aspettativa durante lo svolgimento del mandato elettivo devono farsi carico degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

2. Dal 1° gennaio 2008, le indennità agli amministratori locali hanno subito le seguenti modifiche (art. 81, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- a) i gettoni di presenza per le effettive partecipazioni a consigli e commissioni non possono essere trasformati in indennità di funzione (**salvo che nel periodo dal 31 maggio al 31 luglio 2010**);
- b) l'ammontare complessivo mensile di gettoni di presenza dei consiglieri non può superare l'importo pari ad un quarto (rispetto al precedente 1/3) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (**un quinto dal 31 maggio 2010**);
- c) i consiglieri circoscrizionali, anche nei comuni non capoluogo di provincia, hanno titolo a percepire gettoni di presenza (**fino al 30 maggio 2010**);
- d) nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali (**dal 31 luglio 2010**), **salvo che nelle sole città metropolitane**;
- e) le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi;

f) le indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province e degli assessori sono articolati in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia;

g) le indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane, che erano attribuite nella misura massima del 50% di quelle previste per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità, **cessano dal 31 maggio 2010.**

2.1. Per effetto della riespansione del generale principio di omnicomprensività, non è consentito il cumulo tra l'indennità di funzione percepito in qualità di amministratore dell'ente locale ed il gettone di presenza erogato al medesimo amministratore, quale componente, designato dall'ente, in seno al consiglio dell'unione dei comuni. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 4/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

3. La normativa di riferimento per la corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, utile per operare gli adeguamenti delle indennità agli amministratori, è l'art. 156 del TUEL, per cui il criterio da applicare è quello della attualizzazione delle indennità alle dimensioni demografiche dell'ente rilevate alla fine del penultimo anno precedente e non già a quelle dell'ultimo censimento ufficiale. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 7/2010, depositata il 21 gennaio 2010*)

4. È soppressa la disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori locali con esclusione degli enti locali in dissesto e di quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. (*art.82,c.11, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. La possibilità di incrementare le indennità ed i gettoni di presenza è esclusa anche nel caso in cui il comune venga a trovarsi in classe demografica superiore per effetto dell'intervenuto superamento della soglia di abitanti (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 17 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

4.2. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

5. La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall'art.1, c.54, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che secondo l'Amministrazione Finanziaria aveva efficacia temporale non limitata al solo esercizio 2006, mentre pronunce della Corte dei conti ne ritenevano gli effetti limitati al solo anno 2006, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2, c.25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dal 1° gennaio 2008 è da ritenersi implicitamente abrogata. A decorrere dal 25 giugno 2008, tuttavia, la soppressione della disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori, di cui all'art.82, c.11, del TUEL, come modificato dall'art.76, c.3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, elimina la possibilità, fino al 2011, agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 13 ottobre 2008, n.15900/TU/00/82*).

5.1. L'art. 1, c. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

6. Sino all'anno 2011 è sospesa la possibilità di adeguamento triennale delle indennità e dei gettoni di presenza alle variazioni degli indici ISTAT. (*art. 61, c. 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità agli amministratori degli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono rideterminate con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (*art.61, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

7.1. Sono soggette a rideterminazione sia le indennità di funzione che i gettoni di presenza.

8. Dal 31 maggio al 30 luglio 2010, i consiglieri comunali e provinciali non hanno avuto il diritto a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ma ad una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. (art. 82, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

8.1. Dal 31 luglio 2010, i consiglieri comunali e provinciali hanno nuovamente titolo a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. (art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

8.1.1. I gettoni di presenza percepiti mensilmente non possono superare l'importo pari al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

8.1.2. Il calcolo va riferito in ogni caso all'importo della indennità di funzione del sindaco o presidente determinato ai sensi del D.M. 119/2000 senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82).

8.2. È soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti in misura, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dell'ente. (art. 82, c. 8, lett. e, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, soppresso dall'art. 5, c. 6, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

8.2.1. È soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai sindaci con popolazione inferiore a 10.000 abitanti determinata anche tenuto conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale.

9. Con D.M. interno che avrebbe dovuto essere adottato entro il 27 settembre 2010, le misure delle indennità di funzione, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, saranno ridotte per un periodo non inferiore a 3 anni di una percentuale pari al:

- **3%** per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

- **7%** per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e 1 milione di abitanti;

- **10%** per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. (*art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

9.1. Con il medesimo DM sarà determinato anche l'importo del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali.

10. Dal 31 maggio 2010, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. (art. 82, c. 2, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

10.1. Dal 31 luglio 2010 hanno nuovamente diritto a percepire l'indennità i consiglieri circoscrizionali delle sole città metropolitane.

10.1.1. Il gettone di presenza percepito dai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane non può superare l'importo pari al 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale.

11. Dal 31 maggio 2010, nessuna retribuzione o indennità e nessun gettone o emolumento può essere attribuito agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e, comunque, di forme associative di enti locali. (art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

12. Nessun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato può essere attribuito ai parlamentari nazionali od europei ed ai consiglieri regionali. (art. 83, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

13. Dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione. (art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

14. Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (art. 5, c.5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

14.1. Lo svolgimento di qualsiasi incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

15. Dal 31 maggio 2010, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. (art. 5, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

16. Non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza i componenti della conferenza dei capigruppo, ancorchè il regolamento del consiglio comunale equipari la conferenza alle commissioni consiliari. (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 31 marzo 2010, n. 15900/TU/00/82).

17. L'amministratore comunale che presta servizio come co.co.co. presso un'azienda si trova nella impossibilità di chiedere l'aspettativa e, pertanto, ha diritto a percepire l'indennità di funzione nella misura intera (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 marzo 2009, n. 15900/TU/00/82).

18. Dal 1° gennaio 2008 al 30 maggio 2010, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese. (art.84, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).

18.1. Nelle "altre spese", si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio. (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n.15900/TU/00/84).

18.2. Con decreto del ministero interno 12 febbraio 2009, sono fissate le misure del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009).

18.3. Gli enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi (art. 4, c. 1).

18.4. Gli enti dissestati e gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie devono ridurre le misure dei rimborsi di almeno il 5% (art. 4, c. 2).

18.5. Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. (art. 84, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

18.6. Dal 31 maggio 2010, per le missioni autorizzate fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e non più, anche, un rimborso forfettario onnicomprensivo per altre spese. (art. 84, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

18.7. Nelle "altre spese" si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio. (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n. 15900/TU/00/84).

18.8. Non ha, quindi, più effetto il DM 12 febbraio 2009 che fissava le misure del rimborso delle spese, oltre a quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali.

19. È confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente. (art. 84, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

19.1. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali (comuni superiori a 5.000 abitanti) e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. (art.77 bis, c.13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

19.2. Per usufruire del diritto al rimborso spese è sufficiente la presentazione, da parte dei consiglieri, di una dichiarazione sostitutiva attestante che la presenza presso la sede degli uffici era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82).

19.3. La disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2009 e non si applica ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali.

19.4. La disposizione si applica sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici dell'ente per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 marzo 2009, n. 15900/TU/00/84).

20. Causa di rimozione degli amministratori locali è anche la mancata osservanza degli obblighi in materia di smaltimento rifiuti (art. 142, c. 1 bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Forme associative

1. Dal 1° gennaio 2010 (termine già rinviato una prima volta dall'1 aprile al 30 settembre 2008 e, successivamente, al 1° gennaio 2009), i comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni per gestire il medesimo servizio. (art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

1.2. In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, sono soppressi i consorzi di funzioni tra gli enti locali ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM). (art. 2, c. 186, lett. e, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

2.1. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

2.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

3. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011), sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

3.1. Entro il 31 marzo 2011 le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO.

3.2. Ogni atto compiuto dalle ATO dopo il 1° aprile 2011 è da considerarsi nullo.

3.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

3.4. La proroga del regime giuridico disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

Comunità montane

1. Dal 1° gennaio 2010, cessano del tutto i trasferimenti statali già erogati alle comunità montane (art.2, c.187, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1. La norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 326 del 3 novembre 2010 dalla Corte costituzionale (depositata in cancelleria il 17 novembre 2010)

Enti statali, regionali e locali*

1. Le funzioni di enti, agenzie od organismi statali e regionali accorpati o soppressi in quanto coincidenti in tutto o in parte con quelle assegnate agli enti locali, sono riallocate agli enti locali medesimi. (art.2, c.33, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2. Comuni e province devono sopprimere enti, agenzie ed organismi istituiti dagli stessi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi. (art.2, c.34, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Responsabilità patrimoniale*

1. Gli amministratori, i dipendenti ed i revisori degli enti locali sono tenuti all'obbligo di denuncia alla procura della Corte dei conti di fatti dannosi per il pubblico erario che, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e completa. (artt.93 e 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; nota procuratore generale Corte dei conti, 2 agosto 2007, n.9434/2007P).

2. Analogo obbligo sussiste per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed istituzioni e delle società a partecipazione pubblica.

Giudizi di responsabilità*

1. Il procedimento di appello nei riguardi di sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi fino al 31 dicembre 2005, su istanza dei condannati, può essere definito con una somma compresa tra il 10% ed il 20% del danno quantificato in sentenza. (art.1, c.231, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. La Corte dei conti decide con decreto in camera di consiglio e, in caso di accoglimento dell'istanza, determina la somma dovuta, in misura non superiore al 30% del danno quantificato in primo grado, e stabilisce il termine per il versamento. (art.1, c.232).

1.1. Il pagamento del danno quantificato come sopra estingue il giudizio. (art.1, c.233).

Poteri sostitutivi*

1. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di forme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
- b) grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- c) tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica;
- d) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(art.120, c.2, Costituzione).

1.1. Nei casi di cui al punto precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, decorso il quale il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario. (art.8, legge 5 giugno 2003, n.131).

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2011, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (art.1, c.1, D.L.29 dicembre 2010, n.225).

1.2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art. 1, c.1, D.L.29 dicembre 2010, n.225).

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

3. I consigli comunali e provinciali sono sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti, da parte degli amministratori, con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, ovvero risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica (art. 143, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

3.1. Le verifiche sui collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile da cui consegue lo scioglimento dei consigli possono riguardare non solo gli amministratori, ma anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente.

3.2. Nella proposta di scioglimento sono indicati anche gli amministratori ritenuti responsabili.

3.3. Lo scioglimento del consiglio comporta per gli amministratori responsabili l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si

svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo.

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Medie nazionali risorse correnti

1. Con D.M. 17 luglio 2008 sono state individuate le medie nazionali pro-capite delle risorse correnti dei comuni, per fascia demografica, e la media unica nazionale per le province, a valere per il triennio 2008-2010. (in *G.U. n.188 del 12 agosto 2008*).

Avanzo di amministrazione*

1. L'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione dell'ultimo esercizio chiuso può essere utilizzato anche per l'estinzione anticipata di prestiti. (art.187, c.2, lett. b, *D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Ammortamento dei beni*

1. L'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa. (art.167, c.1, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

Organo di revisione

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (fino al 31 dicembre 2006 il revisore unico era previsto nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). (art.234, c.3, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. La disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell'incarico. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.2. Qualora prima della scadenza dell'incarico venisse a mancare uno dei componenti, si deve procedere alla integrazione del collegio e la durata dell'incarico affidato al nuovo componente sarà limitata sino alla naturale scadenza dell'organo collegiale.

1.3. Al rinnovo dell'organo, con la nomina di un solo revisore, nei comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, può essere utilizzato quale limite massimo del compenso attribuibile quello attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti

1.4. In relazione alla modifica normativa dovrà, comunque, essere aggiornato il decreto di fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione, per cui il consiglio comunale potrà riservarsi la possibilità di incremento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti nel decreto di prossima emanazione.

2. Il collegio dei revisori resta composto da tre membri nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione da 15.000 abitanti. (art.234, c.1, *D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

2.1. Quantunque non espressamente abrogata, non trova più attuazione la disposizione di cui all'art. 234, comma 2, lett. c), del TUEL, secondo la quale uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri, essendo divenuta, di fatto, inapplicabile per effetto della soppressione (disposta dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6964*).

2.2. Non hanno alcun rilievo esterno le disposizioni del regime transitorio (fino al 31 dicembre 2016) che disciplinano il passaggio dall'originario sistema, articolato su due ordini professionali, a quello definitivo, imperniato sull'unico albo professionale, riguardando queste solo le modalità di composizione dei consigli dell'ordine.

2.3. Dal 1° gennaio 2008, pertanto, i componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) due tra gli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. La revisione economico finanziaria resta affidata ad un solo revisore nelle unioni di comuni e nelle comunità montane. (art.234, c.3, *D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

4. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampa mafioso, l'incarico di revisore dei conti è risolto di diritto, se non rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, *legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 15/2007*).

4.1. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio, gli incarichi che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (art. 143, c. 6, *D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

5. Con D.M. 20 maggio 2005 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli enti locali, da ultimo fissati con il D.M. 31 ottobre 2001. (in *G.U. n.128 del 4 giugno 2005*).

5.1. Con il medesimo decreto sono rideterminate le medie nazionali della spesa corrente preventiva annuale pro-capite e della spesa preventiva annuale pro-capite per investimenti, al di sopra delle quali è applicabile la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per ciascun indicatore.

5.2. I limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'Iva.

5.3. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo e, pertanto, decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare adottata.

5.4. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i compensi corrisposti agli organi di controllo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. (art. 6, c. 3, *D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 aprile 2010, n. 122*).

6. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, sono tenuti a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento. (art.145 bis, c.3, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*).

6.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

7. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo aggiornamento degli elenchi contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio da parte del ministero economia e finanze ed alla loro conservazione per almeno 5 anni. (art.1, c.738, *legge 27 dicembre 2006, n.296*).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante

organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

8.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n.266).

8.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).

8.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n.266).

8.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n.266).

8.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

8.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

8.7. L'organo di revisione deve certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti locali devono trasmettere annualmente, entro il 31 maggio, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

8.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).

8.9. Il modello di rilevazione dei costi predisposto dal Ministero dell'economia e finanze è integrato da schema con ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (art.67, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

8.10. La documentazione annualmente trasmessa all'organo di revisione per la certificazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente. (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

8.11. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni e degli adempimenti connessi alla contrattazione integrativa. (art.67, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

9. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (art.23, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

10. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

10.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto

degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art.1, c.167)

10.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

10.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art.1, c.168).

11. Dell'organo di revisione può avvalersi il ministero dell'economia e finanze, a mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, per acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti. (art.28, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

12. L'organo di revisione è tenuto ad asseverare l'adeguatezza dei provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali alle società, consorzi o altri organismi che vengono costituiti o partecipati. (art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).

13. Sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale la verifica del rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, in caso di affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali a società in house ed in tutti i casi in cui il capitale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante. (art. 8, c. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

14. L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).

14.1. Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.

15. L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione del bilancio di previsione ed a quella del conto di bilancio. (art. 161, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

16. L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione annuale del saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno (art. 1, c. 110, legge 13 dicembre 2010, c. 220)

17. L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento dell'elaborazione, aggiornamento e conservazione per almeno 5 anni degli elenchi contenenti tutti i dati delle operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio. (art. 1, c. 738, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti. (art.198 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i compensi corrisposti agli organi di controllo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data

del 30 aprile 2010 (art. 6, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.2. Il destinatario della trasmissione dei referti è la competente sezione regionale di controllo. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 ottobre 2004, n.16*).

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con esclusione di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (*art.26, c.3 bis e 4, legge 23 dicembre 1999, n.488*).

2.1. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

Enti locali strutturalmente deficitari*

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

1.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2*).

1.3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2*).

2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

3. Con D.M. 24 settembre 2009 sono stati aggiornati i parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari. (*in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009*).

3.1. I nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009.

3.2. Con circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, n. F.L. 4/2010 del 3 marzo 2010 e n. F.L. 9/2010 del 7 maggio 2010, sono fornite istruzioni circa l'applicazione dei parametri.

Enti locali dissestati*

1. Sono approvati i nuovi criteri applicativi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000. (*circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale locale, 27 luglio 2007, n. F.L. 16/2007*).

1.1. I criteri applicativi della procedura ed il modello che la commissione straordinaria per la prosecuzione del dissesto deve redigere per la conseguente approvazione ministeriale, sono disponibili sul sito del ministero dell'interno – finanza locale – studi, comunicazioni e commenti. (*comunicato 30 luglio 2007*).

2. Con D.M. 9 dicembre 2008 sono stati definiti, per il triennio 2008-2010, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto. (*in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2009*).

2.1. Il rapporto medio per i Comuni, divisi in classi demografiche, è il seguente:

fino a 999 abitanti	1/110
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/154
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/172
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/156
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/121
oltre 249.999 abitanti	1/95

2.2. Il rapporto medio per le Province, divise in classi demografiche, è il seguente:

fino a 299.999	1/720
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/809
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/1113
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1310
oltre 2.000.000 abitanti	1/1462

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione. (*art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*).

4. Non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia delle delegazioni di pagamento per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti. (*art.255, c.10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. La nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente partizione di competenze per procedure di dissesto già in essere. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

5. Ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono allegare, a corredo dell'ipotesi stessa, il nuovo modello F contenente dati e notizie utili per la relativa valutazione. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 maggio 2008, n. F.L. 3/2008*).

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Il riordino del sistema dei trasferimenti statali è rinviato a data da determinare. (art.27, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).
2. Per la determinazione dell'attribuzione di trasferimenti erariali a comuni e province, viene presa a riferimento la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati Istat. (art.156, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
3. I trasferimenti sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006, all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007, all'art. 2, c. 2, della legge finanziaria 2008, e all'art.2 quater, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (art. 4, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)
- 3.1. Il contributo ordinario è incrementato in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).
4. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione provinciale 1% all'Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- 4.1. La compartecipazione 2011 sarà calcolata sul gettito netto dell'imposta riferito all'anno 2008. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).
5. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione comunale dello 0,69% al gettito dell'Irpef, i trasferimenti statali sono stati ridotti in misura proporzionale alla riduzione del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invariazione delle risorse. (art.1, c.190, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- 5.1. La riduzione dei trasferimenti, determinata, per l'anno 2007, sul gettito Irpef 2005, nella misura dell'11,07% del fondo ordinario, resta consolidata negli anni successivi.(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).
6. I trasferimenti erariali sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito derivante agli enti locali dalle modifiche apportate all'Irpef. (art.1, c.10, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- 6.1. Le modalità attuative sono definite con D.M.
7. Un fondo annuo dell'ammontare massimo di 33.569.698,00 è destinato a favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni e compiti amministrativi loro conferiti. (art.52, c.8, legge 23 dicembre 2000, n.368).
- 7.1. Il fondo viene utilizzato in caso di effettive sopravvenute esigenze valutate dalla presidenza del consiglio dei ministri.
- 7.2. Il fondo è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite in attuazione dell'art.118 della Costituzione. (art.1, c.60, legge 30 dicembre 2004, n.311).
8. A decorrere dall'anno 2007, la maggiorazione di 10 milioni di euro sui trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano è attribuita per il 40% ai soli comuni confinanti con i territori delle

province autonome e per il restante 60% agli altri comuni delle province interessate. (art.1, c.494, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dell'art.1, c.709, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

8.1. Il riparto è affettuato per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio.

9. Per l'anno 2011 è confermato il contributo di 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo. (elenco I, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

10. Il contributo sul fondo sviluppo investimenti attualmente erogato a fronte dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti resta invariato, sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso, anche se i mutui hanno formato oggetto di estinzione anticipata, a termini dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (patto di stabilità interno), oppure di novazione, a termini dell'art. 61, c. 3, della medesima legge 448/98. (circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 aprile 1999, n. F.L. 19/99).

10.1. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).

11. Per l'anno 2010 è attribuito a tutti i comuni un contributo di 200 milioni di euro, il cui riparto, in proporzione alla popolazione residente, è operato con DM interno. (art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

11.1. Con D.M. 10 dicembre 2010 è stata disposta la ripartizione del contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2010. (in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010)

12. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 300 milioni di euro. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

12.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

13. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 1.500 milioni di euro. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

13.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

14. La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 12. e 13. è effettuata con D.M. interno annuale, secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di principi che tengano conto:

- a) delle misure adottate per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- b) della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente;

c) del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

(art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

14.1. I criteri e le modalità del riparto delle riduzioni avrebbero dovuto essere deliberati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 29 ottobre 2010, per l'anno 2011, e dovranno esserlo entro il 30 settembre dell'anno precedente, per gli anni successivi.

14.1.1. In caso di mancata deliberazione della conferenza, il D.M. è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione con criteri proporzionali.

14.1.2. Con D.M. 9 dicembre 2010, non essendo stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle riduzioni entro il 29 ottobre 2010, è stata determinata la riduzione con criteri proporzionali per l'anno 2011. (in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010)

14.2. La riduzione dei trasferimenti non rileva per l'attuazione del federalismo fiscale.

15. I trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali saranno ridotti nella misura delle entrate erariali venute meno allo Stato per effetto dei trasferimenti di beni in attuazione del federalismo patrimoniale. (art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010).

15.1. Le modalità della riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al trasferimento dei beni, sono determinate con DD.P.C.M.

16. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) i contributi ordinari sono ridotti dell'ammontare del contributo annuale non più dovuto da comuni e province all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (art. 7, c. 31sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

16.1. La proroga del regime giuridico, disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

17. I criteri della riduzione sono definiti con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 ottobre 2010.

18. A decorrere dall'anno 2011, è istituito un fondo di 50 milioni di euro in favore dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, al fine di agevolare i piani di rientro. (art. 14, c. 14bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

18.1. Con D.M. economia e finanze saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo.

19. Per il solo anno 2011, in favore dei comuni soggetti al patto di stabilità interno, è istituito un fondo di 60 milioni di euro, per il pagamento degli interessi maturati per ritardato pagamento dei fornitori (art. 1, c. 59, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

19.1. Con D.M. interno saranno stabiliti criteri e modalità per il riparto fra i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e che registrano un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale (art. 1, c. 60).

Trasferimenti statali – Spesa personale

1. A decorrere dall'anno 2004 i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'art.12, c.1, legge 28 dicembre 1986, n.730, sono consolidati nella misura attribuita per l'anno 2003. (art.3, c.51, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno direzione centrale finanza locale, 26 gennaio 2005, n. F.L. 1/05).

1.1. Il personale di cui al punto precedente è quello assunto in relazione ai terremoti:

- del 1968 in Sicilia;
- del 1979 in Umbria e Lazio;
- del 1980 in Campania e Basilicata;
- del 1984 in Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Campania.

1.2. 'E venuto meno l'obbligo, per i comuni interessati, di certificare il mantenimento del

requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi a pena di riduzione del contributo nella misura del 10% annuo. (art.1, c.53, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. A decorrere dall'anno 2006, un fondo di 220 milioni di euro è destinato anche agli enti locali a fronte dei maggiori oneri contrattuali del biennio 2004-2005, per la quota di incremento dello 0,70% rispetto alla complessiva crescita delle retribuzioni del 5,01% derivante dall'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto del Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005. (art.1, c.178, legge 23 dicembre 2005, n.266).

2.1. I trasferimenti sono attribuiti a seguito del riparto del fondo con i criteri e le modalità approvati con D.M. 18 ottobre 2006 (in G.U. n.260 dell'8 novembre 2006).

2.2. Ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'anno 2006, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) unità di personale a tempo determinato e indeterminato comunicate in sede di conto annuale 2004;

b) benefici medi pro-capite decorrenti dal 31 dicembre 2005, a valere sull'anno 2006 previsti dal CCNL.

2.3. Sono esclusi dal riparto gli enti che non hanno presentato il conto annuale del personale.

3. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5).

3.1. Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato alla circolare del Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96. (in G.U. n.243 del 16 ottobre 1996).

4. A decorrere dall'anno 2008, una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria. (art.3, c.138, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5. Agli enti locali è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale dipendente dalla società per azioni FIME assunto dagli enti stessi. (art.1, legge 23 luglio 1998, n.251).

5.1. Per la definizione ed erogazione del contributo agli enti locali che hanno assunto personale di Istituti Finanziari Meridionali (ex Fime), gli enti interessati devono trasmettere certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 alla prefettura competente per territorio entro il 30 aprile 2010. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 marzo 2010, n. F.L. 6/2010).

5.2. Per il rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2010 e per ogni anno successivo, il certificato dovrà essere trasmesso direttamente al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, entro il termine del 20 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, pena la mancata erogazione del contributo.

Trasferimenti statali – Fondo anziani

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 45 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione

residente, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 25%. (art. 2, c. 23, lett. a), legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.1. Il fondo è assegnato ad incremento del 30% del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef.

1.1.1. In caso di insufficienza del fondo, il contributo spettante a ciascun comune è ridotto proporzionalmente.

1.2. L'assegnazione 2010 è stata operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. (art. 1, c. 703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 23, lett. a), legge 23 dicembre 2009, n. 191)

Trasferimenti statali – Fondo minori

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 81 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 4,5%. (art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.1. Il fondo è assegnato ad incremento del 30% del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef.

1.1.1. In caso di insufficienza del fondo, il contributo spettante a ciascun comune è ridotto proporzionalmente.

1.2. L'assegnazione 2010 è stata operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale. (art. 1, c. 703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

Trasferimenti statali – Fondo ordinario investimenti

1. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti e fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, il contributo a favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (art. 2, c. 23, lett. c), legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

2. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti. (art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, esclusa l'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non è finanziato dal 2005. Il contributo sul fondo era riservato per l'80% ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane.

Trasferimenti statali – Fusioni di comuni e funzioni associate

1. Con D.M. 1 settembre 2000, n.318, è stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali. (in G.U. n.257 del 3 novembre 2000).

1.1. I contributi a favore delle unioni di comuni e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni. (art.1.-quater, c.7, D.L. 31 marzo 2003, n.50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n.116).

1.2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. (art. 1 quater, c.8).

1.3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

1.4. Ai comuni derivanti da procedure di fusione spettano il 15% del totale dei fondi erariali annualmente destinati.

1.5. Alle unioni di comuni spettano il 60% del totale dei fondi.

Trasferimenti statali – MIUR

1. A decorrere dall'anno 2008, il ministero pubblica istruzione. provvede a corrispondere ai comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (art.33 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

1.1. Il fondo viene ripartito in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

1.2. Le istituzioni scolastiche non sono più tenute, a decorrere dall'anno 2008, a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio.

Trasferimenti statali – Compensativo ICI rurale

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009. Non resta più a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato. (art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286; art. 24ter, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono stati ridotti in misura proporzionale. (art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

1.3. Per l'anno 2008, il minor contributo è stato determinato utilizzando prioritariamente i dati contenuti nella certificazione del maggior gettito resa per l'anno 2007 (73 milioni di

euro) e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale. (art. 2, c. 3, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

1.4. Il maggior gettito Ici, è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (in G.U. n.80 del 4 aprile 2008).

1.4.1. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati hanno conservato validità anche per l'anno 2008. (art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

1.5. Il minore accertamento 2008 dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è stato compensato da un maggiore accertamento convenzionale di pari importo, anziché sulla risorsa Ici come nell'anno 2007, a titolo di trasferimenti erariali, che i Comuni sono stati autorizzati ad operare. (art.2, c.2, D.L.7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

1.5.1. L'accertamento convenzionale rileva ai fini del risultato contabile d'amministrazione. (art.2, c.4, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

1.6. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno ha corrisposto a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito in legge e fatto salvo dall'art. 2, c. 251, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.6.1. Ai fini dell'erogazione del conguaglio 2009, i comuni hanno dovuto trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 (rinviato dal 31 marzo 2010), a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.6.2. Modalità e termini della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero economia e finanze 7 aprile 2010 (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010).

1.6.3. La mancata presentazione della certificazione, comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo 2010. (art. 2, c. 24bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.7. Per l'anno 2010, il trasferimento statale sul fondo ordinario è stato ridotto di 179,42 milioni di euro, in relazione al presunto maggior gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009, di cui al precedente punto 1.6.1., rispetto a quello certificato nel 2007 e reso valido anche per il 2008. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

1.7.1. La differenza fra la riduzione 2010 e l'importo certificato relativo all'effettivo maggior gettito Ici 2009, può essere, comunque, prevista in bilancio quale trasferimento statale.

1.7.2. La riduzione del trasferimento statale 2010 sarà adeguata all'importo certificato dal singolo comune, a conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni da parte del ministero dell'interno.

1.7.3. Sono stati rideterminati i trasferimenti compensativi ICI rurale per gli anni 2009 e 2010, la cui erogazione è rinviata all'acquisizione dei necessari fondi di cassa, per l'anno 2009, e all'integrazione dei fondi di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2010 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 novembre 2010).

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (art.1, c.4,D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

1.1. La prima certificazione del minor gettito accertato è stata trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

1.2. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 è stato di euro 2.864 milioni, a fronte di 3.022 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 15 febbraio 2008 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ossia il 94,75% del gettito attestato dai comuni. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 dicembre 2008).

1.3. Il fondo disponibile ripartito ai comuni per l'anno 2009 è di euro 2.604 milioni, a fronte di 3.360 milioni di euro attestati con la definitiva certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007, venuto meno negli anni successivi.

1.3.1. Sulla base di tale ultima certificazione trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, sono state rideterminate per ciascun comune le spettanze anno 2008, rapportate al fondo di 2.864 milioni di euro, e anno 2009, rapportate al fondo di 2.604 milioni di euro. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 novembre 2009).

1.4. A copertura parziale della minore compensazione per l'anno 2008, il fondo è integrato di 156 milioni di euro (art. 2, c. 127, lett. a, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.4.1. A copertura totale della minore compensazione per l'anno 2008, la differenza di 340 milioni di euro è stata finanziata sul bilancio statale 2011.

1.5. Per gli anni 2009 e successivi, il fondo è integrato annualmente, a totale copertura, di 760 milioni di euro (art. 2, c. 127, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.6. Nel fondo viene, quindi, stabilizzata una compensazione pari a 3.364 milioni di euro, equivalente ai minori introiti certificati.

1.7. Il trasferimento compensativo riconosciuto a ciascun comune viene erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

Trasferimenti statali – Compensativo ICI fabbricati ctg. D

1. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

1.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (art.64, c.2).

1.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

1.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).

1.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

1.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

1.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

1.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

2. Le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo catastale D, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005, anche se già presentate, dovevano essere trasmesse al ministero interno, a pena di decadenza, entro il 30 ottobre 2010, corredate da un'attestazione del responsabile del servizio finanziario ed asseverate dall'organo di revisione. (art. 2 quater, c. 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; art. 14, c. 33quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. L'adempimento, relativo agli anni dal 2001 al 2005, doveva essere rispettato da tutti i comuni che hanno registrato minori entrate, al fine di ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti statali. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 dicembre 2008, n. F.L. 6/2008*).

2.2. Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso è comprensivo anche delle perdite accertate negli anni precedenti, come da certificazione prevista dal D.M. 1 luglio 2002, n. 197.

2.3. Le certificazioni dovevano essere corredate da separata attestazione del responsabile del servizio finanziario e da asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

2.4. Le certificazioni dovevano essere trasmesse alla Prefettura territorialmente competente. In mancanza, è venuto meno il titolo alla corresponsione del contributo statale, anche se precedentemente riconosciuto.

2.5. Mantengono validità gli effetti delle dichiarazioni presentate per gli anni successivi al 2005.

2.6. Il dato delle spettanze 2010, provvisoriamente uguale a quello del 2009, è soggetto a variazioni conseguenti alle verifiche in atto sulle certificazioni presentate (nota metodologica spettanze per il 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

Trasferimenti statali – Compensativo ICI oratori

1. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'Ici degli immobili destinati alla attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, ragguagliato per ciascun comune al gettito riscosso nell'esercizio 2002. (*art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206*).

1.1. I trasferimenti aggiuntivi non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

1.2. Le modalità per la quantificazione del minore gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con D.M. 25 maggio 2005.

Trasferimenti statali – Compensativo imposta pubblicità

1. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'imposta pubblicitaria o del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle insegne viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'esercizio 2001. (*art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

1.1. I trasferimenti aggiuntivi, a decorrere dal 2002, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

1.2. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministero economia e finanze 7 gennaio 2003. (*in G.U. n.79 del 4 aprile 2003*).

1.3. Entro il 19 maggio 2003 i comuni hanno trasmesso alle prefetture competenti per territorio il modello di certificazione approvato con il predetto D.M. attestante le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione.

1.4. L'erogazione del trasferimento complessivo avviene a favore dei soli enti che hanno fatto pervenire al Ministero interno le certificazioni entro il 20 novembre 2003. (*circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 novembre 2003, n. F.L. 36/2003*).

Trasferimenti statali – Riduzione costi politica

1. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Nell'applicazione delle riduzioni avrebbe dovuto tenersi conto degli effettivi risparmi di spesa certificati da ciascun ente.

1.2. Il modello di certificazione, con le modalità di trasmissione dei dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, da presentare alla prefettura competente entro il 31 ottobre 2008, è stato approvato con D.M. 15 luglio 2008. (*in G.U. n.170 del 22 luglio 2008*).

1.3. La certificazione ha consentito di quantificare l'ammontare effettivo delle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008 (42,6 milioni di euro) e l'eventuale differenza con la riduzione del fondo (270,4 milioni di euro). (*art.2, c.32*).

1.3.1. Con D.M. 30 ottobre 2009 è stato quantificato l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa per ciascun ente locale adempiente all'obbligo di certificazione. (*in G.U. n. 276 del 26 novembre 2009*).

1.4. Agli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento,

in caso di riduzione dei trasferimenti sul fondo ordinario maggiore rispetto al risparmio effettivo di spesa certificato, è stato corrisposto un trasferimento compensativo, previo adeguamento con D.M. della dotazione del fondo ordinario nei limiti di 100 milioni di euro.

1.4.1. Il reintegro ha consentito la copertura parziale (37%) delle minori spese rispetto alla riduzione del fondo per l'anno 2008.

1.4.2. Dall'anno 2009 la riduzione di 313 milioni di euro è operata senza alcuna disposizione di reintegro parziale.

2. Dall'anno 2009, il fondo ordinario è ridotto di ulteriori 250 milioni di euro (200 per i comuni, 50 per le province) per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali. (*art. 61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3. Nell'anno 2010, il fondo ordinario è ridotto di un 1 milione di euro, per le province, e di 12 milioni di euro, per i comuni, in proporzione alla popolazione residente (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

3.1. La rideterminazione per ciascun ente è operata con D.M. 3 giugno 2010 (*comunicato, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 22 giugno 2010*).

4. Dall'anno 2011, il fondo ordinario è ridotto di 5 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 86 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

4.1. La rideterminazione per ciascun ente sarà operata con D.M.

5. Dall'anno 2012, il fondo ordinario è ridotto di 7 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2012 e per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 118 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2012 e per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

6. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il fondo ordinario sarà ridotto dell'ammontare da determinarsi con legge dello Stato nei confronti delle province e dei comuni per i quali il rinnovo dei consigli ha luogo in quegli anni ed a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni 2011 e 2012, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

7. La riduzione del fondo ordinario di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 non si applica ai comuni ed alle province delle regioni a statuto speciale e province autonome, che disciplineranno secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Trasferimenti statali – ex comunità montane

1. Dal 1° gennaio 2010, cessano i trasferimenti statali già erogati alle comunità montane (*art. 2, c. 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1sexies, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

1.1. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse assegnate nel 2009 alle comunità montane è trasferito ai comuni appartenenti alle comunità montane ed è ripartito con D.M. interno da emanare. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

1.2. La norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 326 del 3 novembre 2010 dalla Corte costituzionale (depositata in cancelleria il 17 novembre 2010).

Trasferimenti statali - fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. (*art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488*).

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. La modifica intervenuta con la legge finanziaria 2007, che limita la contribuzione statale ai soli casi di esternalizzazione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (*art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.4. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. (Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).

1.5. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.6. La certificazione limitata agli oneri per Iva sui soli servizi a tariffa decorre dall'anno 2007, ossia da quella presentata entro il 31 marzo 2008, riferita al quadriennio 2004/2007. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 marzo 2008*).

1.7. Resta ferma la validità delle certificazioni presentate fino al 31 marzo 2007.

1.8. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

1.9. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

2.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

2.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. *(Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 3/2010).*

2.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

2.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

2.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2.7. La mancata presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il 30 aprile della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. *(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009).*

2.8. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Trasferimenti statali enti commissariati

1. A decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie degli enti locali commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali, previa presentazione di richiesta. *(art.1, c.704, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

1.1. Il trasferimento a rimborso degli oneri ha vincolo di destinazione per spese di investimento.

2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, agli enti locali i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso e che si trovino in tale condizione al 1° gennaio di ciascun anno, è corrisposto un contributo, fino ad un importo complessivo di 30 milioni di euro annui, da destinare alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche. *(art.1, c.707, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

2.1. Al riparto delle somme si provvede in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quale parametro pro-capite, in favore degli enti locali che si trovino nella situazione sopra evidenziata alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009.

2.2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

3. I trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione all'Irpef spettanti per l'intero esercizio in favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria, sono erogati in unica soluzione. *(art.1, c.705, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

3.1. Qualora la richiesta pervenisse ad esercizio già avviato, l'anticipazione complessiva riguarderà gli importi ancora da erogare.

4. A decorrere dall'anno 2007, gli oneri per il personale assegnato, in posizione di comando o distacco, agli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono posti a carico dello Stato. *(art.1, c.706, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

4.1. Gli oneri, qualora anticipati dai comuni, sono rimborsati sul finanziamento autorizzato di 5 milioni di euro annui. *(circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 febbraio 2007, n. F.L. 3/2007, e 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

5. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno. *(art.145 bis, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).*

5.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso. *(art.145 bis, c.1).*

5.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuati a decorrere dall'esercizio successivo sui trasferimenti erariali correnti e sulle quote di compartecipazione al gettito Irpef.

Trasferimenti statali – Erogazione

1. Nelle more della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministero interno 21 febbraio 2002. *(art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

1.1. I contributi ordinario, consolidato e perequativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre.

1.2. Il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, quale concorso statale sulle rate di ammortamento dei mutui, è erogato in due rate, rispettivamente, per il 60% entro il mese di maggio e per il restante 40% entro il mese di ottobre.

1.3. Il contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questo assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

1.4. Il contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, è erogato in unica rata entro il mese di giugno

1.5. Il contributo compensativo del minor importo Ici accertato sulle abitazioni principali, è erogato per il 50% entro il 16 giugno e per il 50% entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. *(art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

1.6. I contributi previsti da altre disposizioni normative, se non diversamente disciplinato, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

2. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti. (*art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289*)

2.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

2.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

3. Le somme ancora dovute allo Stato al 31 dicembre 2009, per incapienza dei trasferimenti statali su cui operare le riduzioni, a far data dall'1° gennaio 2010 sono versate in venti annualità, maggiorate dagli interessi legali (*art. 2, c. 231, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

3.1. Entro il 31 marzo 2010, il ministero interno fa pervenire agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili*

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, inizialmente istituita nella misura di leuro per passeggero imbarcato e per il solo anno 2004, è diventata permanente. (*art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

1.1. L'addizionale nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 40% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:

a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

1.3. La quota del fondo ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi è raddoppiata, passando dall'iniziale 20% al 40% del fondo medesimo.

1.4. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento. (*circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*).

2. Con D.M. 8 maggio 2006 sono disciplinate le modalità di ripartizione della quota del 40% del fondo a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale. (*in G.U. n.133 del 17 maggio 2006*).

2.1. Il fondo è ripartito attribuendolo ai comuni, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti.

2.2. La definizione dei conguagli sarà operata una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.

2.3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più comuni, il riparto tra i comuni interessati è disposto secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Con il D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c.10, della legge 27 dicembre 1997, n.449. (*in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998*)

2. L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. (*art. 1, c. 2*).

2.1. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. (*art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

3. I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8%. (*art. 1, c. 3*)

3.1. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, le aliquote di addizionale applicabili non potevano essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002. (*art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

3.2. La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota è cessata dal 2007 (*art. 1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

3.3. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale comunale all'Irpef, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

3.4. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

4. I consigli comunali possono stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (*art.1, c.3 bis*).

5. La deliberazione di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare facoltativamente a partire dall'anno successivo, per un importo massimo annuo dello 0,8% deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere per i periodi d'imposta dell'anno successivo. (*art.1, c.3*).

5.1. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

5.2. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

5.3. L'esecutività della deliberazione, viene differita alla data di pubblicazione su sito informatico.

5.4. Le modalità per la pubblicazione e l'individuazione del sito sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

5.5. Con D.M. 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le

deliberazioni dei comuni relative all'addizionale comunale all'Irpef. (in G.U. n.130 del 6 giugno 2002).

5.6. La pubblicazione sul sito internet denominato www.finanze.it deve essere effettuata a cura dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze, al quale i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale Irpef devono inviare copia conforme all'originale della deliberazione.

5.7. L'invio deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax, oppure per estratto mediante posta elettronica.

5.8. Una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti della variazione di aliquota si producono sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito. (circolare Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 22 ottobre 2001, n.92).

6. Al pagamento dell'addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l'Irpef. (art. 1, c. 4).

6.1. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce. (art. 1, c. 4).

7. Fino all'anno 2006, la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è stata effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi è avvenuto sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue (art.1, c.7):

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.

8. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale è stato eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296).

8.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007).

8.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

8.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di- Addizionale comunale all'Irpef" esente da spese. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007; comunicato ministero interno, 11 marzo 2009).

9. Sono resi disponibili dall'agenzia delle entrate, attraverso il sistema SIATEL i dati relativi alle somme accreditate, suddivise per anno d'imposta. (comunicato stampa, agenzia delle entrate, 8 febbraio 2010).

10. Dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'Irpef che non abbiano l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno – "compartecipazione delle province e dei comuni delle

regioni a statuto ordinario al gettito dell'Irpef". (art. 4, c. 4bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

10.1. Sul medesimo capitolo sono riversate le somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

10.2. In data 25 marzo 2010 è stata erogata la residua disponibilità dei fondi relativi all'addizionale affluiti sulla contabilità speciale n. 1903, che è chiusa alla data del 1° aprile 2010. (nota ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 marzo 2010, n. 2112).

11. Con decreto del direttore centrale finanza locale, 1 luglio 2010, n. 6968, sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai comuni a titolo di rimborso dei minori introiti 2009 e 2010 dell'addizionale Irpef causati dalle disposizioni di cui all'art. 1, c. 10,11,13 e 15, legge 28 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'art. 6, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.1. I dati relativi ai trasferimenti compensativi sono stati inseriti nelle spettanze 2010 per "altri contributi generali" (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 luglio 2010).

11.1.1. L'erogazione degli importi spettanti per il trasferimento compensativo 2010 è stata operata il 6 luglio 2010.

11.1.2. All'erogazione degli importi spettanti per il trasferimento compensativo 2009 dovrà ancora provvedersi.

Compartecipazione comunale all'Irpef*

1. Non sono state prorogate dall'anno 2007 le disposizioni in materia di compartecipazione al gettito Irpef nella misura del 6,50%. (art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. Per effetto del venir meno della compartecipazione comunale all'Irpef del 6,50%, i trasferimenti correnti e quelli spettanti ad altro titolo che, in caso di insufficienza dei primi, erano stati ridotti nella misura sufficiente al recupero integrale della ex compartecipazione, sono integralmente ripristinati. (art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una compartecipazione dello 0,69% al gettito Irpef, determinata sul gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. (art.1, c.189, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali ordinari, in misura annua costante.

2.2. La decurtazione è effettuata in misura proporzionale alla riduzione del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invarianza delle risorse. (art.1, c.190).

2.3. A decorrere dall'anno 2008, l'incremento del gettito compartecipato rispetto al 2007 derivante dalla dinamica dell'Irpef, ferma restando la decurtazione sul trasferimento ordinario 2007, consolidata, è ripartito ai comuni con criteri che tengano conto, primariamente, delle finalità perequative e di promozione dello sviluppo economico. (art.1, c.191).

2.4. I criteri di riparto dell'incremento di gettito sono stati definiti con D.M. 20 febbraio 2008. (in G.U. n. 55 del 5 marzo 2008).

3. A decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione Irpef è elevata alla misura dello 0,75%. (art.1, c.192, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale provinciale all'Irpef*

1. L'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, istituisce una addizionale provinciale all'Irpef, il cui gettito è destinato a coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti trasferiti alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*gli articoli ed i commi senza alcun'altra indicazione nei punti che seguono, sono riferiti al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dal predetto art. 12 legge 133/1999*).

2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata con DM da emanare con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. (*art. 1, c.2*).

2.1. L'applicazione decorre dall'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota.

2.2. L'attribuzione della risorsa sarà contestuale alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. (*art. 7, c. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*).

2.3. Le modalità di attribuzione delle risorse derivanti dall'introduzione dell'addizionale sono disciplinate dall'art. 2.

2.4. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. (*art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2011 non risulta ancora confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente.

2. Il provento è ripartito alle province dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. (*art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

2.1. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (*art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388*)

2.2. La decurtazione è effettuata prioritariamente sui trasferimenti correnti e solo in caso di insufficienza dei questi viene effettuata sui trasferimenti spettanti ad altro titolo. (*nota metodologica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 marzo 2006*).

2.3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulti insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province, entro il 30 ottobre, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti, per l'anno successivo. (*art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

3.1. L'importo del gettito della compartecipazione è erogato in quattro rate di uguale importo.

3.2. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali comunicati dal Ministero interno; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati consuntivi, operando i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

4. È assicurata l'invarianza del gettito tributario che dovesse essere ridotto per effetto dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese per incentivi agli investimenti. (*art.64, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

4.1. La quantificazione delle minori entrate conseguenti ai crediti d'imposta per gli esercizi pregressi sarà quantificata da un comitato tecnico. (*art.64, c.2*).

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. (*art.6, D.L.28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20*).

2. L'addizionale comunale è determinata in (*art.6, c.1, lett. a, b*):

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;

- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case.

3. L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. (*art.6, c.1, lett. c*).

3.1. Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (*art.6, c.2*).

3.2. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

3.3. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

3.4. La misura dell'addizionale deve essere deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura applicata nell'anno precedente. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3.5. Le deliberazioni di incremento dell'addizionale provinciale sono pubblicate su sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, con modalità che saranno stabilite con provvedimento da emanare.

3.6. Con decreto del ministero economia e finanze 11 giugno 2007, sono stabilite le modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del dipartimento per le politiche fiscali del Mef delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (*in G.U. n.141 del 20 giugno 2007*).

3.7. Le deliberazioni provinciali concernenti variazioni, anche in estratto, devono essere inviate, mediante posta elettronica (dpf.accise@finanze.it), entro trenta giorni dell'intervenuta esecutività.

3.8. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

4. Le addizionali all'accisa sull'energia elettrica hanno decorrenza dal 1° giugno 2007. (*art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26*).

5. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (*c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133*).

5.1. I soggetti liquidatori dell'addizionale qualora si trovino nella condizione di dovere versare ai comuni rate di acconto di modesta entità, possono richiedere l'autorizzazione al

versamento anticipato, in unica soluzione, del totale delle rate di acconto dovute, salvo conguaglio (*circolare agenzia delle dogane, 12 gennaio 2009, n. 2/D*).

6. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale. (*art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

6.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che dal 1° luglio 2008, sono resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (*provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

6.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili sul portale dell'agenzia (*www.agenziaadogane.gov.it*).

6.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati sono rese disponibili sul portale dell'agenzia.

6.4. Con nota 31 maggio 2007, prot. n. 3717, dell'agenzia delle dogane, sono fornite le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico dogane-Edi ed il modello per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema.

7. Nell'anno 2003, per gli anni precedenti, i conguagli delle addizionali sono stati operati sulla base di dati stimati che, sottoposti a verifica, hanno consentito di accertare la necessità di recuperare nei confronti dei comuni una quota di maggiori introiti. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005*).

7.1. Sulla base dei nuovi dati, sono stati rideterminati la quota annuale di aumento/detrazione dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.

7.2. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009, per i comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su, e in otto anni, dal 2005 al 2012, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (*art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88*).

8. Con D.M. da emanare, sono individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale. (*art.1, c.153, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 2, c. 40, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

8.1. Il limite di spesa fissato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 è elevato ad 8 milioni.

Imposta provinciale di trascrizione

1. L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999. (*art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

2. Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio. (*art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

2.1. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista. (*art.3, c.2, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80*).

2.2. L'istituzione dell'imposta e la misura della tariffa sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

3. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 51 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (*art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

3.1. Il regolamento non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento, qualora non ancora adottato, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4.1. Nei casi di cui al punto precedente, gli aumenti dell'Ipt sono retroattivi e, tuttavia non devono essere richieste sanzioni e interessi moratori per le somme non riscosse. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 17 luglio 2007, n.20957*).

5. La tariffa dell'imposta è stabilita con decreto del ministro delle finanze, in misura tale da garantire il complessivo gettito delle abolite imposta erariale e addizionale provinciale. (*art. 56, c. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

5.1. Con D.M. 27 novembre 1998, n. 435, sono state approvate le misure dell'imposta. (*in G.U. 17 dicembre 1998, n. 294*).

5.2. Le province possono aumentare la tariffa determinata con decreto ministeriale fino ad un massimo del 30 per cento (20% fino all'anno 2006). (*art. 56, c. 2*).

5.2.1. Le province non possono intervenire sulle tariffe se non nei limiti previste dal legislatore nazionale e, pertanto, le tariffe fissate dal D.M. 435/1997 non possono essere diminuite in alcuna misura o aumentate in misura superiore al 30%, né possono essere applicate agevolazioni ed esenzioni diverse da quelle previste da leggi statali (*nota ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 24 aprile 2009, n. 12605/2009*).

5.3. L'aumento della tariffa può essere deliberato anche successivamente al 1999, con deliberazione da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio.

5.4. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione. (*art.56, c.3*).

5.5. Qualora l'aumento sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione, opera dalla data della notifica stessa.

5.6. Fino a tutto il 2006, poiché nella disciplina del tributo non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare di anno in anno gli aumenti tariffari, il mantenimento delle tariffe aumentate era condizionato all'adozione di apposita deliberazione annuale confermativa.

5.7. Dall'anno 2007, in caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la tariffa applicata nell'anno precedente. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

5.8. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

5.9. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

6. Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, è dovuta una sola imposta. (*art. 56, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

7. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta, nonché i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni possono essere gestiti direttamente dalla provincia, oppure:

- a) affidati mediante convenzione ad azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
- b) ai concessionari per la riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;
- c) allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico. (*art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

7.1. L'affidamento al concessionario del pubblico registro automobilistico, che dovrà riversare le somme riscosse alla tesoreria della provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità ed inviare alla provincia stessa la relativa documentazione, è effettuato a condizioni da stabilire tra le parti.

8. Non si estendono all'Ipt le esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli e motoveicoli che hanno compiuto il 30° anno dalla loro costruzione ed a quelli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto il 20° anno dalla loro costruzione.

8.1. Per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano tali caratteristiche, l'imposta si applica in misura forfettaria. (*art. 63, c. 4, legge 21 novembre 2000, n. 342*).

8.2. Sugli importi stabiliti in misura forfettaria non può essere esercitata la facoltà di deliberare aumenti fino al 20 per cento.

9. L'esenzione prevista per i veicoli adattati in funzione delle esigenze dei soggetti portatori di handicap è estesa anche:

- a) ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- b) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. (*art. 30, c.7, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

9.1. L'esenzione è riconosciuta a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap (*art.1, c.36, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

9.2. In caso di trasferimento prima di due anni dall'acquisto e salvo che i disabili cedenti ne debbano acquistare uno nuovo in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, è dovuta l'imposta. (*art.1, c.37*).

10. L'imposta è ridotta ad 1/4 per:

- a) gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose;
- b) i rimorchi ad uso abitazione per campeggi e simili. (*art. 56, c. 6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

11. Le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro che si applicavano alla IET devono ritenersi valide anche per l'IPT. (*risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 aprile 2000, n. 49/E*).

11.1. Sono, quindi, applicabili le seguenti esenzioni e agevolazioni:

- atti e procedimenti del giudice di pace che non eccedono i due milioni;
- atti relativi a finanziamenti agevolati;
- operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;
- atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio e di separazione tra i coniugi.

12. Sono escluse dall'imposta le cessioni dei contratti di locazione finanziaria o leasing nel caso in cui il concessionario sia una banca oppure un soggetto sottoposto alla vigilanza consolidata della banca d'Italia o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del D.Lgs. 385/1983. (*risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 ottobre 2000, n.151/E*).

13. Non sono dovute formalità di trascrizione o annotazione per i veicoli trasferiti in dipendenza di atti di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente. (*art.56, c.6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*).

14. È ridotta da 150 a 50 euro la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al p.r.a. di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali (*art. 3, c. 13bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

14.1. La cancellazione delle medesime ipoteche è esente dall'imposta.

15. A decorrere delle formalità presentate al Pra dal 15 gennaio 2000, le sanzioni per l'omessa o ritardata registrazione dei passaggi di proprietà si riducono dal 400% dell'imposta alla misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471. (*art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

15.1. La nuova sanzione è pari al 30% dell'imposta evasa, salvo le riduzioni disposte dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 473.

Imposta R.C. auto*

1. In sede di devoluzione alle province da parte dei concessionari, per l'anno 2003, del gettito dell'imposta R.C. auto il Ministero interno ha provveduto all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA. (*art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289*).

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero. (*in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004*).

1.2. Per l'importo da recuperare per le annualità fino al 2002, le province potevano operare una rateizzazione decennale, a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 30 novembre 2004, per la prima rata, ed entro il 15 luglio di ciascun anno successivo e con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.3. Per l'importo da recuperare annualmente dall'anno 2003, le province provvedono al versamento annualmente dovuto entro il 30 novembre 2004, per l'annualità 2003, ed entro il 15 settembre di ciascun anno successivo, con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.4. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, relativi sia al recupero rateizzato delle annualità fino al 2002 e sia al recupero delle somme dall'anno 2003, i concessionari della riscossione provvedono a decurtare dalle devoluzioni del gettito dell'imposta le somme non versate ed i relativi interessi di ritardato pagamento, riversandole in favore dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali per il recupero di somme dovute dalle province nei rapporti tra queste e lo stato o tra provincie medesime, in conseguenza a errate attribuzioni di somme dovute a titolo d'imposta effettuate negli anni 1999 e 2000 dai concessionari della riscossione. (art.3, c.37, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3. Le somme ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dall'1° gennaio 2010 sono versate in venti annualità, maggiorate dagli interessi legali (art. 2, c. 231, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

3.1. Entro il 31 marzo 2010, il ministero interno fa pervenire agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

4. L'imposta R.C. auto è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o ai danni causati dalla loro circolazione. (art.1 bis, c.1, legge 29 ottobre 1961, n.1216).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con deliberazione da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, i consigli comunali determinano l'aliquota dell'imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille; l'aliquota può essere diversificata entro tale limite. (art.6, c.1 e 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504).

1.1. Dall'anno 2007, la competenza a determinare l'aliquota Ici è attribuita al consiglio comunale.

1.2. Dall'anno 2007 non è più in vigore la norma che prevedeva in mancanza di deliberazione l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, per cui, in caso di mancata approvazione entro il 30 aprile 2010, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2009. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.3. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

1.4. **La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale.** (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

2. Con deliberazione di natura regolamentare da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, i comuni possono stabilire riduzioni e detrazioni dall'imposta, nonché modalità di riscossione:

- a) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- b) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- c) aliquota ridotta per le unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);
- d) aliquota diversificata (**non in aumento**) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);

- f) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- g) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (art. 8, c. 3, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art. 58, c. 3, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446);
- h) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662);
- i) l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti – tipo fino all'esenzione dell'imposta. (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244);
- l) l'aliquota maggiorata, (**non in aumento**) anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431);
- m) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale. (art. 5 bis, c. 4, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148).
- n) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dell'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266);
- o) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
- p) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

2.1. A decorrere dall'anno 2009, i comuni possono deliberare una aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (art.6, c.2 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504).

2.1.1. L'aliquota agevolata è applicabile per la durata massima di tre anni, per gli impianti termici solari, e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

2.1.2. Le modalità di fruizione saranno stabilite con apposito regolamento attuativo.

2.2. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sugli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari destinati ad essere locate quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzione. (art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.2.1. La riduzione della aliquota è disposta nell'ambito delle convenzioni.

3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota Ici devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta ufficiale, su modello definito con D.M. (art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

3.1. L'adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicizzazione. (circ. Minist. finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998).

3.2. La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata entro il termine ultimo del 15 maggio al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - via Arenula 70, Roma, con lettera in fac-simile nella circolare e duplice copia del dispositivo della deliberazione adottata.

3.3. Nelle more della definizione con D.M. del modello di cui al punto 3., la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve essere inviata anche al Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, ai fini dell'inserimento sul sito internet del Ministero. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, 16 aprile 2003, n.3/Dpf).

3.4. Alla disposizione normativa di pubblicità e in sostituzione della pubblicazione in G.U. sarà data attuazione con la pubblicazione sul sito internet del dipartimento politiche fiscali. (circolare Ministero economia e finanze, 16 aprile 2003, n.3, in G.U. n.123 del 29 maggio 2003).

4. Ai fini dell'imposta, si considerano, comunque, fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi. (art.36, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

4.1. La previsione normativa interviene in via interpretativa e, quindi, con effetto anche per il passato.

5. Sono esenti da Ici, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane che saranno individuate dal Cipe, per gli immobili dalle stesse possedute ed utilizzate. (art.1, c.341, lett. c, 341 bis e 341 quater, legge 27 dicembre 2006, n.296).

5.1. Sono escluse dall'agevolazione le imprese operanti nei settori della costruzione navale e di automobili, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

5.2. Le condizioni, i limite e le modalità di applicazione dell'esenzione saranno definiti con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2008.

6. L'esenzione degli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (art. 31, c. 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

6.1. Gli immobili dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti.(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n.1/Dpf).

7. Le aree demaniali sono esenti dall'imposta qualora facciano parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e, come tali, vadano incorporate in un'unità immobiliare di ctg. E/1. (risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 10 agosto 2009, n. 3/DF).

7.1. Sono assoggettabili ad imposta i fabbricati che pur insistendo su area demaniale:

- hanno natura di autonoma unità immobiliare;
- sono censiti in catasto in una ctg. diversa da E;
- sono destinati ad uso industriale, commerciale, ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale e siano iscritti nelle ctg. catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.

8. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto. (art.2, c.1, legge 1 agosto 2003, n.206).

8.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da Ici, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di (art.1, c.1):

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione.

8.2. Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005):

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

8.3. Le minori entrate per effetto dell'esenzione, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito Ici riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate dallo Stato con modalità stabilite con D.M. 25 maggio 2005, sulla base della certificazione resa dai comuni entro il termine perentorio del 29 agosto 2005. (art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).

8.4. Trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

9. Sono esenti dall'imposta gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dai seguenti soggetti di cui all'art.73 (ex art.87), c.1, lett. c, del D.P.R. 917/1986, ossia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (art.7, c.2 bis, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

9.1. Con circolare del ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 26 gennaio 2009, n. 2/DF, sono forniti chiarimenti e puntualizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire dell'esenzione.

9.2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, con effetto retroattivo, gli immobili destinati

esclusivamente alle attività di religione o di culto, ossia quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

9.3. Con riferimento ad eventuali pagamenti eseguiti dai soggetti utilizzatori degli immobili ora esenti per le attività cui sono destinati fino al 2 dicembre 2005, non si fa luogo a rimborso o restituzione d'imposta.

10. Gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale possono essere esentati dall'imposta, ovvero possono fruire di riduzioni dell'aliquota o di detrazioni dall'imposta. (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

11. Per i fabbricati oggetto di condono edilizio l'imposta è dovuta, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, salvo che i lavori di ultimazione o di utilizzazione dell'immobile siano successivi a tale data. (*art.2, c.41, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

11.1. L'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione dell'illecito edilizio.

11.2. Nelle more dell'attribuzione della rendita castale, il versamento dell'annualità 2003 e successive deve essere effettuato, a titolo di acconto, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta, in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 20 dicembre. (*comunicato ministero economia e finanza, 26 maggio 2005*).

12. È soppressa la norma che prevedeva il consorzio alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche delle parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. d, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80*).

12.1. Le parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, concorrono alla determinazione della rendita catastale solo limitatamente agli opifici ed agli altri immobili costruiti per l'esercizio delle centrali elettriche (*art.1 quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88*).

12.2. All'accertamento della maggiore imposta per effetto del maggiore valore catastale, è conseguita la rideterminazione dei trasferimenti erariali assegnati dall'anno 2001 in compensazione del minor gettito Ici sulle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, a termini dell'art.64 della legge 388/2000. Sulla entità e modalità di recupero sono forniti chiarimenti dal Ministero dell'interno. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005*).

13. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. (*art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

13.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (*art.2, c.35*).

13.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. (*art.2, c.36*).

13.3. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

13.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili utilizzati quale abitazione da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, dai familiari conviventi a carico, dai coadiuvanti e dai pensionati agricoli, nonché per gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola. (*art.9, c.3, lett. a e a-bis, c.3 bis e 3 ter, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133*).

13.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere stata dichiarata al catasto entro il 31 ottobre 2008. (termine rinviato dal 30 novembre 2007). (*art.2, c.38*).

13.6. È escluso il rimborso dell'Ici eventualmente versata per i periodi d'imposta fino al 2007 sugli immobili aventi il requisito della ruralità, degli agricoltori, dalle cooperative agricole e loro consorzi. (*art.2, c.4, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

13.7. Non si considerano fabbricati, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati. (*art. 23, c. 1bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

13.8. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (*art.2, c.39*).

13.9. La riduzione dei trasferimenti statali viene contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

14. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. (*art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

14.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

14.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. (*art.2, c.41*).

14.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari avrebbero dovuto provvedere a richiedere la revisione.

14.4. Qualora i soggetti intestatari non hanno provveduto, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio. (art.2, c.44).

14.5. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. (art.2, c.43).

14.6. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.(art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007).

14.7. Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non abbiano adempiuto entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati.(art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007).

14.8. L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

14.9. Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 2.1.(art.4, c.2).

14.10. La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite.(art.3, c.2).

14.11. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. (art.4, c.2).

14.12. Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

14.13. Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art. 2, c.46).

15. A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%. (art. 2, c. 45, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

15.1. La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

15.2. Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art.2, c. 46).

15.3. La riduzione dei trasferimenti statali viene contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

15.4. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

16. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali (precedente punto 13.), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (precedente punto 14.), nonché dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (precedente punto 15.), è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto

ministeriale 17 marzo 2008.(art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

16.1. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale dell'Ici effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

17. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso. (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). (art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

17.1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504).

17.2. Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.

17.3. Le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente alle seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

b) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (art. 59, c. 1, lett. e, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446);

sempréché il comune abbia espresso nel proprio regolamento o deliberazione la volontà di effettuare l'assimilazione, con medesima aliquota e detrazione, all'abitazione principale (risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 4 marzo 2009, n. 1/DF).

17.4. Sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 esclusi dall'esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

17.5. L'esenzione dall'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie (art.1, c.2 e 3):

a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (art.6, c.3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504);

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscono ad abitazione principale (art.8, c.4, D.Lgs 504/1992);

c) alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnati (art.8, c.4, D.Lgs 504/1992).

17.6. Qualora il coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 17.5, a) abbia residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale, l'esenzione si applica su entrambe le unità immobiliari. (risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).

17.7. L'esenzione sull'ex casa coniugale del coniuge non assegnatario si applica anche se lo stesso possiede nello stesso comune altra abitazione locata e, quindi, non utilizzabile come abitazione principale.(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).

17.8. L'esenzione per gli alloggi IACP regolarmente assegnati, di cui al precedente punto 17.5. c), si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

17.9. Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta continueranno a beneficiare della detrazione base, elevabile con regolamento comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

17.10. Beneficiano dell'esenzione le eventuali pertinenze dell'abitazione principale nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento comunale, anche se distintamente iscritti in catasto. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

17.11. Sono escluse dal beneficio dell'esenzione, salvo che i regolamenti comunali non ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

18. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, è integralmente compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126; art. 2, c. 127, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

19. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa deve essere presentata al comune di ubicazione una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. (*art.10, c.6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*).

19.1. L'adempimento deve essere eseguito dal curatore o dal commissario liquidatore entro 90 giorni dalla data di nomina.

19.2. Curatori o commissari liquidatori devono, altresì, versare l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

20. Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva per gli immobili concessi in locazione finanziaria è assunta dal locatario finanziario. (*art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

20.1. Il momento che segna il passaggio della soggettività è quello della consegna al locatario dell'immobile oggetto del leasing. (*circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 18 maggio 1999, n. 109/E, in G.U. n. 123 del 28 maggio 1999*).

20.2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. (*art. 3, c. 2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504*)

21. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. (*art.3, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 7 marzo 2001, n.3/FL*).

21.1. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile. (*risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.1/DPF*).

22. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. (*art.19, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

23. L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. (*art.15, c.2, legge 18 ottobre 2001, n.383*).

23.1. Copia della dichiarazione di successione è trasmessa a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da parte dell'ufficio delle entrate presso il quale tale dichiarazione è stata presentata.

24. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (*risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF*).

25. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, il coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale. (*risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF*).

26. Con provvedimento direttoriale del Mef, dip. finanze, 23 marzo 2009, sono stati aggiornati per l'anno 2008 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili. (*in G.U. n. 75, del 31 marzo 2009*).

26.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari. (*art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

26.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

27. I comuni richiedono agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio la revisione del classamento catastale delle unità immobiliari private site in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per l'Ici. (*art.1, c.335, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

27.1. Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art.1 del provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005. (*in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005*).

27.2. Con circolare dell'agenzia del territorio, 1 agosto 2005, n.9, sono disciplinate le fasi di attuazione del processo.

27.3. La revisione è attivabile qualora la soglia di scostamento minimo tra il rapporto di microzona e quello medio del comune è superiore o inferiore al 35%, salvo che detta soglia, solo con finalità incrementative, sia stata modificata con specifico provvedimento dell'amministrazione comunale.

27.4. Il livello minimo di significatività delle unità immobiliari presenti in ciascuna microzona, tale da consigliarne l'esclusione dal processo di revisione, è fissato nel 5% del valore medio.

27.5. L'attività di revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone deve essere successiva a quella di accertamento connessa al successivo punto 28. (*circolare agenzia del territorio, 4 agosto 2005, n.10*).

28. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni

richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento. (art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).

28.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

28.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

28.3. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. (art.1, c.337).

28.4. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258,00 a un massimo di 2.066,00 euro.

28.5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio. (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).

28.6. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina. (in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

28.7. Con circolare dell'agenzia del territorio 4 agosto 2005, n.10, sono fornite indicazioni per l'attività di accertamento, che deve precedere quella della revisione del classamento nelle microzone di cui al precedente punto 27.

28.8. Gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio forniscono ogni supporto e collaborazione con i comuni, i quali, a loro volta, devono indicare un proprio referente designato per l'organizzazione delle attività e lo scambio informativo.

28.9. Con circolare dell'agenzia del territorio 3 gennaio 2006, n.1/2006, sono forniti ulteriori chiarimenti sulle procedure di riclassificazione.

29. È soppressa dal 1° gennaio 2007 la norma che prevedeva la determinazione del valore con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. (art.1, c.173, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

30. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate, ciascuna pari al 50% dell'Ici dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. (art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504).

30.1. Il versamento della prima rata può essere effettuato dal 1° gennaio al 16 giugno; la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre. (art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504).

30.2. Resta confermata la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

30.3. Qualora nel corso dell'anno un immobile venga destinato ad altro uso, l'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente per detta fattispecie.

30.4. Nei casi di acquisto di immobile nel corso dell'anno precedente, l'imposta della prima rata deve essere calcolata sulla somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.

30.5. Nei casi di possesso di immobile ad anno già iniziato, l'imposta deve essere calcolata proporzionalmente ai mesi di possesso.

30.6. I comuni che hanno esercitato il potere regolamentare di riscuotere direttamente il tributo sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale, e non più tramite il concessionario della riscossione, devono informare adeguatamente i contribuenti e mettere a disposizione gratuita i bollettini. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 29 aprile 1999, n. 96/E, in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999).

30.7. Le somme erroneamente versate dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario devono da questo essere riversate al comune, con diritto a commissione.

31. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24. (art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

31.1. La modalità di pagamento con il modello F24 non può essere eliminata dal regolamento comunale. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 31 gennaio 2007, n.1184).

31.2. La disposizione supera la necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con l'agenzia delle entrate, attribuisce al contribuente la facoltà di optare per tale modalità di pagamento e non può formare oggetto di diversa regolamentazione da parte del comune.

31.3. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, 26 aprile 2007, n.71336, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione. (in G.U. n.104 del 7 maggio 2007).

31.4. L'accreditamento ai comuni delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate con i modelli F24 è operato giornalmente. (art.6).

31.5. Entro nove giorni lavorativi dalla riscossione, l'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta. (art.7).

31.6. Qualora non sia possibile la trasmissione telematica, il flusso sarà reso mensilmente, per le riscossioni del mese precedente.

31.7. I comuni devono fornire all'agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse. (art.8).

31.8. Il servizio di riscossione tramite il modello F24 è completamente gratuito e non comporta alcun costo a carico dei comuni. (comunicato stampa agenzia entrate, 26 maggio 2007).

31.9. Nei casi di pagamento dell'imposta mediante modello F24 con compensazione di tributi erariali, l'eventuale pagamento eccedente l'imposta dovuta riversata al comune dall'agenzia delle entrate non deve essere restituita a quest'ultima, ma resta attribuita al comune medesimo, che dovrà rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all'importo Ici effettivamente dovuto al contribuente. (risoluzione agenzia delle entrate, 9 luglio 2007, n.159/E).

32. È soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informativo. (art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

33. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio è disciplinato l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. (in G.U. n.107 del 10 maggio 2007).

33.1. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastali è consentito previo accreditamento con le modalità previste per i servizi telematici dell'agenzia delle entrate.

33.2. Dal 1° gennaio 2008, l'accesso telematico alle banche dati è consentito, su istanza, mediante la stipulazione di apposita convezione.

34. I comuni trasmettono annualmente, per via telematica, all'Agenzia del territorio, i dati risultanti dal controllo eseguito, ove discordanti da quelli catastali. (*art.1, c.105, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

35. Il contributo all'istituto per la finanza locale IFEL dovuto dai comuni, già aumentato dallo 0,6 allo 0,80 per mille del gettito Ici applicabile a partire dall'anno d'imposta 2008 è ulteriormente elevato all'1 per mille dal 1° gennaio 2011. (*art. 1, c. 23, lett. b, legge 13 dicembre 2010, n. 220*)

Imposta di scopo

1. I comuni possono deliberare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata a parziale copertura di spese per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche (*art.1, c.145 e 149, legge 27 dicembre 2006, n.296*):

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, escluso le manutenzioni;
- c) arredo urbano;
- d) parchi e giardini;
- e) parcheggi pubblici;
- f) restauri;
- g) conservazione beni artistici e architettonici;
- h) spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) edilizia scolastica, comprese le manutenzioni.

1.1. L'elencazione delle opere pubbliche la cui realizzazione può essere finanziata con l'imposta di scopo, non deve intendersi meramente esemplificativa, ma tassativa. (*risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 8 ottobre 2007, n.3/DPF*).

1.2. Il gettito complessivo dell'imposta non può superare il 30% della spesa da finanziare. (*art.1, c.150*).

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. (*art.1, c.147, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

1.2. Per la disciplina, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. (*art.1, c.148*).

3. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare l'imposta oppure aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, quanto già previsto nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

3.1. La sospensione del potere di deliberare l'imposta oppure l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

4. Con decreto direttoriale 25 marzo 2009, è stato approvato il nuovo modello di bollettino di c.c.p. per il versamento dell'imposta. (*in G.U. n. 75 del 31 marzo 2009*).

5. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di

cinque anni. (*art.1, c.147, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

5.1. Nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. (*art.1, c.151*).

6. La deliberazione consiliare istituita dell'imposta deve determinare (*art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n. 296*):

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) la spesa da finanziare;
- c) l'aliquota;
- d) eventuali esenzioni, riduzioni o detrazioni;
- e) le modalità di versamento.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Le tariffe base dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentate fino ad un massimo del 20% . (*art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

1.1. Per le superfici superiori al metro quadrato, la misura dell'aumento delle tariffe può essere estesa fino al 50%. (*art.11, c.10, legge 27 dicembre 1997, n.449*).

2. Le tariffe devono essere deliberate dalla giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. (*art.3, c.5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.2. Nel caso che il termine di pagamento dell'imposta abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie che incidono sulla quantificazione dei tributi aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. (*circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1*).

2.3. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. (*circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/F.L.*).

2.4. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

2.5. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

2.6. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

3. Le tariffe possono essere adeguate con DPCM senza alcun riferimento alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo. (*art. 37, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*).

3.1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi mezzo, è stata adeguata di euro 3,10 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, come segue:

comuni di classe I	da	euro 16,53	a	euro	19,62
comuni di classe II	da	euro 14,46	a	euro	17,56
comuni di classe III	da	euro 12,39	a	euro	15,49
comuni di classe IV	da	euro 10,33	a	euro	13,43
comuni di classe V	da	euro 8,26	a	euro	11,36.

(D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in G.U. n.89 del 17 aprile 2001).

3.2. La tariffa rideterminata decorre dal 1° marzo 2001

3.3. La rideterminazione delle tariffe non può, tuttavia, trovare applicazione prima del recepimento delle tariffe medesime con apposita deliberazione comunale. (ordinanza Consiglio di Stato, 19 settembre 2001, n.5206).

4. I comuni possono, con proprio regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

4.1. Qualora non venga istituito e regolamentato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, continua ad essere applicata l'imposta.

5. I comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs.15 novembre 1993, n.507).

6. Non hanno finalità pubblicitaria ma sola informativa e, pertanto, non sono soggetti ad imposta, i cartelli ed i tabelloni, collocati nelle stazioni di servizio di distribuzione di carburanti, che informano la clientela sui prezzi del carburante espressi in lire e in euro. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 29 gennaio 2002, n.2/Dpf).

7. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

7.1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. (art.2 bis, c.6, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

7.2. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2001, n.1).

7.3. Le insegne di esercizio esenti da imposta possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

7.4. In caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati. (art.2 bis, c.6).

7.5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. (art.2 bis, c.5).

7.6. Per effetto della superiore disposizione, non deve più considerarsi valida l'interpretazione fornita precedentemente dal Ministero dell'economia e finanze con la circolare 8 febbraio 2001, n.2, per la quale l'esenzione fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva era da considerare una franchigia concessa dal legislatore da computare in detrazione da eventuale superficie imponibile, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, superiore a tale limite.

7.7. E' data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

7.8. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

8. L'imposta non è dovuta, senza vincolo di superficie, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. (art.13, c.4 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

8.1. L'esenzione si applica anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 18 aprile 2002, n.2).

8.2. Il beneficio dell'esenzione per i soggetti che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta, è circoscritto all'indicazione della ditta, fra i cui elementi può essere fatto rientrare, oltre all'indirizzo, anche il marchio, a condizione che sia identificativo sia del prodotto commercializzato o del servizio fornito che dell'impresa stessa. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

8.3. L'esenzione deve essere riconosciuta, a prescindere dalla titolarità giuridica degli autoveicoli, anche ai veicoli noleggiati o presi in leasing.

9. Le minori entrate tributarie derivanti dall'esenzione di cui ai precedenti punti 7 e 8, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'entità riscossa nell'esercizio 2001. (art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

9.1. Sono escluse dalla compensazione le esenzioni connesse alle eventuali deliberazioni con cui l'ente innalza il limite dimensionale di 5 metri quadrati delle insegne a cui accordare l'esenzione.

9.2. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

9.3. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono state stabilite con D.M. 7 gennaio 2003. (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2003).

10. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerare in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

(art.90, c.11 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.7 octies, c.2, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43; art.1, c.128, legge 23 dicembre 2005, n.266).

10.1. La pubblicità, in qualunque modo realizzata, è esente dall'imposta, anche nelle ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari, che non riguardano specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi, e che siano visibili anche dall'esterno (nota ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n.1576).

11. Nei casi di pubblicità effettuata sui impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazioni o di concessione. (art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

11.1. I canoni di locazione o di concessione devono essere commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. (art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

11.2. La commisurazione dei canoni dell'imposta all'effettiva occupazione è applicabile ai soli canoni di concessione e non anche per quelli di locazioni. (risoluzione Ministero finanze, 24 aprile 2001, n.6/FL).

12. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su strutture appositamente adibite, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti anche per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi. (art.12, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

12.1. Il criterio di calcolo della superficie imponibile è quello relativo all'intera installazione pubblicitaria solo se la parte non coperta dal marchio abbia le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.2/Dpf).

12.2. Le strutture su cui sono situati i messaggi pubblicitari che hanno l'esclusiva funzione di sorreggere le insegne, non possono fare parte integrale della superficie da sottoporre a imposizione.

13. Nel regolamento per l'applicazione dell'imposta deve essere stabilita la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dai quali non è più escluso il concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. (art.3, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

14. Abrogata dalla legge finanziaria 2007, dall'anno 2008 diventa facoltativa la disposizione sull'esonero della tariffa per i manifesti:

- dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- relativi ad annunci mortuari. (art.6, c.2 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

14.1. L'esenzione si applica, se deliberata, alle affissioni negli appositi spazi, pari al 10% degli spazi totali, che i comuni devono riservare. (art.20.2, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

15. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che, per l'affissione dei manifesti di cui al punto 14. al di fuori degli spazi riservati, prevedeva la riduzione al 50% della tariffa. (art.20,

c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, soppresso dall'art.1, c.176, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

16. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che prevedeva, nel caso di installazione di manifesti esenti da tariffa in violazione, la responsabilità personale del soggetto colto in flagranza, e non già solidale. (art.23, c.4 bis, e art.24, c.5ter, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, soppressi dall'art.1, c.176, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

16.1. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme sul codice della strada. (art.23, c.13 quinquies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, soppresso dall'art.1, c.176, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).

16.2. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme per la disciplina della propaganda elettorale. (artt.6 e 8, legge 4 aprile 1956, n.212, soppressi dall'art.1, c.176, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).

17. Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva relativa alle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica sono a carico dell'esecutore materiale e del committente, in solido. (art.15, c.3 e 19, legge 10 dicembre 1993, n.515).

18. Le spese sostenute dal comune per la rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria. (art.20.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

19. Al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, i comuni adottano un piano di repressione dell'abusivismo con contestuale recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. (art.24, c.5 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

19.1. Per favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, con norma regolamentare possono essere definite misure agevolative sugli accertamenti e sul contenzioso, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

19.2. La definizione agevolativa può essere estesa agli accertamenti non definitivi ed ai procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni commesse fino al 30 settembre 2001, relativamente a:

- pagamento di canoni di locazioni o di concessione dovuti per gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune;
- pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette.

19.3. Il funzionario responsabile ed i concessionari possono utilizzare le banche dati di soggetti pubblici o loro concessionari, utili agli accertamenti incrociati.

19.4. I concessionari, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, sono tenuti a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano di repressione dell'abusivismo ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

20. Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 con il versamento, entro il 31 maggio 2010 (termine rinviato dal 31 marzo 2009), a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. (art.42 bis, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14).

20.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

20.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2010, la provincia provvede al riparto delle somme.

20.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

21. Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010 con il versamento, entro il 10 marzo 2010, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. (art.42 bis, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14; art. 2, c. 8 novies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

21.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

21.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2010, la provincia provvede al riparto delle somme.

21.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

22. Al fine di contrastare l'abusivismo, gli organi di polizia stradale possono accedere al fondo privato dove è collocato l'impianto pubblicitario abusivo, per consentire la rimozione da parte dell'ente proprietario o concessionario della strada. (art. 23, c. 13bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 5, c. 2, lett. c, legge 29 luglio 2010, n. 120).

23. I comuni possono concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari su qualunque tipo di strada all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei divieti generali. (art. 23, c. 6, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 5, c. 2, lett. a, legge 29 luglio 2010, n. 120).

24. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica. (art.18, c.3 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

25. Sono aumentate da 103 a 206 euro e da 1032 a 1549 euro le sanzioni, minima e massima, per le violazioni delle norme regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. (art.24, c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari*

1. I comuni possono prevedere che le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente siano sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa. (art.62, c.1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Con l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, viene esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

1.2. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non ha natura di entrata tributaria. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).

3.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

4. La tariffa del canone, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve essere superiore di oltre il 25% rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deliberata nell'anno solare antecedente a quello in cui viene adottato il canone. (art.62, c.2, lett. d, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

5. Entro il 2 giugno 2005 e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni rideterminano, ove occorra, la misura del canone. (art.7 octies, c.1, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43).

5.1. A decorrere dall'esercizio 2006, la tariffa del canone terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.

6. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. (art.2 bis, c.1, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

6.1. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1).

6.2. Le insegne di esercizio esenti da canone possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

6.3. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati. (art.2 bis, c.6).

6.4. Per insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie. (art.2 bis, c.5).

6.5. È data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

6.6. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali il canone è dovuto per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

7. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per l'indicazione della ditta, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto sui veicoli utilizzati, non si estende al canone. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)

1. Qualora non venga istituito e regolamentato dagli enti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche continua ad essere applicata la tassa. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2. Agli effetti della tassa, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

3. Le agevolazioni sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche gravati da canoni concessori non ricognitori, sino alla completa esenzione del pagamento della tassa, possono essere disposti, relativamente ai rapporti non conclusi, anche con effetto retroattivo. (art. 31, c. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

3.1. Gli enti possono, altresì, sempre per i rapporti non conclusi inerenti alla tassa, determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

3.2. L'atto da adottare per disporre le agevolazioni è di competenza consiliare. (art. 17, c. 63, legge 15 maggio 1997, n. 127).

4. I comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa in relazione ai seguenti interventi (art. 1, c. 4 e 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449):

- a) manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
- f) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- g) eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- i) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- l) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo alle installazioni di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- m) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica.

5. La disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. (art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

5.1. Se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di Tosap o Cosap quanti sono i servizi resi.

5.2. Per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate.

5.3. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri

canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione dal titolare dell'atto concessorio entro il 30 aprile ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità (ad esempio, ratizzazione) diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. Nel caso che il termine di pagamento della Tosap permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. (circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL)

6.7. Con circolare ministero dell'economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 20 gennaio 2009, n. 1/DF, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della Tosap e del canone (Cosap) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi.

6.8. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

6.9. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

7. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico su strade urbane, per invasione di terreni o edifici e occupazione della sede stradale, il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti (art. 3, c. 16, legge 15 luglio 2009, n. 94).

7.1. Qualora l'occupazione abusiva sia a fine di commercio, fino al pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per non meno di cinque giorni, il sindaco può altresì, disporre la chiusura dell'esercizio.

7.2. Il rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio possono anche essere ordinati nel caso in cui l'esercente di attività commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio (art. 3, c. 17).

7.3. Copia del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva a fine di commercio deve essere trasmessa al comando della guardia di finanza competente per territorio (art. 3, c. 18).

8. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti della tassa, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

8.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)

1. Le province e i comuni possono prevedere che le occupazioni di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio siano assoggettate, anziché alla Tosap, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

1.1. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

1.2. Il canone applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tosap e ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture. (art.10, c.1, legge 1 agosto 2002, n.166).

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 63 del D.Lgs. 46/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3. Qualora venga deliberato il passaggio dalla Tosap al Cosap dopo l'inizio dell'esercizio, al fine di evitare versamenti del tributo scadenti nei primi mesi dell'anno, può essere deliberato il differimento dei termini e, in mancanza, disposta la compensazione tra gli importi dovuti a titolo di tributo o di canone senza alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico del contribuente. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 19 gennaio 2000, n.13/E).

4. Agli effetti del canone, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

4.1. Con norma regolamentare, i passi carrabili possono essere esclusi dall'applicazione del canone. (circolare Ministero finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, 21 dicembre 2000, n.195).

5. Nei confronti delle occupazioni abusive, il canone deve essere maggiorato fino al 50%, (art. 63, c. 2, lett. g, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

5.1. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5.2. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al canone maggiorato e superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, c. 4 e 5, del D.Lgs. 205/1992 e la rimozione a proprie spese delle opere abusive. (art. 63, c. 2, lett. g-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 1, c. 1, lett. aa, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. La nuova disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. (art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

7. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico su strade urbane, per invasione di terreni o edifici e occupazione della sede stradale, il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti (art. 3, c. 16, legge 15 luglio 2009, n. 94).

7.1. Qualora l'occupazione abusiva sia a fine di commercio, fino al pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per non meno di cinque giorni, il sindaco può altresì, disporre la chiusura dell'esercizio.

7.2. Il rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio possono anche essere ordinati nel caso in cui l'esercente di attività commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio (art. 3, c. 17).

7.3. Copia del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva a fine di commercio deve essere trasmessa al comando della guardia di finanza competente per territorio (art. 3, c. 18).

8. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).

8.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2011 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

2. Poichè il regolamento ministeriale di cui al precedente punto 1. non è stato adottato entro il 30 giugno 2010, (termine rinviato rispetto ai precedenti 30 giugno 2009 e 31 dicembre 2009), i comuni possono adottare la tariffa. (art. 5, c. 2quater, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13).

3. Il potere di intervenire in aumento della Tarsu è fatto salvo in deroga alla sospensione, dal 29 maggio 2008, per il triennio 2009-2011 e sino all'attuazione del federalismo fiscale, disposta per le deliberazioni di aumento dei tributi locali (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

3.1. La deliberazione di aumento delle tariffe a modifica della percentuale di copertura del costo del servizio deve essere supportata da adeguata istruttoria e esternare specificatamente, sulla base di dati ufficiali, le ragioni che determinano l'aumento. (decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5616/2010, depositata in segreteria l'11 agosto 2010).

4. Per tutti gli anni durante i quali resta in vigore la tassa, è riproposta la norma (art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, salvo l'adozione sperimentale del regime tariffario, continuano ad essere applicati i criteri di commisurazione della tassa vigenti nell'anno 1998. (art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

5. Per tutti gli anni durante i quali resta in vigore la tassa, è riproposta la norma (art.31, c.23, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, ai fini della determinazione delle tariffe, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anzichè una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

5.1. La determinazione deve essere assunta con provvedimento consiliare.

6. I regolamenti di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe non sono soggetti al controllo del Ministero finanze. (art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

7. In materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. (art.1, c.184, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).

8. La superficie di riferimento delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. (art.70, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; art. 1, c. 183, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

8.1. Per gli immobili già denunciati, la modifica delle superfici inferiori all'80% sarà eseguita d'ufficio e comunicata agli interessati, incrociando i dati in possesso del comune con quelli dell'agenzia del territorio, secondo modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia.

8.2. Per gli immobili mancanti, agli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, i soggetti privati, su richiesta del comune, devono presentare

all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile per l'eventuale conseguente modifica della superficie di riferimento.

8.3. Con determinazione dell'agenzia del territorio 9 agosto 2005, sono state definite le modalità d'interscambio, incrocio e allineamento dei dati tra comuni e uffici provinciali dell'agenzia del territorio. (in G.U. n.195 del 23 agosto 2005).

8.4. Con circolare dell'agenzia del territorio, 7 dicembre 2005, n.13/2005, sono forniti chiarimenti e indicazioni operative sulla fornitura ai comuni delle superfici catastali e incrocio dei dati comunali con quelli catastali per gli immobili a destinazione ordinaria.

9. A seguito della verifica delle superfici soggette all'applicazione della tassa con correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal comune, deve essere iscritta a ruolo solo la tassa sulla superficie accertata, senza altri oneri e soprattasse. (art. 24, c. 38, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

10. La consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al concessionario della riscossione è fissata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia oppure è stato notificato l'avviso di accertamento. (art. 72, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

11. Le norme che disciplinano la riscossione della tassa tramite ruolo non rappresentano un principio inderogabile e, pertanto, possono essere derogate dall'ente locale con apposita deliberazione che stabilisce una diversa forma di riscossione. (Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, 30 luglio 2002, n.8).

11.1. La forma alternativa di riscossione deliberata dall'ente deve garantire il rispetto dell'obbligo di semplificazione dei compiti del contribuente ed il pagamento frazionato delle somme.

11.2. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. (art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dalla tariffa, che sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

1.1. La Tarsu è soppressa a decorrere dalla emanazione del regolamento ministeriale di disciplina dei criteri generali per la definizione delle componenti di costo ai fini della determinazione della tariffa ed al compimento degli adempimenti per la sua applicazione.

1.2. È tenuto al pagamento della tariffa chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani.

1.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, dall'Autorità di ambito in misura da assicurare l'integrale copertura dei costi, che comprendono anche:

- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- i costi accessori, quali le spese di spezzamento delle strade.

1.4. La copertura integrale dei costi deve essere assicurata gradualmente, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento ministeriale.

1.5. La tariffa è applicata e riscossa, anche mediante convenzione con l'agenzia delle entrate, dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.

2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

2.1. Poiché il regolamento ministeriale non è stato adottato entro il 30 giugno 2010, (termine rinviato rispetto ai precedenti 30 giugno 2009 e 30 dicembre 2009), i comuni possono adottare la tariffa. (*art. 5, c. 2quater, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13*).

2.2. Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, avrebbe dovuto essere applicato secondo le seguenti articolazioni (*art. 11, c. 1, D.P.R. 158/99, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350;art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266*):

- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000.

3. Ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani, con allegata relazione. (*art. 8*)

3.1. Il piano finanziario e la relazione devono essere trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. (*art. 9, c. 1*).

3.2. All'approvazione e alla presentazione del piano finanziario e della relazione i comuni sarebbero stati tenuti a provvedere (*art. 49, c. 4 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266*):

- entro il 31 dicembre 2005, se l'entrata in vigore della tariffa è per il 2007;
- entro il 31 dicembre 2006, se l'entrata in vigore della tariffa è per il 2008.

3.3. Il piano finanziario e la relazione devono, negli anni successivi, essere approvati e presentati entro il 30 giugno di ciascun anno. (*art. 9, c. 1*).

4. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, è soggetta ad Iva. (art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti*

1. Con D.M. 21 luglio 1998, n. 350, è stato approvato il regolamento per la determinazione del diritto annuale di iscrizione in appositi registri delle imprese che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti dovuto alla provincia territorialmente competente. (*in G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998*).

1.1. Il diritto annuale, dovuto dal 1° gennaio 1998, deve essere versato sul c/c postale della provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

Tributo provinciale ambientale

1. Il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, determinato in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5% delle tariffe stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è soppresso, per effetto della soppressione della tassa, con specifica norma che abroga l'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504. (*art.264, c.1, lett. n, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per la loro applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

2.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2011 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 8, c. 3, D.l. 30 dicembre 2009, n. 194; convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

2.2. Il mantenimento del regime adottato nel 2006 - 2010, consente il mantenimento del tributo provinciale ambientale.

3. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti del tributo, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

3.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*)

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. Per l'anno 2011, il termine è fissato al 31 marzo 2011. (D.M. 17 dicembre 2010).

1.3. In caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2011, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2010. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.4. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

1.5. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo

Stato, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

1.6. La sospensione del potere di deliberare gli aumenti è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

1.7. 'E fatta salva la facoltà di intervenire in aumento della sola tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

1.8. La verifica del rispetto delle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare gli aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato, è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

2. Gli enti locali non hanno competenza ad individuare ed istituire nuovi tributi, in quanto l'art.23 della costituzione prevede una riserva di legge in materia. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 2 aprile 2002, n.5/Dpf).

2.1. La podestà regolamentare, pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art.23 della costituzione.

3. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

4. Gli enti locali possono cedere a terzi, a titolo oneroso, anche i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. (art.76, legge 21 dicembre 2000, n.342).

4.1. I rapporti con il cessionario sono regolati da convenzione

4.2. Gli enti locali sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori.

4.3. L'operazione di cessione è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, salvo a dover registrare in termini fisso gli atti di cessione.

5. Comuni e province possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero finanze aventi ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza in ordine alle procedure adottate in tema di liquidazione, accertamento e riscossione, senza che ciò comporti l'esercizio di funzioni ispettive o di controllo. (art.78, c.1 e 2, legge 21 novembre 2000, n.342).

6. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione, al Ministero finanze direzione centrale per la fiscalità locale entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi. (art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e circolare Ministero finanze, 29 dicembre 2000, n.241/E).

6.1. I regolamenti sulle entrate tributarie ed ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono resi pubblici mediante avviso in G.U. da trasmettere, anche in via telematica.

7. I regolamenti possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei

contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale. (art. 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

7.1. Con previsione nei medesimi regolamenti, può essere introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

7.2. Le sanzioni vigenti possono essere ridotte, con regolamentazione della previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidività.

7.3. Gli enti locali possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano loro integralmente attribuiti, nonché l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni. (art. 13, c. 1 e 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

7.4. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, con conseguente sospensione del procedimento giurisdizionale ed estinzione del giudizio. (art. 13, c. 2)

7.5. La tempistica e le procedure sono deliberate dai consigli degli enti entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che il termine minimo entro il quale i contribuenti devono adempiere ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere fissato in meno di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

7.6. Le eventuali sanatorie fiscali già deliberate nell'anno 2003 possono essere prorogate o possono essere previste nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà. (nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, 14 maggio 2004, n.2195/2004/Dp/Uff.).

7.7. Le sanzioni applicabili per i versamenti omessi o tardivi in caso di regolarizzazione spontanea degli errori commessi dai contribuenti, sono ridotte da un ottavo (3,75%) e da un quinto (6%) del minimo (30%), rispettivamente, a un dodicesimo (2,5%) ed a un decimo (3%). (art. 13, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472).

8. L'oggetto della giurisdizione tributaria viene individuato in tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. (art.2, c.1, D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546; circolare Agenzia Entrate, 21 marzo 2002, n. 25/E).

8.1. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. (art.2, c.2, D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546).

9. Gli enti locali individuano gli organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o di revoca in autotutela di atti illegittimi o infondati, nonché del potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato, relativamente ai tributi di loro competenza. (art. 2-quater, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 30 settembre 1994, n. 564).

10. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. (art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).

11. 'E reintrodotta la norma che prevede che ai distretti produttivi la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. (art.1, c.368, lett. a, n.5, legge 23 dicembre 2005, n.266).

11.1. 'E reintrodotta la norma che prevede che i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto.(art.1, c.368, lett. a, n.11).

11.2. 'E soppressa la norma che prevedeva che gli enti locali possono, secondo i propri ordinamenti stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri alle imprese appartenenti al distretto. (art.6 bis, c.3, lett. b, n.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, soppresso dall'art. 1, c. 2, legge 23 luglio 2009, n. 99).

12. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio delle dichiarazioni omesse, infedeli o incomplete e degli omessi, ritardati o parziali versamenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. (art.1, c.161, legge 27 dicembre 2006, n.296).

12.1. L'irrogazione o la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie deve essere effettuata entro lo stesso termine.

12.2. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.171).

13. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (art.1, c.163, legge 27 dicembre 2006, n.296).

13.1. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.171).

14. Le notifiche degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. (art.1, c.158, legge 27 dicembre 2006, n.296).

14.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. (art.1, c.159 e 160).

15. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. (art.1, c.179, 180 e 182, legge 27 dicembre 2006, n.296).

15.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. (art.1, c.180).

16. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'euro. (art.1, c.166, legge 27 dicembre 2006, n.296).

17. La compensazione di crediti e debiti per tributi locali è regolamentata da ciascun ente impositore. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296).

18. L'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo è regolamentato da ciascun ente impositore. (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).

18.1. In mancanza di regolamentazione, l'importo minimo è di 12 euro.

18.2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 16, 17 e 18 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.171).

19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (art.1, c.164, legge 27 dicembre 2006, n.296).

19.1. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

19.2. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.171).

Interessi sui tributi locali*

1. Ciascun ente locale avrebbe potuto prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse non superiori a tre punti percentuale rispetto al tasso d'interesse legale, anziché quelle fissate dalle specifiche discipline. (art. 13, c. 3, legge 13 maggio 1999, n. 133).

1.1. Tale misura avrebbe potuto essere applicata retroattivamente anche ai ritardati rimborsi ai contribuenti. (c. 4).

2. Dal 1° gennaio 2007, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono fissati nei limiti dell'interesse legale maggiorato di tre punti. (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. La nuova misura degli interessi si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.171).

2.2. La facoltà regolamentare degli enti locali sulla misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, può essere esercitata nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate. (nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n.6464).

2.3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

2.4. La stessa misura degli interessi, con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, deve essere applicata sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 14 luglio 2010, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e le modalità di fruizione delle informazioni inerenti la banca dati, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. (art. 2, c. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. b).

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

2. Con DM economia e finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (art. 18, c. 9).

2.1.1. Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, con regolamento consiliare da adottarsi entro il 28 agosto 2010, al fine di poter partecipare all'accertamento fiscale e contributivo. (art. 18, c. 1 e 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione. (art. 18, c. 2, lett. b).

3.1.1. Lo statuto consortile e la relativa convenzione devono essere adottati dai rispettivi consigli comunali entro il 28 novembre 2010.

3.2. Gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (art. 18, c. 2bis).

3.3. In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (art. 18, c. 3).

4. L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e invia una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (art. 44, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune fornisce all'agenzia delle entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito. (art. 44, c. 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. b).

5. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

5.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

5.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (art.83, c.17, nel testo modificato dall'art. 18, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

5.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

6. Il dipartimento delle finanze fornisce semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. (art. 1, c. 2 ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

7. Dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, per la cui elaborazione sarà garantita la partecipazione dei comuni. (art.83, c.19 e 20, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

8. I soggetti gestori o concessionari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati sugli immobili insistenti nel territorio comunale per i quali il servizio è istituito acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. (art.1, c.106, legge 27 dicembre 2006, n.296).

8.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 sono stati approvati modello e specifiche tecniche di trasmissione. (in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007).

8.2. La trasmissione dei dati, a partire da quelli concernenti il periodo 2007, deve essere effettuata, per via telematica, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Partecipazione 5 per mille Irpef*

1. Per l'anno finanziario 2009 e per il 2010, in sede di dichiarazione dei redditi, rispettivamente, 2008 e 2009, il contribuente ha potuto devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (art.63 bis, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 2, c. 4novies, lett. d, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73).

1.1. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2008 e all'anno 2009.

2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 20 gennaio 2006, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. (in G.U. n.22 del 27 gennaio 2006).

2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

3. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (art.63 bis, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. La partecipazione dei comuni era stata avviata a titolo sperimentale nel 2006 e non riproposta nel 2007 e 2008.

5. La partecipazione non è stata riproposta nel 2011.

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. (art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie

con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

2. Per l'anno 2011, il termine è fissato al 31 marzo 2011. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; D.M. 17 dicembre 2010).

2.1. In caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2011, le tariffe si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2010. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.2. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).

3. La sospensione fino al 31 dicembre 2010 delle norme che obbligano o consentono atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe non si applica agli enti locali, cui è rimessa autonoma decisione (art. 3, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

3.1. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi. (art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

3.2. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

4. Le notifiche degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. (art.1, c.158, legge 27 dicembre 2006, n.296).

4.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. (art.1, c.159 e 160).

5. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. (art.1, c.179, 180 e 182, legge 27 dicembre 2006, n.296).

5.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. (art.1, c.180).

Servizi a domanda individuale*

1. Il termine per deliberare le tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffa servizio idrico integrato*

1. Il corrispettivo del servizio è costituito dalla tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, determinata dall'Autorità d'ambito nell'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale di definizione delle componenti di costo. (art.154, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

1.1. La tariffa è applicata dai soggetti affidatari del servizio idrico integrato.

2. Concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, costituendo una componente vincolata della tariffa, la spesa relativa alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quella relativa ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito (art. 8sexies, c. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13).

2.1. La componente della tariffa come sopra è dovuta al gestore nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, nel rispetto dei tempi programmati.

2.2. Il rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti, dovrà essere effettuato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni. (art. 8 sexies, c. 2)

2.3. Il rimborso da effettuare è determinato al netto degli oneri che hanno finanziato attività di progettazione, di realizzazione o di completamento e avrebbe dovuto essere determinato entro il 27 settembre 2009. (art. 8 sexies, c. 2).

2.4. Con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 aprile 2009 sono stabilite le informazioni minime che i gestori devono fornire periodicamente agli utenti in ordine alla realizzazione degli impianti di depurazione. (art. 8 sexies, c. 4 e 5).

3. Con D.M. ambiente 30 settembre 2009 sono individuati i criteri e parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. (in G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010).

3.1. Nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione. (art. 1, c. 2).

3.1.1. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del piano d'ambito.

3.2. Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. (art. 1, c. 3).

3.3. Il decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. (art. 1, c. 4).

3.4. Le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. (art. 1, c. 5).

3.5. I gestori sono obbligati a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, a pubblicare gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura sui propri siti web, e indicare nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione. (art. 1, c. 6).

3.6. Dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo per ammortamenti e accantonamenti e/o remunerazione del capitale investito determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. (art. 5).

3.6.1. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

3.7. Gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma per la costruzione o attivazione. (art.6, c.1).

3.8. Gli utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività dell'impianto. (art.6, c.2).

3.9. Gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, hanno diritto al rimborso dell'intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta. (art. 6, c.3).

3.10. L'Autorità d'ambito o il Comune gestore, individua l'importo, con i relativi interessi da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata e mediante compensazione. (art. 7).

4. La riscossione volontaria della tariffa del servizio idrico integrato può essere effettuata attraverso il mod. F24, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. (art.156, c.3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

4.1. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può, altresì, essere affidata a soggetti iscritti all'albo, a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

4.2. Anche la riscossione coattiva mediante ruolo della tariffa del servizio idrico integrato può essere affidata ai concessionari della riscossione. (art.17, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46).

Tariffe di accesso al territorio*

1. I comuni possono prevedere il pagamento di un importo di accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.(art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

Tariffe per la cremazione*

1. Con D.M. 16 maggio 2006 sono stati adeguati i limiti massimi delle tariffe comunali per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri determinate con D.M. 1 luglio 2002. (in G.U. n.136 del 14 giugno 2006).

1.1. Le tariffe sono da intendersi riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'Iva. (art.1, c.3, D.M. 1 luglio 2002).

1.2. Per i comuni, i servizi prestati nell'ambito cimiteriale nella veste di pubblica autorità sono, comunque, esclusi dall'assoggettamento ad Iva.

2. I limiti tariffari previsti dal D.M. 16 maggio 2006 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2006 e fino al 31 dicembre 2006. (art.3).

2.1. A decorrere dal 2007 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito nel Dpef.

2.2. A cadenza triennale, i valori rivalutati annualmente sono riallineati rettificandoli in base ai coefficienti ISTAT di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro. (art.5, c.2, D.M. 1 luglio 2002).

Concessioni di beni demaniali marittimi*

1. Ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento, è attribuita una quota del 20% dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. (art.1, c.583, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Sovracanoni per concessioni

1. Dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico sono fissate in 28,00 e 7,00 euro. (art. 15, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. In sostituzione del sovracanone, può essere richiesta la fornitura diretta di energia elettrica. (art. 3, c. 1, legge 27 dicembre 1953, n. 959, nel testo modificato dall'art. 15, c. 6bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sanzioni a contraffattori di merci*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate da organi di polizia locali per violazione alle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale sono attribuite per il 50% all'ente locale competente e per il 50% allo Stato. (art.1, c.8, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80, periodo aggiunto dall'art.2, c.4 bis, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. Con legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, entrato in vigore il 13 agosto 2010, sono apportate numerose modifiche alle norme del codice della strada. (in suppl. ord. n. 171 alla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010).

2. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, una quota pari al 50% dei proventi deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) interventi sulla segnaletica, per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione (con destinazione a tali interventi di almeno un quarto della quota);

b) potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l'acquisto di autovetture, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale (con destinazione a tali spese di almeno un quarto delle quota);

c) miglioramento della sicurezza stradale, con finalità di:

- manutenzione stradale;

- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione barriere;

- redazione piani urbani di traffico;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela dei bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

- corsi didattici, svolti dagli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia stradale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale, destinati al potenziamento dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale. (art. 208, c. 4, 5 e 5bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 40, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120).

2.1. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, anche la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al precedente punto 2.

3. Dal 13 agosto 2010, gli enti locali possono accertare strumentalmente violazioni al codice della strada soltanto con apparecchiature di loro proprietà o acquisite con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. (art. 61, legge 29 luglio 2010, n. 120).

3.1. Non è più consentito, pertanto, eseguire controlli automatici sulle infrazioni stradali con utilizzo di apparecchiature a canone variabile, con il riconoscimento al fornitore di compenso commisurato alle multe comminate.

3.2. Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale.

4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del D.M. infrastrutture e trasporti di cui al successivo punto 4.3.2., i proventi dalle contestazioni dell'eccesso di velocità accertate con autovelox e tele laser sono ripartite per il 50% all'ente proprietario della strada e per il 50% all'ente da cui dipende l'organo di polizia accertatore. (art. 142, c. 12bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo aggiunto dall'art. 25, c. 1, lett. d, legge 29 luglio 2010, n. 120).

4.1. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

4.2. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade ed al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. (art. 142, c. 12ter).

4.3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun ente locale è tenuto a trasmettere ai ministeri interno ed infrastrutture e trasporti una relazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza nell'anno precedente, come risultante dal rendiconto approvato, e degli interventi realizzati finanziati con le risorse, con specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. (art. 142, c. 12quater).

4.3.1. L'utilizzo non conforme dei proventi o la mancata trasmissione della relazione sono sanzionati con la riduzione al 30% della quota dei proventi spettanti, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle inadempienze.

4.3.2. Il modello di relazione, le modalità di trasmissione in via informatica della relazione e quelle di versamento agli enti dei proventi attribuiti, saranno definiti con D.M. infrastrutture e trasporti. (art. 25, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120).

5. Per le infrazioni commesse dal 13 agosto 2010, è ridotto da 150 a 90 giorni il termine di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada. (art. 201, c. 1, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 36, c. 1, lett. a e b, legge 29 luglio 2010, n. 120).

5.1. Nei casi di intervenuta contestazione immediata al trasgressore, il verbale deve essere notificato, entro 100 giorni, anche al proprietario del veicolo o al responsabile in solido.

6. Il sindaco e il presidente della provincia, per le violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, del comune o della provincia, possono concedere la rateazione mensile delle multe di importo superiore a 200,00 euro a sanzionati titolari di reddito non superiore a 10.628,16 euro elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. (art. 202bis, aggiunto al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dall'art. 38, legge 29 luglio 2010, n. 120).

6.1. La rateazione è disposta su richiesta dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione in un numero di rate mensili, ciascuna delle quali non può essere inferiore a 100,00 euro, con la maggiorazione degli interessi.

6.2. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto deve essere adottato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono aggiornate, con cadenza biennale, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat. (art.195, c.3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).7

7.1. Con D.M. 22 dicembre 2010 sono state aggiornate le tabelle degli importi delle sanzioni minime e massime, con un adeguamento rispetto a quelle vigenti dal 1° gennaio 2009 e con decorrenza 1 gennaio 2011. (G.U. n.305 del 31 dicembre 2010).

8. Le sanzioni sono arrotondate all'unità di euro, per eccesso se la frazione di euro decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se inferiore. (art.195, c.3 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

8.1. Gli arrotondamenti si applicano in tutti i casi in cui l'importo è quantificato direttamente dal codice della strada o dal prefetto; restano i centesimi per tutti i pagamenti nei quali la cifra da versare è il risultato di un calcolo. (circolare ministero interno, 30 dicembre 2004, n.300/A/1/36006/101/3/3/14).

9. La notifica dei verbali è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre i 90 giorni fissati dall'art.201 del codice stradale, purchè la spedizione sia avvenuta prima di tale scadenza. (circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 20 agosto 2007, n.300/A/1/26466/127/9).

Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Per le violazioni di regolamenti comunali e provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. (art.7 bis, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano

anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (art.7 bis, c.1 bis).

1.2. L'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, può essere modificato in aumento o in riduzione. (art.16, c.2, legge 24 novembre 1981, n.689).

2. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori a 500 euro (art. 3, c. 6, legge 15 luglio 2009, n. 94).

3. Le sanzioni amministrative a carico di chiunque insozzi le strade pubbliche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, sono fissate in euro da 500 a 1.000 (art. 34bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285).

4. Gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie sono aggiornati con DPCM. (art.1, c.329, legge 23 dicembre 2005, n.266).

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono devoluti alle province, per essere destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. (art.263, D.Lgs. 5 aprile 2006, n.152).

5.1. Sono devoluti ai comuni i proventi derivanti da violazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

6. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. (art.1, c.161, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Corrispettivo carta d'identità elettronica*

1. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (art.7 vices quater, c.2, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43).

1.1. Con D.M. 16 febbraio 2007 è stato determinato in euro 20,00 l'importo delle spese da porre a carico dei richiedenti e da riversare al ministero economia e finanze. (in G.U. n.61 del 14 marzo 2007).

1.2. Con D.M. 22 aprile 2008 l'importo del corrispettivo a carico dei richiedenti è stato confermato. (in G.U. n.107 dell'8 maggio 2008).

1.3. Sulla base del numero delle carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento, il ministero economia e finanze riassegna trimestralmente al Ministero dell'interno le somme spettanti ai comuni per il successivo trasferimento.

1.4. Con D.M. 11 aprile 2007 sono stabilite le modalità di riassegnazione delle somme ai singoli comuni. (in G.U. n.113 del 17 maggio 2007).

1.5. L'erogazione della quota di euro 0,70 per ogni carta di identità elettronica rilasciata è effettuata con cadenza trimestrale.

1.6. Nell'ipotesi di somme dovute ai comuni inferiori a 50,00 euro, il versamento sarà effettuato nei trimestri successivi, al raggiungimento della soglia o, comunque, in occasione dell'ultimo versamento trimestrale all'esercizio.

Diritto di notifica*

1. Con D.M. 3 ottobre 2006, il diritto di notifica a favore del comune che provvede con propri messi comunali alla notificazione di atti della pubblica amministrazione non eseguite mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, già fissato in euro 5,56 per ogni singolo atto notificato, dal 1° aprile 2006 è elevato ad euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. (in G.U. n.254 del 31 ottobre 2006).

1.1. Il diritto è aggiornato ogni tre anni con decreto ministeriale.

1.2. Il comune richiede alle singole amministrazioni pubbliche, con cadenza trimestrale, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

Diritti di segreteria*

1. Sono elevati da un valore minimo di 51,65 euro ad un valore massimo di 516,46 euro i diritti di segreteria sugli atti di autorizzazione edilizia e denuncia di inizio dell'attività, sempre escluso quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche. (art.10, c.10, lett. c, D.L. 18 gennaio 1993, n.2, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Proventi licenze taxi*

1. Una quota non superiore al 20% dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze per il servizio taxi resta attribuito al Comune che le ha assegnate. (art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. La quota di competenza comunale può essere utilizzata per iniziative finalizzate al controllo, al miglioramento ed alla sicurezza degli autoservizi pubblici non di linea.

Tassa sui concorsi*

1. È abolita la tassa sui concorsi pubblici. Con propria norma regolamentare, ciascun ente potrà prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131).

Proventi dei permessi di costruire

1. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, non ha più effetti l'abrogato art.12 della legge 28 gennaio 1977, n.10. (art.136, c.2, lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).

1.1. La disposizione abrogata disponeva il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni e delle sanzioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione della aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1.2. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni in materia urbanistica potevano, altresì, essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, senza alcun limite percentuale. (art. 49, c. 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.3. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).*

1.4. Per i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze, i proventi dei permessi di costruire hanno natura tributaria, in linea, peraltro, con la giurisprudenza tributaria e, pertanto, la loro previsione in bilancio dovrebbe essere allocata al titolo I dell'entrata.

1.5. La precedente allocazione al titolo IV era motivata dal vincolo di destinazione. *(risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).*

1.6. Nel sistema di codifica dei titoli di entrata, nonostante le contesse di cui ai precedenti punti, il codice gestionale SIOPE colloca i permessi da costruire all'entrata del titolo IV. *(D.M. 14 novembre 2006).*

1.7. I proventi da permessi di costruire e relative sanzioni non sono idonei a fronteggiare spese prevedibili in via continuativa, data la loro aleatorietà e irripetibilità, e quindi le spese finanziate con i proventi stessi sono da definirsi "una-tantum". *(risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).*

2. I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006. *(art.1, c.43, legge 30 dicembre 2004, n.311).*

2.1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la destinazione al finanziamento di spese correnti resta confermata, come per l'anno 2007, nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 25%. *(art.2, c.8, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

2.2. Per l'anno 2011, è prorogato il regime del triennio precedente (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

2.2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

3. I comuni possono disporre la riduzione del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione, ovvero l'esenzione dai contributi stessi, relativamente agli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliare destinate ad essere locare quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzioni. *(art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).*

3.1. La riduzione o l'esenzione dei contributi è disposta nell'ambito delle convenzioni

4. I comuni non dissestati possono stabilire condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni. *(art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865).*

5. I comuni possono deliberare la riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione d'interventi di recupero del patrimonio edilizio. *(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).*

6. Sugli immobili statali concessi a privati ai fini della riqualificazione e riconversione, è dovuto dal concessionario un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione, all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

(art.3 bis, c.3, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410).

7. Per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione sono ridotte le sanzioni, con l'aumento del contributo in misura pari al *(art.42, c.2, lett. a, b, c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380):*

a) 10%, se il versamento avviene nei successivi 120 giorni (era 20%);

b) 20%, se dopo il superamento dei primi 120 giorni, il versamento avviene entro i successivi 60 giorni (era il 50%);

c) 40%, se dopo il superamento dei termini sub a) e b), il ritardo non si protrae oltre i successivi 60 giorni (era il 100%). Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal

comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi *(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).*

8.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

9. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato per condono edilizio a titolo di conguaglio dell'obbligazione, è devoluto al comune interessato con modalità stabilite da D.M. *(art.32, c.41, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).*

9.1. Con D.M. 14 gennaio 2004 sono stabilite le modalità di versamento dell'oblazione. *(in G.U. n.14 del 19 gennaio 2004).*

9.2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate 22 gennaio 2004, n.4/E, è stato istituito il relativo codice tributo.

10. I comuni possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del rilascio del permesso di costruire di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. *(art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

Plusvalenze patrimoniali*

1. Le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di patrimonio, inclusi i beni immobili, possono essere destinate oltre che per spese correnti aventi carattere non permanente, debiti fuori bilancio, e spese di funzionamento non ripetitive, anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. *(art.3, c.28, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.66, legge 30 dicembre 2004, n.311).*

1.1. Le plusvalenze da considerare ai fini del precedente punto devono risultare dalla differenza tra l'entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell'acquisto, al netto degli ammortamenti. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).*

1.2. Non partecipano al calcolo delle plusvalenze le quote di ammortamento considerate solo nel conto economico senza che vi sia stato accantonamento delle quote medesime con l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione e la confluenza dello stesso nell'avanzo di amministrazione.

2. Le entrate derivanti da plusvalenze patrimoniali sono strettamente correlate alle dismissioni dei beni e, pertanto, in contabilità finanziaria devono essere considerate a tutti gli effetti entrate del titolo IV. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).*

SPESE

Piani triennali di contenimento

1. Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo (*art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244*):

- a) delle dotazioni strumentali degli uffici;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

1.1. In caso di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, il piano è corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e benefici. (*art.2, c.596*).

1.2. Nel piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali devono essere indicate le misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo. (*art.2, c.595*).

1.3. Per la razionalizzazione delle autovetture di servizio, può farsi ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. (*art.1, c.594, lett. b*).

2. I piani triennali devono essere resi pubblici attraverso l'URP e sul sito istituzionale dell'Ente. (*art.1, c.598*).

3. A consuntivo annuale, una relazione deve essere trasmessa agli organi di controllo interni ed alle sezioni regionali della Corte dei conti. (*art.1, c.597*).

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. (*art.48, c.4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98*).

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. I contratti divengono efficaci trascorso il 55° giorno lavorativo dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, anche se non è ancora conclusa la procedura di certificazione. (*art.47, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

2. Agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. (*art.2, c. 16, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

3.2. Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono:

- a) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

b) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

c) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate dall'art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell'anno 2004, ridotto del 10%.

3.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

3.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (*art. 1, c. 557bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*):

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- somministrazione di lavoro;

- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

3.5. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

4. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*):

- delle dimensioni demografiche dell'ente;

- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;

- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. 4.1 Con il medesimo DPCM avrebbero dovuto essere definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

5. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti avrebbero dovuto, altresì, assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente. (*art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

5.1. Fino a quando non sarà emanato il DPCM che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell'aggregato spesa per il personale rispetto al parametro spesa corrente ed andamento di essa nel quinquennio precedente, non è operante il vincolo di riduzione del

rapporto percentuale tra spesa del personale e spesa corrente. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

5.2. Fino all'emanazione del DPCM era fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

6. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

6.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

7. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 14, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

7.1. La spesa per il personale prevista nel 2011 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

7.2. La spesa per il personale 2011 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2010.

8. È da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

9. Sono escluse dalla spesa di personale (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19*):

- gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
 - gli incentivi per il recupero dell'Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
 - i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati.
- 10.** Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel

riconoscere quanto dovuto. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010*).

11. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività da questa delegate. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

12. In caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ed è, altresì, fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

13. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (*art. 1, c. 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

14. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (*art. 1, c. 562, terzo periodo, legge 27 dicembre 2006, n. 296, soppresso dall'art. 14, c.10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

15. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

15.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2011, ivi comprese quelle per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in organismi e strutture facenti capo all'ente, possono prendersi a riferimento le indicazioni nelle linee guida sui bilanci e sui rendiconti della Corte dei conti e possono considerarsi confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

- a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);
- b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
- c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
- d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:
 - il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);
 - il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);

e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:

- contratto di formazione lavoro (1105);
- lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
- personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105), per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
- f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
- g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
- h) arretrati dell'anno in corso (1108);
- i) arretrati di anni precedenti (1109);
- j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
- k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
- l) buoni pasto (1327);
- m) mense (1328);
- n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);

= Spesa per il personale da conto del bilancio

a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:

- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;
 - C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
 - D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
 - E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
 - F) oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
 - G) spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
 - H) spese per il personale trasferito dalla regione per funzioni delegate;
 - I) spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile, finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada;
 - J) incentivi per la progettazione;
 - K) incentivi di produttività corrisposti con fondi che si autoalimentano con l'attività svolta dai dipendenti e che non comportano un effettivo aumento di spesa;
 - L) spese per assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale a sostegno di portatori di handicap, finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL;
- = Limite di spesa complessiva.

16. Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area

dirigenziale e dei segretari. (art.1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266, e art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

16.1. Le disposizioni dettate per le amministrazioni statali sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, delle quali occorre anche tenere conto, prevedono che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. (art.67, c.5, e art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

16.2. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (art.1, c.205 e 206, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Contratti di collaborazione

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, alla luce delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle Sezioni riunite, dei chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n.DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n.4, nonché, dopo le ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con la legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2009 e con circolare 11 marzo 2008, n.2, dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni.

1. Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

2. Rientrano fra le collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo:

- le collaborazioni occasionali;
- le collaborazioni coordinate e continuative.

2.1. Le collaborazioni coordinate e continuative si collocano nell'ambito della spesa per il personale, ai soli fini del rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sul tetto di spesa.

2.2. Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

3. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti (art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165):

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;

- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato.

3.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.(art.7, c.6 ter).

3.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (art.7, c.6 bis).

3.3. Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (art.7, c.6 quater).

3.4. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

3.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

3.6. La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

3.7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

4. Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

4.1. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

4.2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

4.3. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

4.4. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4.5. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

4.6. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.7. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.8. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

4.9. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.10. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5.1. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

6. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

6.1. Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.

6.2. Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.

7. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con

l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662).

7.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

7.2. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

7.3. L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.

8. 'E' soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. (art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

8.1. La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.

9. 'E' soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244).

9.1. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.

9.2. Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

10. I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244).

10.1. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10.2. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244).

10.3. 'E' escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6).

10.4. Gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze degli enti locali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità. (deliberazione Corte dei conti, sezione centrale di controllo, 12 novembre 2009, n. 10/2009).

11. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266).

11.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4).

11.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

11.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

11.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

12. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).

12.1. Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

12.2. L'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, con l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico, dei dati descrittivi dell'incarico affidato e di quelli relativi al compenso previsto ed ai compensi erogati. (circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10).

13. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244).

14. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4).

14.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

14.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

15. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296).

15.1. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di consulenza che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

16. Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

16.1. L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Diritti di rogito*

1. In relazione all'attività rogatoria, il tetto massimo dell'esborso dell'ente, quale onere complessivo per l'esercizio finanziario da quantificare preventivamente, è costituito dal terzo dello stipendio del segretario, unico plafond di riferimento a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari che si succedono nell'attività medesima. *(nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2008, n.42171).*

1.1. Il limite massimo dei compensi erogabili dall'ente deve, quindi, essere commisurato ad 1/3 dello stipendio del segretario, con decurtazione delle somme teoriche spettanti al segretario medesimo a titolo di compenso per attività di rogito nei casi di sostituzione da parte del vice segretario, cui compete la corresponsione dei compensi per l'attività rogatoria svolta in sostituzione in rapporto al periodo di sostituzione.

Rimborsi e indennizzi*

1. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. *(art.21 quinquies, c.1 bis, legge 7 agosto 1990, n.241).*

Prestazioni professionali*

1. A decorrere dal 4 luglio 2006 sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali e intellettuali, prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi restabili. *(art.2, c.1, lett. a, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

1.1. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni rese nell'ambito del S.S.N. o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. *(art.2, c.2).*

1.2. Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'ente appaltante può utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. *(art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. *(deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4).*

1.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

1.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

1.5. Devono essere trasmessi tutti i provvedimenti che riguardino "convegni, mostre e pubblicità" e quelli che autoqualificano le spese come "rappresentanza" o "relazioni pubbliche" ed imputano le medesime a specifico capitolo di bilancio.

2. Dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. (art. 7, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sponsorizzazioni

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni. (art.7, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Missioni

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni del personale non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art.7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare preventivamente all'organo di revisione.

2. Dal 31 maggio 2010, le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute. (art. 7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari

1. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) è soppresso il contributo annuale dovuto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente. (art.7, c.31sexies, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

Formazione

1. Dall'anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art.7, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, 30 luglio 2010, n. 10/2010, sono fornite indicazioni sulla programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche, che per gli enti locali non hanno carattere di disposizioni, ma costituiscono linee guida. *(in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010).*

1.2.1. Per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

1.2.2. Sono escluse dal campo di applicazione della norma le modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, ecc.).

Auto di servizio

1. Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art.6, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Per il solo anno 2011, il predetto limite può essere superato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere al 31 maggio 2010.

1.2. Il predetto limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Società pubbliche

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (art.7, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto di almeno il 33%.

1.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Sedi di rappresentanza all'estero*

1. È fatto divieto a province e comuni, anche in forma associata, di acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, di istituire uffici o strutture per la promozione economica, commerciale, turistica e di coprire con fondi derivanti da trasferimenti statali le relative spese. (art.1, c.597 e 598, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. Alle spese eventualmente sostenute in violazione conseguirà riduzione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art.1, c.599).

Debiti fuori bilancio*

1. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Risparmio energetico*

1. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riconversione degli impianti di riscaldamento, al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibile e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale. (art.61, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Possono essere avviate gare di appalto per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. (art.2, c.149, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

2.1. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio, che è finalizzato al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta (art.2, c.150).

3. Gli enti locali devono adottare misure di contenimento delle spese per la combustione da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, utili ad ottenere risparmi. (art.48, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Affitti passivi

1. Gli enti che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici, possono avvalersi dell'Agenzia del demanio o della struttura individuata dal Ministero tesoro. (art.62, c.3, legge 28 dicembre 2000, n.388).

2. Gli enti locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. (art.8, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Organi collegiali e altri organismi

1. I comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non individuate fra quelli indispensabili dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, sono soppressi. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. La soppressione decorre dal mese successivo all'adozione del provvedimento da parte della giunta e del consiglio, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

2. Dall'anno 2007, la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti presso la pubblica amministrazione, comunque denominati, è stata ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. (art. 29, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

2.1. La riduzione non si applicava agli organi di direzione, amministrazione e controllo. (art. 29, c. 7).

2.2. La disposizione di contenimento della spesa, che non era direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituiva norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (art. 29, c. 6).

2.3. Gli enti locali dovevano adeguarsi al principio con atti di natura regolamentare che realizzassero le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri (art. 29, c. 2):

- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- regolarizzazione delle competenze;

- limitazione delle strutture di supporto;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;

- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati.

2.4. I regolamenti dovevano essere adottati entro l'1 novembre 2006.

2.5. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente punto è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (art. 6, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. (art. 6, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Assicurazione amministratori*

1. Sono nulli i contratti degli enti locali per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. I contratti in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia il 30 giugno 2008.

1.2. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere il contratto o che lo proroga ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi contrattuali.

1.3. Il disposto normativo si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente i soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo; ma, a prescindere dalla portata della disposizione, gli enti devono tener conto del consolidato orientamento della Corte dei conti sulla illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura di danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 25 marzo 2008, n.23/08).

1.4. Gli enti possono stipulare contratti di assicurazione per danni causati dal dipendente o dall'amministratore, purché senza oneri per l'amministrazione, ossia con oneri ricadenti a carico dei soggetti assicurati. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 ottobre 2008, n.50/08).

Informazione e comunicazione*

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

2. Le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono essere impegnate per almeno il 15% a favore dell'emittente privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50% (60% fino al 2012) a favore di giornali quotidiani e periodici. (art. 41, c. 1 - 4, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 2, c. 1, D.M. 10 settembre 2008).

2.1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2009, sono forniti indirizzi interpretativi ed applicativi sui criteri di applicazione, periodo di riferimento, mezzi di comunicazione utilizzati, rispetto delle quote di destinazione e obblighi di comunicazione. (in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009).

2.2. Gli enti locali hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale.

2.3. In ogni pubblica amministrazione deve essere individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia al rispetto delle percentuali di destinazione. (art. 41, c. 3).

2.4. In caso di inosservanza, salvo che ciò non sia dovuto a motivi a lui non imputabili, il responsabile del procedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.040 a 5.200 euro.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (art. 10, c. 1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177).

3.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (art. 10, c. 3).

3.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (art. 10, c. 3).

3.3. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, 6 aprile 2009, n. 16, sono puntualizzati gli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie, anche in considerazione di quanto sollecitato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota 11 marzo 2009, n. 0019521.

Carta*

1. Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni deve essere ridotta dal 50%. (art.27, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Debiti verso lo Stato*

1. Con istanza motivata al ministero economia e finanze può essere richiesto un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari, anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. (art.1, c.155, legge 27 dicembre 2006, n.296).

MUTUI

Regole per l'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (*art. 119 Costituzione; art.202, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.3, c.16, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

1.1. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (*art. 30, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289*)

1.2. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percipita al momento della violazione stessa.

2. Costituiscono indebitamento (*art.3, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.739 e 740, legge 27 dicembre 2006, n.296*):

- a) l'assunzione di mutui;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate;
- d) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;
- e) le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- f) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
- g) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi.

3. Le operazioni di indebitamento di cui alla lett. g del precedente punto 2., aggiunte dal 1° gennaio 2007, sono le cessioni e le cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

3.1. Sono escluse le predette operazioni deliberate prima del 4 settembre 2006 e completate entro il 31 marzo 2007

3.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

4. Costituisce indebitamento anche l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. (*art.3, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

5. È fatto divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. (*art.62, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

5.1. La durata dell'ammortamento non può essere superiore a trent'anni e inferiore a cinque anni anche se l'operazione di indebitamento consiste nella rinegoziazione di una passività esistente.

6. A decorrere dall'anno 2010, gli enti locali non avrebbero potuto aumentare la consistenza del proprio debito, rispetto a quella esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, in misura superiore a percentuale determinata con D.M. annuale, con proiezione triennale. (*art.77 bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

6.1. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un rapporto percentuale tra consistenza complessiva del debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura che sarà determinata con D.M. a cadenza triennale, l'incrementabilità della consistenza del debito di cui al precedente punto 7. è ridotta dell'1%. (*art.77 bis, c.11 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

6.2. Al 1° gennaio 2011, il D.M. non è ancora stato emanato.

7. Dal 1° gennaio 2009, i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. (*art.77 bis, c.20, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

7.1. In assenza dell'attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

7.2. Medesima disposizione è riproposta con effetto dal 1° gennaio 2011 (art. 1, c. 121, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

8. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro un limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

8.1. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite. (*art.3, c.19, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

9. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350*):

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

9.1. È stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di indebitamento al ministro dell'economia con proprio decreto (*sentenza 425/2004*).

10. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. (art.3, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Limite spesa per interessi

1. Nel calcolo del tetto per interessi quale limite massimo per l'assumibilità di mutui devono essere considerati anche gli interessi sui prestiti obbligazionari precedentemente contratti. (art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Il limite massimo degli interessi per indebitamento già ridotto dal 25 al 12 per cento dal 1° gennaio 2005 è elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 2007. (art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. Gli enti che al 1° gennaio 2005 superavano, per interessi sull'indebitamento già assunto, il limite massimo del 15 per cento, erano tenuti a ridurre progressivamente il loro livello di indebitamento, rientrando nella soglia entro il 2010. (art.1, c.45, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. La riduzione dell'indebitamento avrebbero dovuto consentire il contenimento degli interessi passivi sotto la soglia del:

- 20% entro la fine dell'esercizio 2008;
- 15% entro la fine dell'esercizio 2010.

4. Per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 il limite massimo degli interessi è ridotto all'8% delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (art. 1, c. 108, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

4.1. Gli enti locali che, seppure legittimati dalle disposizioni di cui ai punti precedenti, hanno superato il limite dell'8%, non possono aumentare la consistenza del proprio debito.

Ammortamento*

1. 'E ridotta da 10 a 5 anni la durata minima degli ammortamenti previsti nei contratti di mutuo. (art.204, c.2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. 'E possibile articolare diversamente la decorrenza dell'ammortamento dei mutui, come segue (art.204, c.2, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267):

- dal 1° luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo.

Prestiti obbligazionari*

1. Nel caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuata congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono rilasciare garanzie fidejussorie relative all'ammontare complessivo delle operazioni. (art.207, c.1 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Gli altri enti emittenti rilasciano contestualmente garanzie fidejussorie a favore dell'ente capofila, per le quote di prestito di rispettiva competenza.

1.2. Ai fini del calcolo del limite di interessi, la garanzia pretata dall'ente capofila concorre solo per la quota parte effettivamente a carico dello stesso.

2. 'E esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. (art.62, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Aperture di credito*

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito. (art.205 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art.205 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. I criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile sono definiti con apposito decreto ministeriale. (art.1 sexies, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88).

2.1. Con D.M. 3 marzo 2006 è stato determinato che le aperture di credito:

- hanno una durata massima di tre anni;
- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%;
- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.

2.2. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento. I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni avrebbero dovuto essere definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso.

Accesso al credito e monitoraggio*

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze. (art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003. (in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.2. Sul predetto regolamento, applicabile solo agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004 il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004. (in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).

1.3. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

1.4. Con D.M. 3 giugno 2004 sono stati approvati i modelli relativi alle predette comunicazioni. (in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

1.5. Dal 1° gennaio 2005, con le stesse scadenze previste per le altre forme di indebitamento, gli enti locali sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle operazioni di aperture di credito. (*art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.6. In allegato al decreto del ministro dell'economia e finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° aprile 2005, sono definiti i modelli relativi alle comunicazioni sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di aperture di credito. (*art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro. (*D.M. 1 dicembre 2003, n. 389*).

2.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti.

2.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla data in cui il competente ufficio del dipartimento del tesoro invia all'ente richiedente conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

2.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

2.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

3. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

3.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea e non potranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate.

3.2. La selezione degli emittenti dei titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.

3.3. La scadenza degli investimenti deve essere vincolata alla durata del fondo di ammortamento.

3.4. Nel caso in cui una società pubblica, sui cui titoli sono stati investiti i fondi accantonati per l'ammortamento, venga privatizzata, è opportuno che i titoli medesimi vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo.

4. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

4.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

4.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un rating non inferiore a BBB/Baa2/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, deve essere preso

in considerazione quello più basso. (*Comunicato di rettifica in G.U. n.279 del 27 novembre 2004*).

5. Gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio devono essere conservati per almeno 5 anni. (*art.1, c.738, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

5.1. L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento.

5.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

Mutui a carico dello Stato*

1. Le rate di ammortamento dei mutui a totale carico dello stato, per le operazioni finanziarie dal 1° gennaio 2005, sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. (*art.1, c.75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.1. Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 28 giugno 2005, in G.U. n.154 del 5 luglio 2005*).

2. Gli enti locali beneficiari di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche, iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale. (*art.1, c.76, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

3. I mutui concessi dalla Cassa dd.pp. con ammortamento a carico dello Stato, totale o parziale, possono essere rinunciati, totalmente o parzialmente, a seguito di deliberazione dell'ente (*art. 9bis, c. 6, 7 e 8, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3.1. La quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) fino al 50% dell'importo non erogato, ad altre opere pubbliche o investimenti infrastrutturali di competenza, previa richiesta di devoluzione al ministero economia e finanze e successiva autorizzazione con D.M.;

b) fino al 25% della residua disponibilità, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche.

3.2. La parte residua del finanziamento non erogato e non devoluto affluisce a fondo speciale del ministero economia e finanze.

3.3. Le modalità attuative della devoluzione avrebbero dovuto essere definite con D.M. da adottare entro il 4 ottobre 2009.

Gestione del debito*

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. (*art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

1.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, ai fini di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

1.3. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento.

(circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007).

2. Le operazioni relative a strumenti finanziari derivati possono essere concluse solo se coerenti con i contratti ed i relativi contenuti, resi in lingua italiana, individuati con uno o più regolamenti approvati con D.M. (art. 62, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.1. Il sottoscrittore di contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di contratto di finanziamento che include una componente derivata deve attestare per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. (art. 62, c. 4).

2.2. I contratti stipulati in violazione sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. (art. 62, c. 5).

2.3. Fino alla data di entrata in vigore di regolamento da approvare con D.M. e, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008 è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. (art.62, c.6).

2.4. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

3. Gli oneri finanziari stimati e gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare, rispettivamente, al bilancio di previsione e al rendiconto. (art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Rimborso anticipato*

1. Le azioni per la riduzione del disavanzo finanziario annuo supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. (art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. È soppressa la norma in forza della quale, ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, senza applicazione di penale, attraverso piani finanziari almeno quinquennali. (art.1, c.699, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2. Le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

2.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata di 30 milioni di euro.

2.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, anche per il triennio 2010- 2012, su richiesta degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM. (art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

2.3. Con decreto del ministero interno 13 febbraio 2008, è stata approvata la certificazione attestante le somme corrisposte, da trasmettere alla prefettura competente per territorio in doppio originale entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è provveduto all'estinzione anticipata. (in G.U. n.57 del 7 marzo 2008).

2.4. Il rimborso è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 e 2010-2012 per cui, nel

caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'anno, ivi compresa l'eventuale quota residuale dell'anno precedente, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione.

2.5. I dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti, è pubblicato sul sito istituzionale del ministero interno entro il 31 marzo.

2.6. Il contributo non è stato confermato per il triennio 2010-2012 (art. 2, c. 23bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 2009, n. 91, dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, soppresso in sede di conversione in legge 26 marzo 2010, n. 42).

3. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).

Conversione e rinegoziazione*

1. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti. (art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

Debiti fuori bilancio*

1. Il ricorso ad indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art.119 Costituzione).

1.1. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione di mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001. (art.41, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Con circolare Cassa dd.pp. 27 maggio 2003, n.1251, sono stati forniti chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento. (in G.U. n.127 del 4 giugno 2003).

2.1. Con comunicato Cassa dd.pp. 18 giugno 2003 sono state apportate integrazioni ai fini dell'istruttoria dell'adesione e dell'erogazione dei finanziamenti. (in G.U. n.144 del 24 giugno 2003).

3. Con comunicato Cassa dd.pp. 8 aprile 2004 sono state ridefinite alcune problematiche applicative (in G.U. n.83 del 16 aprile 2004).

3.1. I debiti fuori bilancio di parte corrente maturati fino al 7 novembre 2001 e, quindi, finanziabili con mutuo sono quelli che alla predetta data presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni rilevabili dalla data dell'atto da cui deriva il debito:

- data di deposito della sentenza;
- data di emissione della parcella;
- data di emissione della fattura;
- data di approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto dell'azienda o consorzio;
- data di altro atto.

3.2. Sono, altresì, finanziabili con mutuo gli interessi e la rivalutazione monetaria per la quota calcolabile fino al 7 novembre 2001, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, qualora riconoscibili e riconosciuti come debito a norma di legge.

3.3. Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, è ammissibile a finanziamento l'importo indicato nel provvedimento conclusivo dell'esproprio, indennità ovvero risarcimento danni, a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle misure, relativamente a questi ultimi, seguenti:

- fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze adottati o depositati a tale data;
- fino alla data di deposito, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
- fino alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001.

3.4. Le spese correnti liquidate da sentenza esecutiva di primo grado depositata fino al 7 novembre 2001 sono ammesse a finanziamento a prescindere dal maggior importo eventualmente risultante da successiva sentenza di grado superiore o dall'atto transattivo.

3.5. Sono, altresì, finanziabili le parcelle professionali emesse fino al 7 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, depositato a decorrere dall'8 novembre 2001.

3.6. In tutti i casi di finanziamento di spese di natura corrente, la documentazione istruttoria del mutuo, per l'adesione, deve essere integrata da specifica attestazione con analitico sviluppo del calcolo.

Certificazione*

1. Con D.M. da emanare deve essere approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2010, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2011 e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

SERVIZI PUBBLICI

Qualità dei servizi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica 19 dicembre 2006, viene richiamata l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità ed il miglioramento continuo delle prestazioni pubbliche, partendo dal ricorso all'autovalutazione. (in *G.U. n.226 del 28 settembre 2007*).

2. Gli enti locali, al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi pubblici, sono tenuti, in sede di stipula dei contratti di servizio, a definire una "carta della qualità dei servizi", d'intesa con le associazioni imprenditoriali interessate. (*art.2, c.461, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3. Con atti di indirizzo e coordinamento si provvederà a stabilire le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. (*art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*).

3.1. Con delibera della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 24 giugno 2009, n. 88/2010, sono state approvate le linee guida per la definizione degli standard di qualità. (*comunicato in G.U. n. 155 del 6 luglio 2010*).

3.1.1. Entro il 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche devono adottare gli standard di qualità dei servizi erogati e pubblicarli sul sito istituzionale.

3.1.2. Gli standard definiti sono soggetti a revisione annuale, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi.

3.1.3. Degli standard adottati deve essere data comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni.

Relazione con gli utenti

1. Possono essere assegnate ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (*art. 6, c. 2bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

2. Entro il 30 giugno 2009, gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare sulla pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi ed assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche ed i servizi disponibili (*art. 54, c.2ter, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

3. Entro il 31 dicembre 2009, gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di strumenti per la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell'avanzamento delle pratiche (*art. 54, c. 2quater, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

4. Dall'1 luglio 2009, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide anche quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata (*art. 65, c. 1, lett. c bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

5. È istituito, con carico al Cnipa, l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (*art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

5.1. L'aggiornamento, da parte delle amministrazioni, degli indirizzi e dei contenuti dell'indice deve essere eseguito, salvo diversa indicazione del Cnipa, con cadenza almeno semestrale.

5.2. La mancata comunicazione al Cnipa degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (*art. 57bis, c. 3*).

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere determinati e pubblicati, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (*art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2. Con delibera della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 25 febbraio 2010, n. 06/2010, sono dettate le prime linee di intervento e riepilogati gli obblighi di trasparenza degli enti.

2.1. Entro il 30 marzo 2010 deve essere comunicato alla commissione (segreteria.commissione@commissionevalutazione.it) se sia stata oppure entro quale termine sarà istituita sul sito istituzionale dell'ente una apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito", quali tipologie di informazioni sono state o saranno pubblicate, se siano stati comunque pubblicati i dati rientranti nel campo di applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, e deve essere trasmessa una reportistica dei dati relativi all'accesso al sito istituzionale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2010 e dal 1° luglio 2010), l'obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolto con la pubblicazione sul sito informatico dell'ente obbligato (*art. 32, c. 1 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

3.1. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3*).

3.2. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

3.3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

3.4. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

3.5. È fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici (*art. 32, c. 7*).

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, oltre che mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, anche con affidamento a società miste a condizione che (*art.23 bis, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*):

a) la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi;
b) che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

1.1. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. (*art.23 bis, c.12*).

1.2. In via eccezionale, in deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto per la gestione in house può avvenire solo in favore di società partecipata dall'ente locale, a capitale interamente pubblico, sulla quale sussiste "controllo analogo" e che svolga con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano l'attività prevalente, qualora sussistano situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. (*art. 23 bis, c. 3*).

1.3. In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro 60 giorni. (*art. 23 bis, c.4*).

1.3.1. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della relazione, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

1.3.2. Con regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2009, sono definite le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere. (*art. 23 bis, c. 4 bis*).

1.3.3. Il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento deve essere superiore a 200.000,00 euro annui affinché sia obbligatoria la richiesta di parere all'autorità. (*art. 4, c. 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.4. Le gestioni in essere, comprese le gestioni in house, cessano alle seguenti scadenze improrogabili (*art. 23bis, c. 8*):

a) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate direttamente a società miste, qualora la selezione del socio sia avvenuta con gara che abbia avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi;

b) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008, a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale con selezione del socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi;

c) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si riduca ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015;

d) 31 dicembre 2015, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si sia ridotta ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non si sia ridotta ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015;

e) 30 giugno 2013, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica non si sia ridotta ad una quota non superiore al 40%;

f) 31 dicembre 2011, per le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008 e per le gestioni affidate direttamente a società miste per le quali la selezione del socio sia avvenuta con gara che non abbia, però, avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi;

g) 31 dicembre 2010, per le gestioni che non rientrano in nessuno dei casi previsti dalle precedenti lettere.

2. Con regolamenti governativi che avrebbero dovuto essere emanati entro il 31 dicembre 2009, è previsto, fra l'altro (*art.23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*):

a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze di cui al precedente punto 1.4;

b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista.

3. Sono esclusi dalla disciplina di cui ai punti precedenti la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e la gestione delle farmacie. (*art. 23 bis, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

4. Con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in vigore dal 27 ottobre 2010, è stato approvato il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. (*in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

4.1. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento i seguenti servizi (*art. 1, c. 3*):

a) distribuzione di gas naturale;

b) distribuzione di energia elettrica;

c) trasporto ferroviario regionale;

d) farmacie comunali;

e) strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti.

4.2. Riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stese. (*art. 1, c. 2*).

4.3. Entro il 26 ottobre 2011, gli enti locali verificano l'opportunità di conservare un regime di esclusiva dei servizi pubblici locali e la realizzabilità di una gestione concorrenziale. (*art. 2, c. 1 e 4*).

4.3.1. All'esito della verifica, deve essere adottata una deliberazione quadro, cui deve essere data adeguata pubblicità, da inviare all'autorità garante della concorrenza e del mercato. (*art. 2, c. 2 e 3*).

4.3.2. La verifica deve essere ripetuta periodicamente e, comunque, effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. (*art. 2, c. 4*).

5. È fatto divieto ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi o per altri soggetti pubblici o privati, sia direttamente che tramite controllate o partecipate, sia partecipando a gare. (*art.23 bis, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

5.1. Il divieto non si applica alle società quotate in borsa, ed al socio selezionato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi.

5.2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

6. L'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito se è dimostrabile che tale scelta è economicamente vantaggiosa. (art.23 bis, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

6.1. Gli enti locali, d'intesa con la conferenza unificata, possono definire bacini di gara per i diversi servizi, in modo da garantire economie, efficienza, efficacia ed integrazione dei servizi a domanda debole con quelli redditizi. (art.23 bis, c.7).

7. **Le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono indette sulla base di standard definiti dall'autorità di settore o, in mancanza, dall'ente.** (art. 3, c. 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

7.1. **Possono partecipare alle procedure competitive anche le società a capitale interamente pubblico.** (art. 3, c. 2).

7.2. **I bandi di gara o le lettere di invito devono avere il contenuto minimo e essenziale di cui all'art. 3, c. 3 e 4 del D.P.R. 168/2010..**

8. **Alla scadenza della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica o alla cessazione anticipata, il gestore uscente del servizio pubblico locale deve cedere al subentrante i beni strumentali non duplicabili a costi socialmente sostenibili.** (art. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

Incompatibilità incarichi

1. **Gli incarichi da conferire dal 27 ottobre 2010, inerenti la gestione dei servizi affidati, non possono essere attribuiti a:**

a) **amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale che li ha affidati, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;**

b) **amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi degli organismi che espletano la funzione di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;**

c) **coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);**

d) **coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o di collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.**

(art. 8, c. 1, 2 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

1.1. **Il divieto non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati.**

Tutela non giurisdizionale

1. **I contratti di servizio e le carte dei servizi concernenti la gestione dei servizi pubblici locali devono prevedere la possibilità, per gli utenti che lamentano la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie.** (art. 11, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

1.1. **La procedura è avviata secondo lo schema tipo di formulario allegato al D.P.R. 168/2010 e deve concludersi entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.**

Controllo del territorio e sicurezza pubblica*

1. **Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.** (art. 6, c. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).

Servizio idrico integrato*

1. **La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati.** (art.23 bis, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. **Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.** (art. 15, c. 1 ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).

Ambiente e beni culturali

1. **Un fondo di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio.** (art.13, c.3 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. **Per l'anno 2009, il fondo è incrementato di 30 milioni di euro.** (art. 3, c. 6, legge 23 luglio 2009, n. 99).

1.1.1. **Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 possono essere utilizzate nell'anno 2010.** (art. 1, c. 22, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194).

1.2. **Per l'anno 2010, al fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro.** (art. 2, c. 48, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.3. **Alla ripartizione delle risorse ed individuazione degli enti beneficiari si è provveduto con decreto del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164.** (in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010).

1.3.1. **Le quote di finanziamento assegnate per l'anno 2009 e/o 2010 e/o 2011 a carattere pluriennale devono essere impegnate entro il 31 agosto 2010.**

1.3.2. **Attestazione che il contributo statale ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2010 deve essere trasmessa alla ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio IX – Via XX Settembre, 97, - 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2010.**

1.3.3. **Le quote di finanziamento assegnate per il solo anno 2011 devono essere impegnate entro il 30 agosto 2011 e l'attestazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2011.**

Lotta al randagismo*

1. **'E' attribuita ai comuni, singoli o associati, la competenza ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione.** (art.4, c.1, legge 14 agosto 1991, n.281).

1.1. **Alla realizzazione dei piani di sterilizzazione è destinato il trasferimento, in favore dei comuni, di una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui alla legge contro il randagismo.**

- 1.2.** I comuni devono provvedere, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani.
- 1.3.** Ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane e affidata la gestione diretta o convenzionata di canili e gattili sanitari.

Fornitura libri scolastici*

I. I comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo, nonché la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. (art. 27, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 53, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le categorie degli studenti aventi i requisiti per fruire delle agevolazioni sono state fissate con il decreto di cui ai successivi punti.

2. Con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, sono state dettate le disposizioni attuative. (in G.U. n. 218 del 16 settembre 1999).

2.1. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.C.M. 320/99 e sui criteri per la determinazione del reddito per potere accedere ai benefici, sono stati forniti con circolare congiunta del Ministero pubblica istruzione e Ministero interno, 23 settembre 1999, n. FL 24/99.

3. Con D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.226, è stato approvato il regolamento sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (in G.U. n.191 del 17 agosto 2000).

3.1. Ai fini dell'erogazione del beneficio, il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole.

Assistenza agli alunni con handicap*

1. Fino a quando non saranno diversamente attribuite dal legislatore, le funzioni assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado, da esercitare direttamente o in regime di convenzione con i comuni, restano di competenza delle province. (circolare Ministero interno, direzione centrale autonomie, 14 ottobre 1999, n. 18/99).

Prestazioni assistenziali

1. Gli enti locali condividono il "casellario dell'assistenza" istituito presso l'Inps per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziali. (art.13, c.1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. I dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti negli archivi e banche dati degli enti locali devono essere trasmessi all'Inps secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'Inps medesimo. (art. 13, c. 3).

1.2. Le modalità di attuazione del "casellario dell'assistenza" saranno disciplinate con DM. (art. 13, c. 4).

Carta acquisti*

1. Gli enti locali possono essere autorizzati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste dei cittadini per l'accesso al beneficio della carta acquisti ed a presentarle al gestore del servizio (art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.M. 16 settembre 2008, n. 89030, dall'art. 1, lett. d, D.M. 27 febbraio 2009).

1.1. Gli enti locali possono integrare il fondo carta acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale (art. 12bis, aggiunto).

Pari opportunità*

1. I datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere, a partire dall'1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

Attività edilizia*

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, disciplinano l'attività edilizia. (art. 2, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

1.1. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive e, nel caso che il comune intenda istituire la commissione edilizia, indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. (art.4).

1.2. I comuni provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia. (art.5).

2. Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione può essere rilasciato solo se è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in misura tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. (art.4, c.1 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

2.1. Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. (art.2, c.282, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.2. Dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato oltre che alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio, a caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. (art.1, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.3. Dall'anno 2010, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (art.4, c.1 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; art. 29, c. 1 octies, D.L. 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

2.4. La previsione del vincolo deve essere inserita nei regolamenti edilizi comunali.

3. Alla domanda di permesso a costruire, per i casi di opere per le quali risulti sufficiente la denuncia di inizio attività, deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale derivante dalle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica al classamento. (art.23, c.7, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

3.1. In mancanza di documentazione, si applica la sanzione di euro 516,00.

4. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni. (art.6, c.1, lett. e-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

4.1. È soppresso l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti di concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciate ai sensi della legge 10/1997, relativamente ai

beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera. (art.2, c.14, lett. a, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

5. I fabbricati nuovi, ogni altra stabile costruzione nuova da considerare immobile urbano ed i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quelle dei soggetti all'imposta, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro 30 giorni da quando sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati e non più entro il 31 gennaio dell'anno successivo. (art.28, c.1, R.D. 13 aprile 1939, n.652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n.1249).

5.1. Analogamente, devono essere presentate le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliare già censite.

5.2. La nuova disciplina che, fra l'altro, prevede l'attivazione di un processo di cooperazione tra l'agenzia del territorio ed i comuni, si applica agli eventi verificatisi dal 12 marzo 2006. (circolare ministero economia e finanze, agenzia del territorio, 11 aprile 2006, n.3/2006).

6. È disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

7. I comuni che attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile devono darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. (art.31, c.20, legge 27 dicembre 2002, n.289).

8. Negli strumenti urbanistici devono essere definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale. (art.1, c.258, legge 24 dicembre 2007, n.244).

8.1. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

9. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, gli strumenti urbanistici possono consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi delle capacità edificatorie prevista per gli ambiti di cui al precedente punto 8. (art.1, c.259, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Aggiornamento del catasto

1. Dal 1° gennaio 2011 è attivata, con idonee forme di collaborazione con i comuni, l'"anagrafe immobiliare" integrata alla quale, in fase di prima applicazione, è garantito l'accesso ai comuni, sulla base di regole che saranno stabilite con DM economia e finanze. (art. 19, c. 1, 2, 2bis e 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte, nella fase di prima attuazione, dai comuni e dall'agenzia del territorio. (art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. Con DM economia e finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2011 saranno fissate le regole tecnico-giuridiche.

3. In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati

che non risultano dichiarati in catasto. (art. 18, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4. I comuni utilizzano le applicazioni informatiche ed i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'agenzia del territorio al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. (art. 19, c. 5bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. Le specifiche tecniche e operative saranno formalizzate con D.M. economia e finanze.

5. A seguito della presentazione, entro il 31 marzo 2011 (termine rinviato dal 31 dicembre 2010), della dichiarazione di aggiornamento catastale, da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto, l'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia. (art. 19, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

5.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

6. Dal 1° gennaio 2011 l'agenzia del territorio provvede ad avviare un monitoraggio del territorio, in collaborazione con i comuni, per l'individuazione di ulteriori fabbricati non dichiarati in catasto. (art. 19, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

6.1. I comuni possono, comunque, continuare a procedere a richieste di regolarizzazione degli immobili non catastati o con classificazioni errate nei confronti dei titolari di diritti reali degli immobili interessati, ad esercitare i poteri di controllo in materia urbanistico-edilizia e ad applicare le relative sanzioni.

7. Con circolari agenzia del territorio, 9 luglio 2010, n. 2/2010, e 10 agosto 2010, n. 3/2010, sono fornite indicazioni per l'omogenea e corretta applicazione delle disposizioni.

8. Con comunicato dell'Agenzia del territorio è reso noto l'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2010).

9. Sono state disciplinate le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche. (provvedimento Agenzia del territorio, 16 settembre 2010, prot. n. 47477).

9.1. La data di attivazione del servizio sarà stabilita con comunicato del direttore dell'Agenzia dei territori.

Servizi idrici, del gas e energia elettrica*

1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. (art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica anche le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari

sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio 16 marzo 2005. (in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

2.1. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.2. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.3. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. (risoluzione agenzia entrate, 8 agosto 2007, n.214/E).

2.4. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

3. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti. (art.6, c.1, lett. g-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605; circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44).

4. I soggetti interessati alla fruizione della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale devono presentare apposita istanza al comune di residenza, secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. (art. 3, c. 9, D.L. 19 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Impianti sportivi*

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. (art.90, c.24, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Qualora l'ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e con le modalità di affidamento che saranno disciplinate con legge regionale. (art.90, c.25).

1.2. L'affidamento dovrà essere coerente con i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, che devono essere determinati previamente.

2. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. (art.90, c.26, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. La messa a disposizione deve essere compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

Attività di informazione e di comunicazione*

1. Con direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, sono forniti gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla legge 7 giugno 2000, n.150. (in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

Bilancio e Gestione 2011

1.1. Le pubbliche amministrazioni devono dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, nonché promuovere il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.

1.2. Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, gli uffici stampa e gli URP possono essere costituiti in forma consorziata tra Enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità.

1.3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuna amministrazione deve adottare il piano annuale di comunicazione, soggetto a verifica attraverso sondaggi, studi e ricerche.

Dismissioni di attività*

1. Sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche le norme privatistiche per il passaggio dei dipendenti a società private, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali. (art. 44, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.1. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere il personale adibito alle funzioni trasferite per un periodo di tempo concordato, comunque non inferiore a cinque anni.

Trasporto pubblico locale

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. (art.1, c.1 quinquies, legge 31 gennaio 1994, n.97).

2. Gli acquisti di beni e servizi da adibire al trasporto pubblico locale possono essere effettuati anche mediante contratti di leasing operativo. (art.4, c.155, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3. I Comuni possono prevedere che soggetti non pubblici svolgano, in ambito comunale e intercomunale, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico. (art.12, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

3.1. I soggetti trasportatori devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e non fruire di finanziamenti da parte del Comune.

3.2. I Comuni sede di scalo ferroviario sono, comunque, tenuti a consentire l'accesso allo scalo ai trasportatori autorizzati da tutti i Comuni del bacino servito.

3.3. I Comuni disciplinano (art.12, c.2):

- l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo;
- eventuali specifiche modalità in particolari contesti urbani e di traffico;
- eventuali zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie.

3.4. Le infrazioni possono essere rilevate anche fotograficamente o telematicamente e contestate in via posticipata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è destinato alla promozione e sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale i cui interventi saranno individuati con D.M.(art.63, c.12, D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4.1. Con D.M. 16 febbraio 2009, sono state impartite le direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e stabiliti i criteri di selezione dei progetti per i settori di intervento finanziabili (*in G.U. n. 126 del 3 giugno 2009*).

4.2. Il finanziamento di nuovi interventi, nella misura massima del 60% del costo, è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.

4.3. Con D.M. 11 maggio 2009, sono individuate le specifiche tecniche della documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza di finanziamento. (*in G.U. n. 126 del 3 giugno 2009*).

5. Con D.M. saranno ripartite per esigenze di trasporto locale, ai fini del miglioramento della sicurezza, dell'ammodernamento dei mezzi e della riduzione delle tariffe, le somme provenienti dal recupero degli aiuti fiscali in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. (*art. 25, c. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Mobilità urbana

1. I Comuni possono bandire concorsi straordinari, anche in eccedenza alla vigente programmazione numerica, per l'assegnazione di licenze per il servizio taxi, a titolo oneroso oppure gratuito, fissando criteri selettivi per le graduatorie. (*art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. I proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze sono ripartite tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune, per una quota non inferiore all' 80%.

1.2. I Comuni possono, altresì (*art. 6, c. 1, lett. a, c, d, e, f, g*):

- disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;
- rilasciare titoli autorizzatori stagionali o temporanei, per fronteggiare periodi di prevedibile incremento della domanda o particolari eventi straordinari;
- disciplinare l'utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per determinate categorie di utenti;
- autorizzare servizi innovativi, con obblighi di servizio e tariffe differenziate;
- fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;
- istituire un comitato permanente di monitoraggio sulla qualità del servizio offerto.

2. I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (*art. 5bis, c. 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21*).

2.1. L'efficacia della norma già rinviata al 1° luglio 2009 e al 1° gennaio 2010, è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2011 (*art. 7bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

3. 'E rinviato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il termine entro il quale dovrà essere emanato D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (*art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo modificato dall'art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

3.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

4. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, anche i motocicli, con o senza sidecar, i tricicli ed i quadri cicli. (*art. 85, c. 2, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 9, legge 29 luglio 2010, n. 120*)

Autoscuole

1. 'E attribuita alla competenza delle province anche l'applicazione delle sanzioni alle autoscuole. (*art. 123, c. 2, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 20, c. 5, lett.a, legge 29 luglio 2010, n. 120*).

15° Censimento generale

1. Gli enti locali individuati dal piano generale di censimento dell'Istat possono avvalersi, per fare fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate e della durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013. (*art. 50, c. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. Le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat, anch'esse escluse dalle entrate rilevanti ai fini del patto. (*art. 50, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Non sono, altresì, contabilizzate entrate e spese relative al 6° censimento dell'agricoltura, relativamente agli enti individuati dal piano generale.

3. Nelle more dell'adozione del piano generale del censimento, i comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti devono fornire all'Istat i dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, secondo tipologia e formato che saranno stabiliti dall'Istat. (*art. 50, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Lavori agricoli e forestali*

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori agricoli e forestali, quali (*art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97*):

- a) l'aratura;
- b) la semina;
- c) la potatura;
- d) la falciatura;
- e) la mietitrebbiatura;
- f) i trattamenti antiparassitari;
- g) la raccolta di prodotti agricoli;
- h) il taglio dei boschi. L'importo dei lavori non può superare 25.823 euro per ogni anno.

2. Gli enti locali possono assegnare i seguenti servizi in affidamento diretto a cooperative e loro consorzi che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani in materia di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l'importo dei servizi affidati non sia superiore a 190.000,00 euro l'anno:

- a) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente;
- b) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione del paesaggio. (art.2, c.134, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. Alle cooperative di produzione agricolo-forestale possono, inoltre, essere affidati i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

Tutela dei consumatori*

1. I comuni possono stipulare convenzioni non onerose con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con altri enti interessati per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi dei beni e servizi praticati ai consumatori finali. (art.2, c.196 e 197, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Le convenzioni tipo e le procedure standard potranno essere disciplinate dagli organismi rappresentativi degli enti interessati. (art.2, c.198).

Pubblici esercizi*

1. Dal 4 luglio 2006, sono soppresse le commissioni che, su richiesta del sindaco, erano chiamate a rendere parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche. (art.11, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

Autorizzazioni attività

1. Dal 31 luglio 2010, la dichiarazione di inizio attività (Dia) è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, attestazioni, asseverazioni o dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese, nonché da elaborati tecnici. (art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 49, c. 4bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

1.2. Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, adotta motivati provvedimenti.

1.3. Con circolare ministero sviluppo economico, direzione generale per l'impresa, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, 10 agosto 2010, n. 3637/c, sono fornite indicazioni per l'applicazione della disposizione.

2. Dal 1° gennaio 2010, è demandata alle regioni la facoltà di prevedere che il rilascio dell'autorizzazione al commercio sulle aeree pubbliche e ambulante sia soggetto alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva. (art. 28, c. 2 bis, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114).

2.1. Le regioni possono, altresì, stabilire le modalità con le quali verificare la sussistenza e la regolarità del Durc, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel.

2.2. La mancata presentazione iniziale del Durc è causa di revoca dell'autorizzazione. (art. 29, c. 4, lett. c bis).

Bilancio e Gestione 2011

2.3. La mancata presentazione annuale del DURC è causa di sospensione per sei mesi dell'autorizzazione. (art. 29, c. 4 bis)

3. Limitatamente agli aspetti previdenziali, il Durc può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli enti previdenziali e, pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori, non sussistendo obbligo assicurativo, il comune dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva dalla sede Inps competente. (nota Inail, 13 ottobre 2009, prot. 60010.13/10/2009.0009213).

3.1. Negli altri casi dovrà essere effettuata la richiesta di Durc per via telematica. (www.sportellounicoprevidenziale.it).

Sportello unico

1. Con regolamento ministeriale si procederà alla semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico. (art.38, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. I comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello non risponde ai requisiti richiesti, esercitano le funzioni relative delegandole alle CCIAA, le quali prevedono forme di gestione del portale congiunta con l'ANCI. (art.38, c.3, lett. d).

1.2. È prevista la predisposizione di un piano di formazione dei dipendenti pubblici. (art.38, c.5).

2. Il 15 ottobre 2010 è entrato in vigore il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP). (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in suppl. ord. n. 227 alla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010).

2.1. I comuni devono rendere operativi i SUAP entro 6 mesi e possono esercitare le funzioni in forma singola o associata, oppure in convenzione con le camere di commercio.

2.2. In caso di mancata istituzione del SUAP o in mancanza dei requisiti per questo richiesti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla camera di commercio competente per territorio.

Servizi demografici

1. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

1.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (art.83, c.17).

1.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relativo ai maggiori tributi statali.

2. Dal 24 settembre 2008 i comuni hanno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. (art.20, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.1. I decessi e le variazioni di stato civile devono essere comunicati all'Inps, telematicamente, entro due giorni dall'evento.

2.2. In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde a titolo di danno erariale. (art.20, c.13).

3. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. (art.16bis, c.1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

3.1. Le modalità di attuazione saranno stabilite con uno o più decreti ministeriali.

4. La richiesta al cittadino di documenti diversi da quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. (art. 16bis, c. 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

5. I comuni omissivi sono sollecitati a procedere al popolamento, al costante aggiornamento ed al corretto utilizzo del sistema INA-SAIA. (nota ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 dicembre 2008, n. 13131).

5.1. L'omessa puntuale registrazione in INA potrà comportare gravi ripercussioni sul procedimento di individuazione degli aventi diritto alla "carta acquisti" per i non abbienti, i cui dati anagrafici e le variazioni vengono accertati attraverso il sistema INA-SAIA, a termini del D.M. 16 settembre 2008. (in G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2008).

5.2. Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 febbraio 2009, n. 1791, è richiamata l'attenzione sulle disposizioni.

6. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773).

6.1. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (art.31, c.2).

6.2. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (art.31, c.3).

6.3. Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 ottobre 2008, n.12, sono forniti chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative.

7. La carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso o del diniego a donare i propri organi in caso di morte. (art. 3, c. 2 bis, R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

8. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

8.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

Commissione elettorale*

1. La tenuta e la revisione delle liste elettorali non è più competenza della commissione elettorale comunale ma, dal 1° gennaio 2008, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. (art.2, c.30, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. La commissione elettorale comunale mantiene la competenza della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle funzioni di scrutatore e della nomina degli scrutatori.

1.2. La partecipazione alle commissioni elettorali è gratuita, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Servizi di polizia*

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal nuovo codice della strada spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali. (art.12, c.1, lettera d-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'interno per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. (art.1, c.439, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Il supporto degli enti può essere di natura logistica o finanziaria.

3. I rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia provinciale, municipale e gli organi di polizia dello Stato, sono determinati dai piani coordinati di controllo del territorio. (art.7, c.1, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125).

3.1. Le modalità del raccordo operativo fra le polizie e le procedure da osservare saranno determinate con D.M. (art.7, c.2).

4. Il personale della polizia municipale è abilitato all'accesso al centro elaborazione dati del ministero dell'interno. (art.8, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125).

Documenti di interesse culturale*

1. Gli enti locali sono tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del ministero della giustizia, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo. (art.6, legge 15 aprile 2004, n.106).

Posta elettronica certificata

1. È obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. (art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

2. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la posta elettronica certificata oppure analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle stesse, per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. (art. 16bis, c. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

3. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI, sono forniti chiarimenti sull'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche.

3.1. Con circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 19 aprile 2010, n. 2/2010/DDI, sono fornite indicazioni per la gestione della casella di posta elettronica certificata.

3.2. Dal 26 aprile 2010 è possibile richiedere il rilascio di caselle di PEC a titolo gratuito per l'amministrazione e per i propri dipendenti ed aderire ai relativi servizi (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 27 aprile 2010, n. 13*).

Accesso agli elenchi dei contribuenti*

1. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi sono depositati per un anno presso i comuni interessati. (*art.69, c.6, DPR 29 settembre 1973, n.600*).

1.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

1.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

2. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione annuale Iva sono depositati per un anno presso i comuni interessati. (*art.66 bis, c.2, DPR 26 ottobre 1972, n.633*).

2.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

2.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

Carta d'identità elettronica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. (*art.7 vicies ter, c.2, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43*).

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. (*art. 7 vicies quater*).

1.3. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti. (*in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006*).

1.4. Con D.M. 16 febbraio 2007 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato rideterminato in euro 20,00. (*in G.U. n.60 del 14 marzo 2007*).

1.5. Con D.M. 22 aprile 2008 è stato confermato in 20,00 euro l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti. (*in G.U. n.107 dell'8 maggio 2008*).

1.6. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.7. Le somme riscosse sono riversate dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.8. Con circolare telegrafica del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n.21/2007, è comunicato il conto corrente postale dedicato per il versamento delle somme.

1.9. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. (*art. 7 vicies quater, c. 2*).

1.10. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (*art.7 vicies quater, c.2*).

2. È prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 (dal precedente 31 dicembre 2008 già prorogato al 31 dicembre 2009), il termine dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. (*art.35, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art.1, c.1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

2.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

Autenticazione sottoscrizioni*

1. Dal 4 luglio 2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere effettuata dagli uffici comunali previo pagamento dei soli diritti di segreteria. (*art.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abroga l'art.1, c.390 e 391, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. L'individuazione dell'ufficio tenuto ad autenticare ed i requisiti prescritti per il funzionario abilitato, sono rimessi all'autodeterminazione dei singoli enti. (*circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale autonomie, 27 ottobre 2006, n.3*).

Certificazione dei costi*

1. Con D.M. 8 marzo 2010 sono approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2009-2011 (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima. (*art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.2. Il termine perentorio per la presentazione delle certificazioni relative agli anni 2009-2011 è stato fissato al 31 maggio 2010, al 31 marzo 2011 e al 2 aprile 2012.

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

2.2. Con D.M. 24 settembre 2009, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012, che trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2009. (*in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009*).

2.3. Sono obbligati alla presentazione della certificazione sulla copertura del costo dei servizi per il triennio 2009-2011, gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto, rispettivamente, degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. (*art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale*

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163*).

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto. (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163*).

1.2. Il D.M. 21 giugno 2000, una prima volta sostituito dal D.M. 22 giugno 2004, con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 9 giugno 2005. (*in G.U.n.150 del 30 giugno 2005*).

1.3. Nella procedura di redazione ed approvazione è confermata la scadenza del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento. (*art.1, c.2*).

1.4. Il termine per la deliberazione dello schema da parte della giunta è confermato anch'esso al 15 ottobre.

1.5. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, e l'elenco annuale è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi. (*art.5, c.1*).

1.6. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. (*art.1, c.3*).

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione. (*art.172, c.1, lett. d*), *D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163,; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554*).

3.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:

- a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
- b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
- c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente. (*comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002*).

4. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome. (*art.5, c.4, D.M.9 giugno 2005*).

4.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati. (*art.1, c.4*).

5. Gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità sintetici. (*art.2, c.2, D.M. 9 giugno 2005*).

5.1. Gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità. (*art.2, c.3*).

5.2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. (*art.2, c.4*).

5.3. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, che deve essere corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia, è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare. (*art.4, c.1 e 2*).

5.4. La verifica che gli interventi inclusi nel programma siano dotati di progettazione preliminare approvata deve essere eseguita nel momento della approvazione da parte del consiglio, per cui non è necessario che al momento dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre e della sua pubblicazione l'elenco annuale sia corredato dai progetti preliminari. (*D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n.228 del 29 settembre 2000*).

6. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola pubblicazione all'albo dell'atto che li approva. (*art.5, c.3, D.M.9 giugno 2005*).

6.1. Gli adeguamenti al programma annuale che vengono inseriti in fasi intermedie non necessitano, di norma, di pubblicità o di atti per il riavvio del procedimento. La procedura è rimessa a ciascuna amministrazione. (*art.4, c.3*).

Attività urbanistico – edilizia*

1. I comuni sono supportati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'applicazione di misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, di incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e di definizione degli illeciti edilizi. (*art.32, c.5, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

1.1. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 7 dicembre 2005, n.2699, sono fornite indicazioni esplicative, nei limiti delle competenze dello Stato, anche alla luce delle sentenze in materia della Corte costituzionale. (*in G.U. n.52 del 3 marzo 2006*).

2. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. (*art.32, c.12, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

2.1. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. (*D.M. 23 luglio 2004, in G.U. n.218 del 16 settembre 2004*).

2.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

2.3. Con circolare della Cassa Depositi e Prestiti 28 ottobre 2004, n.1254, sono state fissate le caratteristiche operative del fondo. (*in G.U. n.260 del 5 novembre 2004*).

2.4. Con circolare della Cassa depositi e prestiti 2 febbraio 2006, n.1264, è stata aggiornata la procedura istruttoria del fondo e rese pubbliche le condizioni generali del contratto di anticipazione su risorse del fondo per la demolizione delle opere abusive.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. (art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

4. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica di sospensione dei lavori, il dirigente o responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (art.27, c.3, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

Espropriazioni*

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene e non più sulla media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato. (art.37, c.1, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327).

1.1. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.

2. Le modifiche di cui ai punti precedenti e le ulteriori apportate alle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso al 1° gennaio 2008, salvo che l'indennità di espropriazione sia stata condivisa, accettata o divenuta irrevocabile. (art.2, c.90, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Programma di riqualificazione urbana*

1. Il programma è finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, con una disponibilità finanziaria di € 280.309.500,00. (D.M. 26 maggio 2008, in G.U. n.115 del 17 maggio 2008).

1.1. Una quota non inferiore al 20% delle disponibilità è destinata ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1.2. La quota di cofinanziamento comunale è stabilita in misura pari ad almeno il 14% del finanziamento complessivo Stato-regione.

Microprogetti*

1. Dal 27 gennaio 2009, gruppi di cittadini organizzati possono formulare proposte operative di pronta realizzazione di opere di interesse locale, senza oneri per l'ente, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati (art. 23, c. 1 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1.1. L'ente locale provvede sulla proposta e, in mancanza, decorsi due mesi dalla presentazione, la stessa si intende respinta. (art. 23, c. 2).

1.2. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente. (art. 23, c. 3).

1.3. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi. (art. 23, c. 1).

Piste ciclabili*

1. Le nuove costruzioni di strade extraurbane secondarie, di strade urbane di scorrimento, di strade urbane di quartiere e di strade locali, devono avere, per il loro intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente. (art. 13, c. 4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

2. In caso di manutenzione straordinaria delle strade, gli enti proprietari provvedono a realizzare piste ciclabili adiacenti, purchè l'intervento sia conforme al programma pluriennale e salvo comprovati problemi di sicurezza. (art. 14, c. 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Impianti sportivi*

1. All'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 unità, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni, provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (art.1 quater, c.5 bis, D.L. 24 febbraio 2003, n.28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n.88).

Opere di urbanizzazione*

1. Nell'ambito dei poteri pianificatori del proprio territorio, gli enti locali possono prevedere che le sedi di servizio e le caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. (art.31, c.7, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (art.2, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Edilizia scolastica*

1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento per l'attuazione del piano di edilizia scolastica riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione. (legge 11 gennaio 1996, n.23).

2. A decorrere dall'1 novembre 2008, almeno il 15% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 7 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169).

2.1. Le economie maturate al 1° settembre 2008 sulle risorse già assegnate per edilizia scolastica e quelle relative a finanziamenti non movimentati dal 1° gennaio 2006 sono revocate, con rescissione dei contratti, e riutilizzate per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con obbligo, pena revoca del finanziamento, di avviare i lavori entro due anni dall'assegnazione.

2.2. Interventi di immediata realizzabilità fino a 300 milioni di euro sono individuati entro il 30 gennaio 2010, con relativa ripartizione degli importi tra gli enti locali interessati. (art. 2, c. 239, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

3. Per l'adeguamento strutturale e antisismico del sistema scolastico e per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti a rischio sismico, il fondo per interventi

strutturali è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. (art.2, c.276, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3.1. Con DPCM è definita l'utilizzazione delle risorse. (art.2, c.277).

3.2. Gli interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico, ed a tali misure sono subordinati i finanziamenti. (art.2, c.281).

Cantieri di lavoro

1. Dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento di cui devono essere muniti tutti i lavoratori nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, deve contenere, oltre che la fotografia del lavoratore e le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. (art. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento di cui devono essere muniti i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere, oltre che la fotografia e le generalità, anche l'indicazione del committente. (art. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136).

Opere a scomputo oneri di urbanizzazione*

1. Le amministrazioni che concedono il permesso di costruire con convenzione o altro accordo sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i dati identificativi dei soggetti titolari del permesso. (comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2010).

Sponsorizzazioni*

1. È possibile applicare contratto di sponsorizzazione alla realizzazione di opere pubbliche. (determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 5 dicembre 2001, n.24, in G.U.n.8 del 10 gennaio 2002).

1.1. Sono sponsorizzabili la progettazione nei suoi vari livelli, le prestazioni accessorie e l'esecuzione dei lavori o delle opere.

1.2. Nell'ambito della sponsorizzazione possono rientrare anche la diretta realizzazione di attività progettuali o di esecuzione da parte dello sponsor.

Locazione finanziaria*

1. È consentito ricorrere alla locazione finanziaria nei casi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. (art.1, c.907, 908 e 912, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Fondo rotativo per la progettualità*

1. Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549. (art.70, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 25 febbraio 2003, n.1250. (in G.U. n. 66 del 20 marzo 2003)

1.1. I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati oltre che dagli enti locali anche da altri soggetti pubblici.

1.2. Le spese necessarie al finanziamento dell'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, ossia per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria, possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo del 10 per cento del costo presunto dell'opera.

1.3. Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. (art.94, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.4. La dotazione del fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa dd.pp.; almeno il 30%, fino al 31 dicembre 2006 è riservato alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (art.9, c.1 bis, D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306).

1.5. La soglia minima per accedere al fondo è fissata in 250 mila euro, per interventi di competenza di comuni fino a 5.000 abitanti, e in 1 milione di euro per gli altri enti. La soglia è riferita alle spese per lavori e forniture connesse all'opera, al netto di Iva. Non sussiste soglia minima per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1.6. Le erogazioni devono essere rimborsate entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria da parte dell'ente.

Fondo di garanzia per le opere pubbliche*

1. Con una dotazione che sarà stabilita dalla Cassa DD.PP. a valere sulle risorse dell'abrogato fondo rotativo per le OO.PP., è istituito presso la Cassa DD.PP. medesima un fondo di garanzia per le opere pubbliche. (art.2, c.264 e 265, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Il fondo è finalizzato al sostegno di lavori realizzati con contratti di concessione per le infrastrutture strategiche, a mezzo garanzia prestata in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o gestione delle opere. (art.2, c.266 e 267).

1.2. Limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, saranno regolamentati dalla Cassa DD.PP. (art.268).

Territori montani*

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali (art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97):

- a) lavori di forestazione;
- b) lavori di costruzione di piste forestali;
- c) lavori di arginatura;
- d) lavori di sistemazione idraulica;
- e) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche;
- f) lavori di difesa dagli incendi boschivi.

1.1. L'importo dei lavori non può superare 25.822,85 euro per ogni anno.

2. Gli enti locali possono assegnare i seguenti lavori in affidamento diretto a cooperative e loro consorzi che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani in materia di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l'importo dei lavori affidati non sia superiore a 190.000,00 euro l'anno (*art.2, c.134, legge 24 dicembre 2007, n.244*):

- a) lavori attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente;
- b) lavori attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione del paesaggio.

Incarichi di collaudo*

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui controlli pubblici di lavori servizi e forniture, 23 febbraio 2009, n. 2, sono fornite indicazioni sull'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici (*in G.U. n. 64 del 18 marzo 2009*).

1.1. Il collaudo, in via prioritaria, deve essere affidato a personale interno in possesso di idoneità e tale attività costituisce per i dipendenti compito d'istituto.

1.2. In caso di carenza del proprio organico, l'incarico deve essere affidato a dipendenti di diversa amministrazione o, in caso di impossibilità, può essere affidato all'esterno mediante procedure di evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni concernenti i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Interessi di mora lavori pubblici

1. Con D.M. 14 giugno 2010 è stato determinato, nella misura del 4,28%, il tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, relativamente ai contratti per lavori pubblici (*in G.U. n. 143 del 22 giugno 2010*).

PUBBLICO IMPIEGO

Riforma Pubblico Impiego

1. Con legge 4 marzo 2009, n. 15, è stata assegnata delega al governo di adottare entro il 20 dicembre 2009 uno o più decreti legislativi di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (*art. 2*).

1.1. L'esercizio della delega è finalizzata a:

- a) modificare la disciplina della contrattazione collettiva (*art. 3*);
- b) modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti (*art. 4*);
- c) introdurre strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (*art. 5*);
- d) modificare la disciplina della dirigenza pubblica (*art. 6*);
- e) modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti (*art. 7*).

2. Il 15 novembre 2009 sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. (*in suppl. ord. n. 197 alla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009*)

Razionalizzazione e organizzazione

1. In presenza di acquisizioni sul mercato di servizi originariamente prodotti all'interno dell'ente, devono essere adottate le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale (*art. 6bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sui processi attivati, evidenziando nei propri verbali i risparmi ottenuti.

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.1. Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

- a) oggetto di pubblicazione delle retribuzioni annuali dei dirigenti, senza esclusione alcuna, sono i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti, sia afferenti il trattamento economico fondamentale sia la retribuzione accessoria;
- b) i curricula vitae da pubblicare riguardano tutti i dirigenti ed anche i titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca; devono essere redatti in conformità a modello allegato alla circolare, compilati e periodicamente aggiornati a cura dell'interessato e verificati dall'ente nella forma, nella coerenza e pertinenza;
- c) l'aggiornamento dei dati sulle retribuzioni e dei recapiti dei dirigenti deve essere curato ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali;
- d) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

1.2. L'obbligo di pubblicazione è riferito esclusivamente al personale avente qualifica dirigenziale ed ai segretari comunali e provinciali e, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti cui, negli enti privi di dirigenza, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni, né del personale che ricopre posizioni organizzative.

1.2.1. In quanto ai dati delle retribuzioni annuali, devono essere pubblicati solo quelli relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extraistituzionali, e non già ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale.

1.2.2. Nel caso di segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più enti, l'obbligo di pubblicazione è del comune capo convenzione, con l'indicazione degli altri comuni che usufruiscono del servizio convenzionato e la quota di retribuzione a loro carico.

1.3. Al fine di agevolare la compilazione e la successiva pubblicazione dei dati, il ministero della pubblica amministrazione ha messo a disposizione una specifica procedura on line (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) attraverso la quale il dirigente potrà compilare il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione.

1.3.1. Per ottemperare all'obbligo di pubblicazione gli enti non necessitano di alcuna autorizzazione o assenso da parte dei soggetti titolari dei dati.

1.3.2. Il mancato o incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell'amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

2. A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturate, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale. (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2.1. Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

- a) i tassi di assenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi, a qualsiasi titolo verificatisi, con il numero dei giorni lavorativi del mese;
- b) i tassi di presenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale con il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento;
- c) i tassi devono essere rilevati per ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale, compreso il dirigente;
- d) non è richiesta la pubblicazione dei tassi di assenza divisi per tipologia e/o numero di dipendenti occupati in ciascun ufficio dirigenziale;
- e) non devono essere pubblicati i tassi di assenza/presenza degli uffici dirigenziali privi di personale dipendente;
- f) la pubblicazione deve essere effettuata con cadenza mensile;
- g) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

3. I dati di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere comunicati, per via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica (*art. 21, c. 1bis, legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiunto dall'art. 5, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

3.1. I criteri e le modalità per la comunicazione saranno individuati con circolare del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3.2. La mancata comunicazione o aggiornamento è rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti.

4. Le notizie relative allo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione devono essere rese accessibili (art. 19, c. 3bis, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiunto dall'art. 14, c. 1, lett. b, legge 4 novembre 2010, n. 183).

4.1. Devono, invece, essere rese accessibili, solo nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali e familiari causa dell'astensione dal lavoro e le componenti della valutazione o le notizie, concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili.

5. I dati relativi all'anzianità contributiva del personale trattenuto in servizio o cessato dal rapporto, da inserire nelle relative determinazioni, devono essere comunicati, anche in via telematica, dagli enti e organismi previdenziali (art. 72, c. 11bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 14, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale. (art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.1. La programmazione deve prevedere l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale), con numero dei lavoratori e motivazioni che ne determinano il ricorso. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 12 febbraio 2007, n.2).

1.2. Il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale e relative risorse è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (art. 6, c. 4 bis e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

1.2.1. Analogamente per gli aggiornamenti annuali.

1. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. (art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Dotazioni organiche*

1. L'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. (art.6, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono essere determinate, in presenza di vacanza di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.

1.2. I dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale. (circolare presidenza del

consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06).

2. Le province ed i comuni con popolazione da 5.000 abitanti, esclusi gli enti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno dovuto procedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche entro i limiti di spesa determinati come segue:

+ spesa relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2004, comprensiva del trattamento accessorio;

+ spesa per procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004;

+ spesa per mobilità avviate dagli enti di destinazione alla data dell'1.1.2005;

+ spese connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;

+ incremento percentuale, differenziato per tipologia di enti;

= spesa complessiva nuova dotazione organica. (art.2, D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in G.U. n.52 del 3 marzo 2006).

2.1. La spesa complessiva della nuova dotazione organica come sopra determinata non poteva essere superiore a quella della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004 ridotta in misura non inferiore al 5%.

2.2. È stato possibile procedere a successiva rideterminazione delle dotazioni organiche negli anni 2006 e 2007 soltanto nei casi di passaggi di personale in attuazione di decentramento amministrativo, di processi di ristrutturazione e privatizzazioni di pubbliche amministrazioni o in situazioni di eccedenza, nonché del personale docente di cui all'art.35 della legge 289/2002.

3. Hanno valore di principio e costituiscono norme di indirizzo, per gli enti locali, le disposizioni che dispongono per le amministrazioni pubbliche una rideterminazione delle dotazioni organiche che apportò riduzione alla spesa complessiva dei posti in organico. (art.1, c.93, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Ai fini della riduzione, devono essere adottate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

4. Gli enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane in misura adeguate alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art.3, c.70, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

4.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. (art.3, c.31).

Uffici legali*

1. Con apposite convenzioni, possono essere istituiti, tra più comuni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio. (art.2, c.12, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risoluzione del rapporto di lavoro*

1. Nel triennio 2009-2011, gli enti possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente, anche dirigenziale, che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. (art.72, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

1.1. L'anzianità massima contributiva non è più calcolata in funzione del solo servizio effettivo come prima previsto dall'art. 72, c. 11, nel testo modificato dall'art. 6, c. 3, legge 4 marzo 2009, n. 15.

1.2. Prima di procedere all'applicazione della disciplina, gli enti devono adottare criteri che si configurano quale atto di indirizzo generale che, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o, comunque, adottati dall'autorità politica. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, ottobre 2008, n.10/2008).

1.3. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 16 settembre 2009, n. 4, sono segnalate le novità legislative apportate dalla legge 102/2009 per l'esercizio del recesso.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il termine per la valutazione dei rischi da stress-lavoro e per l'elaborazione del relativo documento, è differito al 31 dicembre 2010. (art.8, c.12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Assunzione di personale

1. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;

- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;

- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

1.2. Fino all'emanazione del DPCM (e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, stante la nuova norma che dal 2011 riduce al 40% l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente perché scatti il divieto di assunzioni) è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art.76, c.7; deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010).

2. Pur se il divieto non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse allo svolgimento di elezioni, appare difficilmente giustificabile la deroga in presenza di una situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009)

3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e

non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. Il divieto di assunzione posto a carico degli enti inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità interno è riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 53/CONTR/10, depositata l'11 novembre 2010).

4. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

5. Dal 1° gennaio 2011, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c.9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

5.1. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'assumibilità nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente consentita in presenza di una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 40%, del rispetto dei limiti sul contenimento delle spese di personale e del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, è elevata al 100% del turn-over per le assunzioni di personale per la polizia municipale, nei comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 1, c. 118, legge 13 dicembre 2010, n. 220)

5.2. Analoga deroga non è prevista per le province.

5.3. Le province ed i comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, ai fini dell'attuazione dei processi assunzionali nei limiti consentiti, sono tenuti ad attingere prioritariamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato prorogato con finanziamento da risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (art. 14, c. 24bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

6. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. (art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

6.1. L' espressione della norma, riferita ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può intendersi relativa a tutte le vacanze complessivamente verificatesi, ossia alle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 56/CONTR/10, depositata l'11 novembre 2010*).

7. La mobilità in uscita di personale non può essere considerata cessazione di rapporto di lavoro idoneo a consentire assunzioni. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 21/2009*).

7.1. Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, le cessazioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 59/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010*).

8. Il divieto non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni, per la sola quota coperta da finanziamenti statali, in tutte le ipotesi in cui si attesti e si dimostri, nell'ambito dei provvedimenti che danno luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente, l'esistenza di una assoluta necessità di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009*).

9. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009*).

10. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di precedere ad assunzione di personale. (*art. 10, c. 5, D.Lgs 17 ottobre 2009, n. 150*).

11. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (*art.34 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440*).

11.1. Il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento nell'ambito del quale la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità. (*decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 379/2010, depositata in segreteria il 18 agosto 2010*).

11.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (*art.34 bis, c.2 e 4*).

11.3. Sono nulli gli accordi, gli atti, o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (*art.30, c.2*).

11.4. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (*art.34, c.5*).

11.5. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

12. Dal 1° gennaio 2007 sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le instaurazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. (*art.9, c.2, D.L. 1 ottobre 1996, n.510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608*).

12.1. Le comunicazioni al centro dell'impiego delle assunzioni, per proroghe, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro, devono essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si verifica (*art. 9bis, c. 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, periodo aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. b, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

12.2. L'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni del contratto o del rapporto di lavoro può essere assolto con la consegna, allo stesso, della copia della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna di copia del contratto individuale di lavoro entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione. (*art. 2, c. 4bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, nel testo modificato dall'art. 5, c. 3, lett. c, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

12.3. L'obbligo di comunicazione sussiste qualunque sia la modalità di assunzione e grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.

12.4. Indirizzi operativi sono forniti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del lavoro, con circolari 4 gennaio 2007, n. 440 e 14 febbraio 2007, n.13.

12.5. Formano oggetto della comunicazione:

- ⇒ I rapporti di lavoro subordinato;
- ⇒ I rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata e continuativa;
- ⇒ I contratti di lavoro a progetto;
- ⇒ Le collocazioni occasionali di lavoro autonomo;
- ⇒ I tirocini di formazione e orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

12.6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente i tirocini promossi per favorire momenti di alternanza fra studio e lavoro, non finalizzati all'assunzione. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.13411*).

12.7. Fermo restando le disposizioni finanziarie in materia di divieto di assunzione e la qualificazione giuridica, le progressioni verticali devono essere comunicate ai Centri per l'impiego entro 5 giorni dal loro verificarsi (*nota ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per il mercato del lavoro, 10 giugno 2009, prot. 13/SEGR/0008104*).

12.8. Con decreto ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi moduli per le comunicazioni obbligatorie, le modalità di trasferimento dei dati ed i tempi di applicazione. (*in G.U. n.299 del 27 dicembre 2007*).

12.9. La trasmissione delle comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente deve avvenire esclusivamente per il tramite dei servizi informatici. (*art.4, D.M.*).

12.10. Con circolare del ministero lavoro e previdenza sociale 21 dicembre 2007, n.8371, sono forniti chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni.

12.11. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 gennaio 2008, n.01/08, sono fornite indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento delle prescrizioni di legge.

12.12. Formano oggetto di comunicazione anche:

- la proroga del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;
- la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
- la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- il trasferimento del lavoratore;
- l'assegnazione temporanea o distacco del lavoratore;
- le vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- le vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa;
- le progressioni in carriera fra le aree o le categorie;
- le riammissioni in servizio.

13. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (*art.35, c.5 ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

13.1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 dicembre 2010 (termine prorogato di un ulteriore anno) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. (*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4*).

13.2. Per comuni e province soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 marzo 2011 (termine rinviato dal 31 dicembre 2010) le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni. (*art. 17, c.19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

13.2.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

13.3. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (*art.91, c.4, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

14. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (*art.3, c.101, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

14.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

15. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi di enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (*art.1, c.557, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

15.1. Con parere del consiglio di Stato, Sez. 1^a, n.2141/2005, del 25 maggio 2005, sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma. (*circolare ministero dell'interno,*

dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 21 ottobre 2005, n.2/2005).

15.2. L'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

15.3. La seconda attività lavorativa può essere prestata sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, quale deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, o di lavoro autonomo, restando escluse le prestazioni d'opera professionale.

15.4. Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, ferma restando la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza, si pone la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro.

15.5. La disposizione non si pone in conflitto con la nuova disciplina e non è da considerarsi abrogata. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 23 maggio 2008, n.34/08*).

16. Le assunzioni derivanti da leggi speciali, al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili, sono comunicate al ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, e al dipartimento della funzione pubblica. (*art.1, c.3, D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in G.U. n.52 del 3 marzo 2006*).

16.1. Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili (*interpello ministero del lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 marzo 2009, n. 24/2009*).

17. L'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. (*art.35, c.5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

17.1. Le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette sono escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni (*nota ministero lavoro, direzione generale mercato del lavoro, 17 novembre 2009, prot. 13/11/0015270*).

17.2. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

18. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di almeno una lingua straniera. (*art.37, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

19. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (*art.35, c.5 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.230, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

19.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

19.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

20. È legittimo il re-inquadramento nei ruoli del comune dei dipendenti già trasferiti presso una società concessionaria, senza ledere il principio della concorsualità (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 26 marzo 2010, n. 8/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010*).

20.1. Condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:

- la persistenza di carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;

- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al re-inquadramento;
- l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante riammissione dei dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.

Stabilizzazione precari

1. Il fondo 2007 di 5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. (*art.1, c.417 e 420, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.97, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. I criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse agli enti che ne facciano richiesta, compreso i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione, sono stabiliti con DPCM da adottare entro il 30 aprile 2007. (*art.1, c.418, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Agli enti destinatari delle risorse è fatto divieto, salvo responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi. (*art.1, c.419*).

2. Le province e i comuni possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (*art.1, c.558, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.90, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. Può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2007 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo, nel quinquennio precedente;
- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006;
- che consegua i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

3. Fino al 31 dicembre 2009, la stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, mentre alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

3.1. La procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

3.2. Possono essere portate a compimento le procedure già avviate per concorsi banditi entro il 30 giugno 2009, che prevedevano la possibilità nei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato di (*art.3, c.106, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*):

a) una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo

determinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

b) un riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 28 settembre 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale data.

4. Dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 possono essere banditi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con riserva fino al 40% dei posti messi a bando da ciascun concorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 2.1. (*art. 17, c. 10, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

4.1. La riserva può essere elevata fino al 50% per i comuni che si costituiscono in Unione con il requisito minimo di 20.000 abitanti.

5. Sempre nel triennio 2010-2012 possono, altresì, essere banditi concorsi pubblici per titoli ed esami, nei quali al personale a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 2.1. è attribuito un riconoscimento, in termini di punteggio, finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale maturata (*art. 17, c. 11, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

5.1. Il riconoscimento, in termini di punteggio, può essere attribuito anche al personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere al 1° gennaio 2009, stipulati prima del 28 settembre 2007, che abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale ultima data.

6. Nel triennio 2010-2012, possono, ancora, essere stabilizzati con assunzione diretta i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di cui al precedente punto 2.1., purché maturati nella medesima qualifica e nello stesso ente, appartenenti a categoria per la quale è previsto il solo possesso del titolo della scuola dell'obbligo (*art. 17, c. 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

6.1. L'assunzione può essere effettuata attraverso procedure selettive riservate, se non realizzate al momento dell'assunzione a tempo determinato.

6.2. Le graduatorie che devono essere predisposte, nel caso l'ente voglia avvalersi della facoltà, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2012.

7. La facoltà di avvalersi dei processi di stabilizzazione di cui ai punti precedenti è subordinata al rispetto delle norme in vigore in materia di programmazione triennale del fabbisogno del personale, di vincoli finanziari in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica (*art. 15, c. 10, 11 e 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

7.1. In tema di programmazione triennale del fabbisogno di personale, gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale. (*art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

7.1.1. La programmazione deve prevedere l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale), con numero dei lavoratori e motivazioni che ne determinano il ricorso, e deve essere integrata, per l'anno 2008, dal piano per la progressiva stabilizzazione dei precari 2008-2010. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 12 febbraio 2007, n.2; art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

7.2. In tema di vincoli finanziari in materia di assunzioni, i processi di stabilizzazione non possono essere avviati nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

7.2.1. Per gli enti commissariati esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno, la condizione riguardante il patto si considera rispettata (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n. 22/08).

7.2.2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente (art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296; parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 19 settembre 2007, n. 18/07).

8. Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all'accesso dall'esterno che, per vincolo più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati. (nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 14 dicembre 2007, n.4826).

8.1. Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va correttamente calcolato nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo anche conto della necessità di garantire un adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008).

8.2. Resta fermo il principio che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.

8.3. L'assunzione non può avvenire prima della maturazione dell'intero triennio di lavoro di tipo subordinato e, non sussistendo una equiparazione dell'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con quella, di tipo parasubordinato, delle collaborazioni coordinate e continuative, per queste ultime la procedura di stabilizzazione non è consentita se non previa partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato e ad un'assunzione a tempo determinato. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008).

8.4. Non sono cumulabili, ai fini della maturazione del requisito temporale, esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse.

8.5. Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione le seguenti categorie:

- a) i lavoratori assunti per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
- b) gli incarichi dirigenziali;
- c) gli incarichi per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo;
- d) i lavoratori assunti per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate.

9. Nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno già deliberato la relativa stabilizzazione e che ha già maturato il requisito del triennio. (art.3, c.92 e 95, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008).

10. La partecipazione al reclutamento speciale diretto alla stabilizzazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 3 aprile 2008, n.25/08).

10.1. Alla procedura speciale possono partecipare anche coloro che non sono più in servizio, purchè in possesso dei requisiti di legge.

10.2. La durata del precedente contratto a tempo determinato è utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della stabilizzazione e, conseguentemente:

- il periodo non di ruolo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio;

- l'assunzione avviene nella fascia retributiva iniziale;

- è necessario lo svolgimento del periodo di prova.

11. Non rientrano nella categoria dei lavoratori precari destinati alla stabilizzazione i dipendenti a tempo determinato che fruiscono del cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente. (nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 18 dicembre 2007, n.48967).

12. La stabilizzazione di personale a tempo determinato costituisce assunzione ex novo a tempo indeterminato e non risulta, pertanto, possibile il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal quale è necessario acquisire preventivamente le dimissioni. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 marzo 2008, n.11461).

Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni. (art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. In tutte le ipotesi di mobilità volontaria, occorre sempre mantenere al dipendente la posizione economica goduta nell'ente di provenienza. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 13 novembre 2006, n.10).

2. Il ricorso alle procedure di mobilità tra enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in condizioni di dissesto, maggiorato del 50%. (art.19, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Può essere disposta l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazione o presso imprese private, per singoli progetti e con il consenso dei dipendenti interessati, sulla base di appositi protocolli di intesa fra le parti. (art.23 bis, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

4. È consentito il trasferimento per la mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto delle dotazioni organiche, purchè siano stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno. (art.1, c.47, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni. (art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

6. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e

ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (art.34 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

6.1. Non sussiste, per gli enti locali, la condizione della prioritaria immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. (art.30, c.2 bis).

6.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art.34 bis, c.2 e 4).

6.3. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (art.30, c.2).

6.4. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (art.34, c.5).

6.5. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

7. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (art.35, c.5 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

7.1. la disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

7.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

7.3. La disposizione si riferisce alle amministrazioni che presentano, dal punto di vista organizzativo, un'articolazione delle sedi sul territorio e, pertanto, non trova applicazione nei confronti degli enti locali. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 9 marzo 2006, n.2).

8. Ai fini della mobilità collettiva, le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. (art.6, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

9. Le procedure di mobilità di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 si applicano al personale adibito a:

- funzioni statali conferite;

- attività conferite o trasferite da altre pubbliche amministrazioni;

- attività e servizi esternalizzati.

(art. 13, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183).

10. Per motivate esigenze organizzative, può essere utilizzato personale di altre amministrazioni, in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni (art. 30, c. 2sexies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 13, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183).

10.1. Entro il 22 gennaio 2011, possono essere rideterminate le assegnazioni temporanee in corso, per adeguarle alla nuova disposizione. In mancanza, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti (art. 13, c. 3, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36).

1.1.1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

Lavoro straordinario

1. Non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art.3, c.83, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Trattamento economico

1. Per il triennio 2011-2013, il trattamento economico ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente, anche dirigente, non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. (art.9, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Dal blocco sono esclusi i fattori straordinari della dinamica retributiva, come le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, da conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno o per malattia, maternità, missioni all'estero ed effettiva presenza in servizio.

1.2. E', altresì, consentito l'incremento costituito dall'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010. (art. 9, c. 17).

1.3. I rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono, in ogni caso, determinare aumenti contributivi superiori al 3,2%. (art.9, c.4).

1.3.1. Le clausole difformi sono inefficaci dalla mensilità di giugno 2010 ed i trattamenti retributivi dovranno essere conseguentemente adeguati.

1.4. La norma trova applicazione, di fatto, solo nei confronti del personale non dirigente, il cui contratto collettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio (nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 16 novembre 2010, n. 96618).

1.4.1. A decorrere dal mese di giugno 2010 si rende, pertanto, impossibile erogare gli emolumenti eccedenti il tetto del 3,2%, anche con riferimento alle somme che, pur stanziati, non siano state ancora corrisposte.

1.4.2. E', comunque, escluso il recupero degli emolumenti eventualmente corrisposti fino al 31 maggio 2010.

2. Ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti dal 10 dicembre 2010, si applicano le disposizioni del regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, in G.U. n. 276 del 25 novembre 2010).

3. Dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, superiori ad €. 90.000,00 lordi annui, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad €. 150.000,00, nonchè del 10% per la parte eccedente €. 150.000,00. (art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. La riduzione non opera ai fini previdenziali.

Indennità e compensi variabili

1. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002, 2003-2005 e 2006-2008. (art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Per gli anni dal 2009 al 2013 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996.

1.2. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266).

3. A decorrere dall'anno 2014, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui al precedente punto 1 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013. (art 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Dirigenti

1. Ai fini del concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente, il requisito della anzianità di servizio svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, necessario per la partecipazione di dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, è ridotto da cinque a tre anni nei casi in cui il dipendente sia in possesso di diploma di specializzazione conseguito presso scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M. (art.28, c.2, lett. a, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. L'accesso alla carriera dirigenziale è consentita soltanto ai possessori del diploma di laurea, di cui al vecchio ordinamento, o di nuova laurea specialistica e non già anche ai possessori di laurea triennale di primo livello. (circolare dipartimento funzione pubblica, 6 novembre 2005, n.4/05).

2.1. Il requisito del possesso del titolo della laurea per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche nell'ipotesi di incarichi a contratto, è vincolante a prescindere dalla circostanza che l'incaricato sia un dipendente interno dell'amministrazione o un soggetto esterno. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 maggio 2008, n.35/08).

2.2. Rimane nella discrezionalità dell'amministrazione valutare il titolo di studio da richiedere come requisito di accesso alla dirigenza (laurea triennale piuttosto che diploma di laurea e quindi laurea specialistica o magistrale), in relazione al livello di specializzazione del personale che si vuole assumere. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 giugno 2008, n.42/08).

3. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzativa riconosciuta dall'ordinamento vigente, gli enti locali possono, mediante espressa previsione nel proprio regolamento interno, consentire l'accesso anche in assenza dei requisiti previsti dall'art.28 del D.Lgs. 165/2001. (parere dipartimento funzione pubblica, ufficio UPPA, 6 febbraio 2006, n.4).

4. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti a soggetti che hanno un'età inferiore a quella prevista quale tetto per il trattenimento in servizio del personale a tempo indeterminato, ossia 67 anni. (art.33, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

5. Con direttiva della presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 19 dicembre 2007, n.10, sono dettati criteri e modalità per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali. (in G.U. n.47 del 25 febbraio 2008).

5.1. La direttiva costituisce, per gli enti locali, raccomandazione a tenere conto del suo contenuto nella materia.

6. La retribuzione di risultato deve essere corrisposta sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento al grado di raggiungimento degli stessi. In mancanza di programmazione di obiettivi e di meccanismi e strumenti di valutazione, la liquidazione della retribuzione di risultato costituisce danno erariale. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 28 febbraio 2008, n.10081).

6.1. La retribuzione di risultato può essere decurtata fino all'80% in caso di violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. (art. 21, c. 1 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

7. Il trattamento economico accessorio è determinato, oltre che in correlazione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, anche in funzione dei risultati conseguiti. (art. 24, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

7.1. Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente. (art. 24, c. 1 bis).

8. Alle funzioni della dirigenza è aggiunto il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (art.16, c.1, lett.1 bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

9. Ai compiti e poteri della dirigenza è aggiunta la valutazione del personale assegnato ai propri uffici. (art. 17, c. 1, lett. e bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

10. Sono modificati condizioni, requisiti, durata e limiti quantitativi degli incarichi dirigenziali. (art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

10.1. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione.

11. L'incarico può essere non rinnovato o revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di inosservanza delle direttive. (art. 21, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

12. Dal 31 maggio 2010, gli enti che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. (art.9, c.32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

13. Dal 31 maggio 2010 e sino al 31 dicembre 2013, i nuovi titolari di incarichi dirigenziali, ovvero i medesimi titolari, nel caso di rinnovo, non possono godere di trattamento economico superiore a quello precedente. (art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

14. Dal 31 maggio 2010, l'assegnazione ai dirigenti di incarichi aggiuntivi non può comportare l'erogazione di indennità aggiuntive. (art.9, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Direttore generale

1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, la figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del TUEL, è soppressa. (art. 2, c. 186, lett. d, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 3, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2).

Segretari comunali e provinciali

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo, e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retribuita della categoria. (art.3, c.138, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini di cui sopra sono assicurate misure definite in sede di rinnovo contrattuale.

2. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. (art.101, c.2 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. 'E ridotto da 4 a 2 anni il periodo massimo di "disponibilità" dei segretari comunali o provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico. (art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. 'E ridotto da 4 a 2 anni il periodo per il collocamento d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche dei segretari comunali e provinciali che non abbiano prestato servizio in qualità di titolari in altra sede. (art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

5. Nei casi di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, anche i segretari iscritti nelle fasce A e B possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso. (art.1, c.48, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. La norma si interpreta nel senso che è possibile la collocazione in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, con spettanza del trattamento economico corrispondente. (art.16, c.4, legge 28 novembre 2005, n.246).

6. I comuni fino a 5.000 abitanti di regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purchè non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (art.3 quater, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

6.1. La norma apporta una deroga alla disciplina posta dall'art.10 del D.P.R. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, che consente tale strumento soltanto ai comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale della medesima sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

7. Dal 31 luglio 2010 è soppressa l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (art. 7, c. 31ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

7.1. Il ministero dell'interno succede a titolo universale all'agenzia.

Contrattazione integrativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.194 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.7. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione

integrativa, certificate dall'organo di revisione. (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

1.9. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, è integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.10. La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.10.1. L'adempimento della pubblicazione sul sito web dell'ente è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e verificati dall'organo di revisione, nonché delle specifiche schede informative del conto annuale. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 20 gennaio 2009, n. 1)

1.11. Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art. 67, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, certificate dall'organo di revisione, da trasmettere all'ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione. (art. 40, c. 3 sexies, e art. 40 bis, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

2.1. L'organo di revisione deve controllare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge. (art. 40 bis, c. 1).

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere inviate al ministero dell'economia e finanze, su modello che sarà predisposto dallo stesso ministero, specifiche informazioni certificate dall'organo di revisione. (art. 40 bis, c. 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

4. I contratti integrativi stipulati, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione illustrativa e le informazioni trasmesse al ministero dell'economia e finanze, devono essere pubblicate in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente. (art. 40 bis, c. 4, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

5. Gli enti locali adeguano i contratti integrativi vigenti al 15 novembre 2009 entro il 31 dicembre 2012. (art. 65, c. 4, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

6. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. (art.40 bis, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

7. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

8. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. (art. 2, c. 32, legge 22 dicembre 2008, n. 203).

9. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio del personale, anche dirigente, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. (art. 9, c. 2bis, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

9.1. Nel medesimo triennio, il fondo per trattamento accessorio deve, inoltre, essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Trattenimento in servizio

1. I trattenimenti in servizio per un periodo massimo di due anni del personale avente limite di età per il collocamento a riposo, possono essere disposti solo nell'ambito delle assumibilità di personale e riducono le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni di personale. (art.9, c.31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio disposti prima del 31 maggio 2010 e aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011.

Contratti di lavoro flessibile

1. L'art. 17, c. 26, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, apporta sostanziali modifiche alle norme sul lavoro flessibile nella pubblica amministrazione dettate dall'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Alla luce della nuova disciplina, sono riproposte nel coordinamento riepilogativo che segue le disposizioni attualizzate con, fra parentesi, per le parti modificate, la decorrenza della modifica (i richiami normativi al solo art. 36 sono riferiti al testo del D.Lgs. 165/2001; i richiami normativi al solo art. 17 sono riferiti al testo del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009)

2. Per il principio di carattere generale che afferma il modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale strumento per soddisfare il fabbisogno di personale, il ricorso alle forme flessibili di lavoro subordinato è circoscritto ad ipotesi residuali.(art. 36, c. 1.)

2.1. 'E possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali.(art. 36, c. 2).

2.2. Il carattere dell'eccezionalità va inteso in termini di imprevedibilità e non già di straordinarietà, escludendo che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.49/08).

2.3. Dell'esigenza temporanea ed eccezionale può prescindere soltanto per i contratti di formazione e lavoro, stante la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, purchè ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2.4. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'utilizzo dei lavoratori sono (art. 36, c. 2, nel testo modificato dall'art. 17, c. 26, lett. a):

- il tempo determinato;

- il lavoro autonomo;

- il lavoro somministrato;

- (dal 1° luglio 2009) il lavoro accessorio.

3. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative (circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002):

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;

- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
 - contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
 - contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
 - contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.
- 3.1.** I lavoratori con contratti a tempo determinato reclutati mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nello stesso ente, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (*art. 5, c. 4^{quater}, 4^{quinq}ues e 4^{sexies}, D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368; art. 36, c. 5^{bis}, aggiunto dall'art. 17, c. 26, lett. d).*
- 3.2.** I lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.
- 3.3.** Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato entro 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data.
- 4.** Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti (*art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*):
- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
 - la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
 - la natura temporanea della prestazione;
 - l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
 - la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
 - la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato.
- 4.1.** Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.*(art.7, c.6 ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*
- 4.2.** Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art.7, c.6 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).
- 4.3.** Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art.7, c.6 quater, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).
- 4.4.** Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si

esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

4.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

4.6. La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

4.7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

5. Il contratto di somministrazione, che sostituisce il lavoro interinale, si applica anche alle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. (*artt. 20 e seguenti e art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276*).

5.1. Possono essere conclusi contratti di somministrazione per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. (*art. 20, c. 3, lett. i-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

5.2. Le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in tema di lavoro interinale mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti. (*art.86, c.3*).

5.3. Come per l'assunzioni a tempo determinato, l'utilizzo di contratti di somministrazione è condizionato ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, ove deve essere previsto il numero dei lavoratori da utilizzare, ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano l'ente al ricorso a tali contratti. (*circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 12 febbraio 2007, n.2*).

5.3.1. La somministrazione irregolare costituisce forma di responsabilità contabile amministrativa, con carico ai dirigenti del risarcimento danno.

5.4. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. (*art. 36, c. 3*).

6. Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne, che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 6.600,00 euro nel corso di un anno solare. (*art. 70, c. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

6.1. In deroga al divieto previsto dall'art. 1, c. 2, D.Lgs 276/2003, è consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, c. 1, lett. d)

6.2. La possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento del lavoro accessorio, oltre che per le attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, si amplia ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzioni di edifici, strade, parchi, monumenti e in tutti i settori produttivi. (art. 70, c. 1, lett. b, h-bis, c. 1 bis).

6.3. Il ricorso ai giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado può essere effettuato, compatibilmente con gli impegni scolastici, solo nei giorni di sabato e di domenica e durante i periodi di vacanza. (art. 70, c. 1, lett. e).

6.4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno. (art. 70, c. 2 ter).

6.5. In via sperimentale, per il solo anno 2010 e nel limite massimo di 3.000,00 euro, possono essere utilizzati con prestazioni di lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

6.5.1. Il termine del 31 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 marzo 2011 e può essere ulteriormente differito con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

7. Già soppressa dal 25 giugno 2008 la norma che imponeva agli enti locali di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, è ora soppresso (dal 1° luglio 2009) il divieto di utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'ultimo quinquennio (art. 36, c. 3, nel testo sostituito dall'art. 17, c. 26, lett. b).

7.1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, occorre fare riferimento al D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, che prevede esclusioni e discipline specifiche sul limite temporale e che, all'art. 5, c. 4 bis, in particolare, prevede che il regime restrittivo dei tre anni può essere superato ricorrendo per una sola volta alla stipula di un ulteriore contratto presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di organizzazione sindacale. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 21 dicembre 2009, n. 0054723)

7.2. Resta fermo quanto già ha formato oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive, per cui ogni assunzione a termine deve essere preceduta da concorso pubblico. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 aprile 2008, n.29/08).

8. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale, al conferimento di incarichi di collaborazione comunque denominati ed al conferimento di incarichi di consulenza. (art. 10, c. 5, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150).

9. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (art.36, c.5).

9.1. Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.

9.2. Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

9.3. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (art. 36, c. 3).

10. Entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto un analitico rapporto informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzato (art. 36, c. 3 e 4).

10.1. Il rapporto, nell'ambito del quale sono contenute anche informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, deve essere trasmesso al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno, nonché al dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno.

10.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 febbraio 2010, n. 2/2010, sono fornite apposite istruzioni sulle modalità per il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile, il cui avvio è, comunque, rinviato al momento in cui sarà pronta la relativa applicazione informatica per la compilazione on line dell'analitico rapporto informatico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate previsto dalla norma.

10.2.1. Le tipologie di lavoro flessibile che formano oggetto di monitoraggio sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, c. 6, del D.lgs 165/2001; art. 110, D. lgs. 267/2000, art. 15 – seppie, D.lgs. 502/1992);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3, D.l. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16, D.l. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451);
- i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art. 18, legge 196/1997);
- i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (D. lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, c.4).

10.2.2. Sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

11. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

12. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

12.1. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000 che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

12.2. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 marzo 2011, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. (art.1, c.19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. (art.1, c.58, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.1. Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

1.2. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima del 25 giugno 2008, possono essere sottoposti a nuova valutazione, entro il 21 maggio 2011 (art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. È confermata al 30% la quota dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time che costituisce economia di bilancio, mentre è innalzata al 70% (dal 50%) la quota da destinare ad incentivazione della mobilità del personale, solo per gli enti che hanno attivato piani di mobilità. (art.1, c.59, legge 23 dicembre 1996, n.662).

2.1. Viene, conseguentemente, azzerata la quota (prima, del 20%) destinabile al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

3. La contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative del lavoro a tempo parziale, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi. (art. 31, c. 41, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

4. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (art.3, c.101, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

Aspettative e permessi

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e che non vale ai fini dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali (art. 18, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183).

1.1. Nel periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità per i pubblici dipendenti (art. 18, c. 2).

1.2. Restano salve le disposizioni in materia di aspettativa senza assegni per i dirigenti (art. 18, c. 3).

2. Entro il 23 maggio 2011, il governo è delegato a riordinare la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183).

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, devono essere comunicati, per via telematica, al dipartimento della funzione pubblica, i dati relativi ai propri dipendenti che hanno fruito, nell'anno precedente, dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 24, c. 5/6, legge 4 novembre 2010, n. 183).

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. (art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

4.1. Le informazioni devono essere fornite, in via telematica, anche con dati negativi.

4.2. Il mancato invio è considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e segnalato agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

5. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. (art.71, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

6. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. (art.71, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

6.1. Per le somme di cui sopra, occorre fare riferimento a quelle che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, cioè alle somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7).

6.2. Fanno eccezione, intendendosi equiparate, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo di paternità;
- lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;
- portatori di handicap.

7. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 5 settembre 2008 n.8, sono forniti chiarimenti e posta l'attenzione sulla competenza dei dirigenti alla verifica della

documentazione a supporto e giustificazione dell'assenza. (in *G.U. n.249 del 23 ottobre 2008*).

Contratti di formazione e lavoro*

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. (*art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276*).

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

Personale attività dismesse*

1. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissioni di attività non essenziali, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito nell'amministrazione che ha operato la dismissione. (*art.44, c.3, legge 27 dicembre 1997, n.449*)

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili*

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. (*art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468*).

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che avevano vuoti in organico hanno potuto procedere nell'anno 2007 alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. (*art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Le assunzioni, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, potevano essere effettuate anche in soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale pari a quella dell'anno 2004. (*art.43 D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

1.3. Sono, quindi, legittimi, nei predetti comuni, gli ampliamenti o la rimodulazione della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU. (*circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 17 ottobre 2007, n.14, in G.U. n.254 del 31 ottobre 2007; note dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 dicembre 2007, n.50327 e n.50569*).

1.4. Nei casi di assunzione in soprannumero, non potrà procedersi ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

1.5. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

1.6. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

1.7. Ai fini del rispetto del limite di spesa, non derogabile, sulla complessiva spesa di personale incide soltanto la quota non coperta dall'incentivo a carico del fondo per l'occupazione, per cui la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare di € 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti sono dettate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con circolare 5 giugno 2007, n.6105, integrata con

nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e, a seguito del D.L. 159/2007, con circolare 17 ottobre 2007, n.14.

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovevano avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

2.3. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo ed approvarla con D.M. 1 aprile 2008. (*in G.U. n. 81 del 5 aprile 2008*).

2.4. Con decreto direttoriale del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 giugno 2008, è stata integrata la graduatoria di cui al precedente D.D. 1 aprile 2008. (*in G.U. n.135 del 11 giugno 2008*).

2.5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni hanno proceduto alle assunzioni ammesse al finanziamento ed a trasmettere, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

2.6. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'erogazione dell'incentivo 2008 a seguito della presentazione della documentazione.

2.7. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

3. Un contributo annuo di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2009, è finalizzato a consentire la conclusione tempestiva (entro tre mesi) di procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili da almeno un triennio nei comuni della regione siciliana. (*art. 41, c. 16 terdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

3.1. Il beneficio si applica nei confronti dei comuni siciliani per fattispecie aventi i requisiti di cui all'art. 2, c. 550, della legge finanziaria 2008 (*art. 7ter, c. 21, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*).

3.2. Per gli enti utilizzatori sussiste la deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale del personale (*art. 2, c. 551, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Formazione*

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza. (*art.19, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

1.1. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, devono attivare sistemi di governo della formazione, istituendo o rafforzando strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività formative.

2. Le singole amministrazioni devono predisporre annualmente un piano di formazione del personale nel quale sono indicati (*art.7 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*):

- gli obiettivi da perseguire;

- le risorse finanziarie necessarie, interne e comunitarie;
- le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari;
- le attività di formazione interne, gestite in forma diretta, con l'individuazione dei dirigenti e funzionari da coinvolgere in tali attività.

2.1. Nella predisposizione dei piani annuali di formazione del personale devono essere attuate anche politiche di formazione finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (art.13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82).

3. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 6 agosto 2004 sono state dettate le linee guida per i progetti formativi in modalità e-leasing nelle pubbliche amministrazioni, le cui indicazioni possono essere utili anche per gli enti locali. (in G.U. n.229 del 29 settembre 2004).

4. 'E soppressa la norma che prevedeva che per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto avvalersi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, inseriti in apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia per la formazione (soppressa), che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. (art.1, c.583, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressa dall'art.26, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4.1. Alla scelta dell'istituzione formativa si sarebbe dovuto procedere mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

4.2. In mancanza di regolamento che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, non era ancora stata data attuazione alla disposizione. (art.1, c.585 legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressa dall'art.26, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Dottorato di ricerca*

1. Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerche senza borsa di studio, mantiene il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza presso l'amministrazione con la quale è instaurato il rapporto di lavoro. (art.2, comma 1, legge 13 agosto 1984, n.476).

1.1. Qualora il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Banca dati*

1. 'E istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. (art.19,D.Lgs.7 marzo 2005, n.82).

Valutazione delle performance

1. Anche il comparto delle autonomie locali deve procedere alla definizione e adozione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance individuali e darne concreta applicazione. (delibera commissione per la vigilanza, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 22 ottobre 2010, n. 111/2010).

2. L'esclusività del rapporto, per cui nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi di valutazione, non opera quanto alla nomina della stessa persona a componente di organismi di valutazione presso enti di ridotte dimensioni.

(deliberazione Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 29 settembre 2010, n. 107/2010).

2.1. L'organismo di valutazione, costituito in forma collegiale, è costituito da tre componenti, salvo che negli enti di ridotte dimensioni dove si ha facoltà di costituire l'OIV in forma monocratica ovvero in forma associativa (risposta a quesito, CIVIT, 18 novembre 2010).

2.2. La competenza per la nomina dell'OIV nei comuni spetta al sindaco (risposta a quesito, CIVIT, 11 novembre 2010).

2.2.1. Non possono far parte dell'OIV il segretario comunale e il direttore generale.

3. Con deliberazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), 29 luglio 2010, n. 89/2010, sono stati approvati gli indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 13, c. 6, lett. d, e 30, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). La deliberazione costituisce per gli enti locali linea guida per l'adeguamento degli ordinamenti (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2010).

4. Con deliberazione CIVIT, 10 novembre 2010, n. 114/2010, sono fornite ulteriori indicazioni applicative ai fini dell'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

5. Con deliberazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), 29 luglio 2010, n. 89/2010, sono stati approvati gli indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance. (art. 13, c. 6, lett. d, e 30, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). La deliberazione costituisce per gli enti locali linea guida per l'adeguamento degli ordinamenti. (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2010).

Direzione del personale

1. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. (art. 53, c. Ibis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

1.1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 agosto 2010, n. 11/2010, sono fornite indicazioni generali per una applicazione omogenea della disposizione, che per gli enti locali vale come principio al quale devono essere adeguati i propri ordinamenti.

Incentivi per la progettazione

1. Dal 24 novembre 2010, è modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo del 2% (era 0,50%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 35, c. 3, legge 4 novembre 2010, n. 183 che abroga l'art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione, per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

1.2. Il gravame degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%.

1.2.1. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, che ricomprendono gli oneri previdenziali e assistenziali, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, il fondo da ripartire non può che essere quantificato al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di Irap. Ai fini della quantificazione del fondo per l'incentivazione alla progettazione vanno, pertanto, accantonate e rese indisponibili le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010*).

1.3. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

1.4. La riduzione allo 0,50% dell'incentivo per la progettazione ha operato esclusivamente in relazione alle attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2009 (*parere avvocatura generale dello Stato CS 13723/09 – Sez. IV*) e fino al 23 novembre 2010.

Compensi professionali avvocatura

1. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'ente. (*art.1, c.208, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223*).

1.2. Nella nozione di "oneri riflessi" non è compresa anche l'IRAP che, pertanto, non può essere recuperato nei confronti dell'avvocato-dipendente e resta a carico dell'ente. (*risoluzione agenzia entrate, 2 aprile 2008, n.123/E*).

1.3. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, l'Irap non può gravare sull'amministrazione che sul piano strettamente contabile. Ai fini della quantificazione delle disponibilità destinati agli avvocati per compensi professionali, devono essere accantonate e rese indisponibili le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010*).

Collaudi

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisito al bilancio dell'ente. (*art.61, c.9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso al 22 agosto 2008.

1.2. Il 50% del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio di collaudo, deve essere riassegnato ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 gennaio 2010, n. 2; deliberazione Corte dei conti, sezione riunite, n. 58/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010).

Collegi arbitrali

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è acquisito al bilancio dell'ente. (*art.61, c.9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali in corso al 22 agosto 2008.

1.2. Il 50% del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale, deve essere riassegnato ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 gennaio 2010, n. 2; deliberazione Corte dei conti, sezione riunite, n. 58/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010).

Progressioni verticali

1. In ottemperanza al parere espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, nell'adunanza del 9 novembre 2005, le progressioni verticali sono equiparate alle nuove assunzioni, rientrano nella progressione triennale dei fabbisogni, sono soggette alla disciplina generale del concorso pubblico e rientrano nei limiti imposti dal blocco delle assunzioni. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2006*).

2. È illegittima la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno e lo scorrimento delle graduatorie di una procedura verticale interna ad una certa distanza temporale. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 31 ottobre 2006, n.9*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. (*art. 24, c. 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

4. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. (*art. 52, c. 1bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

5. Le disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell'art.31 del D.Lgs. 150/2009, che rinviano al 31 dicembre 2010 l'obbligo degli enti locali di adeguare i propri ordinamenti, si intendono relative all'adeguamento del regolamento di organizzazione e non già anche che nelle more di tale adeguamento, ossia fino al 31 dicembre 2010, possa procedersi a progressioni verticali a mezzo di concorsi interamente riservati a personale interno. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 31 marzo 2010, n. 10/SEZAUT/2010, depositata in segreteria il 29 aprile 2010*).

5.1. Deve intendersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 150/2009, l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente.

Collocamento obbligatorio*

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. (*art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80*).

Festività coincidenti con la domenica*

1. Non si applica ai dipendenti degli enti locali la disposizione che prevede la retribuzione compensativa delle festività ricadenti di domenica. (*art.1, c.224, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. 'E fatta salva l'esecuzione dei giudicati fino al 31 dicembre 2005.

Sanatoria edilizia*

1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. (*art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche*

1. Lo svolgimento di attività lavorativa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purchè a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro, è consentito previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. (*art.90, c.23, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

1.1. Non risulta più obbligatoria la previa autorizzazione.

1.1. 'E consentita esclusivamente la corresponsione di emolumenti tali da configurarsi come indennità di trasferta e rimborsi spese, in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita delle prestazioni. (*circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n.21/E*).

Parità e pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. (*art.48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198*).

1.1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 23 maggio 2007, sono emanate le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. (*in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

1.2. Entro il 20 febbraio di ogni anno deve essere redatta e trasmessa al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente locale, una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

2. **Nella gestione delle risorse umane deve essere garantita pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento, nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza** (*art.1, c. 1, lett. c, e art. 7, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 21, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

3. **Entro il 23 marzo 2011 deve essere costituito, all'interno dell'ente, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"** che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (*art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall'art. 21, c. 1, lett. C, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

3.1. La mancata costituzione del comitato comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Posizioni organizzative*

1. La disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art.16, c.2, del Ccnl del 31 marzo 1999. (*comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004*).

1.1. 'E da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal Ccnl.

Mansioni superiori*

1. Lo svolgimento di mansioni superiori è consentita esclusivamente in due casi (*parere dipartimento funzione pubblica 21 novembre 2003, n.183/03*):

- a) vacanza di un posto in organico per sei mesi prorogabili fino ad un anno, qualora già avviata la procedura per l'assunzione del personale mancante;
- b) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

1.1. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto 1. l'assunzione di mansioni superiori è nulla ed il dirigente che ha conferito l'incarico ne risponde personalmente.

Cumulo di incarichi – attività di formazione*

1. Le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione sono escluse dagli obblighi della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, di quello posto a carico dei soggetti che erogano i compensi di darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza, di quello posto a carico delle amministrazioni pubbliche che hanno conferito o autorizzato l'incarico di darne comunicazione annuale al dipartimento della funzione pubblica. (*art.53, c.6, lett. f bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Cumulo dei trattamenti*

1. Non è ammesso il cumulo di pensione con trattamento di attività nei casi in cui il nuovo servizio di lavoro dipendente costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione. (*art.4, D.P.R. 5 giugno 1965, n.758; art.19, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Buoni pasto*

1. Non è consentito attribuire buoni pasto a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. (*parere dipartimento funzione pubblica, 5 novembre 2003, n.181/03*).

2. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. (*art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917*).

2.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro 5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute fiscali e previdenziali ed è gravata

dagli oneri accessori a carico dell'ente. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24*).

2.2. In nessun caso il buono pasto può essere monetizzato.

Equo indennizzo*

1. Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita e non più l'onere di sostenere le spese di cura. (*art.68, c.8, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3*).

1.1. Sono abrogate le norme regolamentari che disciplinavano il rimborso delle spese di cura. (*art.1, c.220, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.2. Sono soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali. (*art.1, c.221*).

1.3. Le disposizioni sulla soppressione del rimborso delle spese di cura costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223*).

2. L'equo indennizzo dovuto a seguito di lesioni a causa di servizio deve essere computato esclusivamente sullo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive, anche se fisse e continuative. (*art.1, c.210, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

2.1. La disposizione decorre dalle domande presentate dal 1° gennaio 2006. (*art.1, c.211*).

2.2. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223*).

3. Dal 1° gennaio 2009, al personale cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. (*art.70, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (*art.71, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.1. Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci di trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7*).

1.2. Sono da considerare utili ai fini della decurtazione (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 gennaio 2009, n. 1*):

- a) l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, c. 3, del TUEL ed all'art. 19, c. 6, del D.Lgs 165/2001;
- b) l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- c) l'indennità di comparto;
- d) l'indennità per le funzioni di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali;
- e) la retribuzione di posizione per le funzioni di direzione generale.

1.3. Il computo della decurtazione è effettuato in trentesimi e le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono considerate anch'esse assenze soggette a decurtazione.

1.4. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.5. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Dal 1° luglio 2009 è soppressa la norma che non equiparava alla presenza in servizio le assenze per malattia ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (*art. 17, c. 23, lett. d, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

2.1. Gli effetti della disposizione abrogata mantengono, pertanto, la loro validità nel solo periodo 25 giugno 2008-30 giugno 2009.

3. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).

3.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

3.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

3.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2*).

3.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

3.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

3.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 31 gennaio 2011 (termine rinviato dal 19 giugno 2010), la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 1° febbraio 2011 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

3.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

3.4. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010 e 28 settembre 2010, n. 2/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

3.5. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010 e 19 luglio 2010, n. 8/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e

penale per i casi di inadempimento e forniti chiarimenti su aspetti applicativi. (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010 e in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010).

4. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità stabilite con D.M., possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (art. 55 septies, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

4.1. Con D.M. 18 dicembre 2009, le fasce di reperibilità sono state fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

4.2. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7).

4.3. Gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali. (art. 71, c. 5 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4.4. La norma in forza della quale gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle ASL è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, con effetto retroattivo, gli oneri restano a carico degli enti (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 62/CONTR/10, depositata il 14 dicembre 2010).

Controversie sui rapporti di lavoro

1. L'esistenza di controversie dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi rilevanti devono essere comunicati alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – e al ministero dell'economia e finanza, che possano intervenire nel processo. (art.61, c.1 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. L'ARAN può intervenire nelle vertenze di lavoro che coinvolgono personale pubblico, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. (art.63 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

3. Sono estese alle controversie di lavoro nel settore pubblico le disposizioni in materia previste dal codice di procedura civile (art. 31, legge 4 novembre 2010, n. 183).

3.1. Sono abrogati gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001 (art. 31, c. 9).

Responsabilità e sanzioni*

1. La verifica della sussistenza delle condizioni che possono provocare lo scioglimento dei consigli in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso o simile, può riguardare anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente (art. 143, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento del consiglio, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del segretario, del direttore generale, dei dirigenti o dei dipendenti, è adottato, con D.M., ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio, ivi inclusa la sospensione dall'impiego, la destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con obbligo di avvio di procedimento disciplinare (art. 143, c. 5).

Estensione giudicati*

1. È prorogato anche per gli anni successivi al 2008, il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale. (art.41, c.6, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

1.1. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale è stato previsto ininterrottamente dal 1995 nell'ambito delle manovre finanziarie ed è, ora, riproposto a regime.

Rappresentanza processuale*

1. La rappresentanza nel processo tributario, oltre al capo dell'amministrazione, è riconosciuta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio. (art.11, c.3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. La disposizione innovativa retroagisce ai giudizi in corso al 31 maggio 2005. (art.3 bis, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

PATRIMONIO PUBBLICO

Piano alienazioni e valorizzazioni immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, costituito da un elenco comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art.58, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Con l’approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. (*art.58, c.2*).

1.2. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

1.3. La variante è sottratta alla approvazione da parte della provincia o della regione in sede di accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici. (*norma dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale, 16 dicembre 2009, n. 340*).

1.4. La verifica di conformità deve essere effettuata solo nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. (*norma dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale, 16 dicembre 2009, n. 340*).

1.5. Per effetto della sentenza Corte Costituzionale, 16 dicembre 2009, n. 340, qualora il piano costituisca variante allo strumento urbanistico generale è sottoposto alla approvazione della provincia o della regione in sede di accertamento di conformità.

1.6. In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi. (*art.58, c.3*).

1.7. Il piano produce gli effetti trascrittivi e dell’iscrizione in catasto.

2. Gli immobili, anche residenziali, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (*art.58, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3. Con l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere individuate forme di valorizzazione alternative anche per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (*art. 58, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo integrato dall’art. 19, c. 16bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

Patrimonio disponibile

1. I comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti finalizzati a promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici. (*art.27, c.21, legge 23 luglio 2009, n. 99*).

Beni immobili confiscati

1. I beni immobili confiscati per effetto delle disposizioni contro la mafia, possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, ai comuni ove l’immobile è sito, oppure alla provincia. (*art.2, undecies, comma 2, lett. b, legge 31 maggio 1965, n.575*).

1.1. Alla destinazione del bene, in uso diretto o in concessione, l’ente deve provvedere entro un anno dal trasferimento, decorso il quale il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

2. Gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i beni confiscati alle organizzazioni mafiose destinati alla vendita, possono esercitare la prelazione all’acquisto degli stessi. (*art. 2 undecies, c. 2 quater, legge 31 maggio 1965, n. 575*).

Veicoli confiscati

1. Gli enti locali possono richiedere l’assegnazione, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, di veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca. (*art. 214ter, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285*).

Beni immobili militari

1. Il ministero della difesa, per la valorizzazione ed alienazione di immobili militari, d’intesa con i comuni nel cui territorio sono ubicati, con i quali sono sottoscritti accordi di programma, può promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni immobiliari. (*art. 2, c. 189, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Gli immobili sono individuati con uno o più D.M. difesa. (*art. 2, c. 190*).

1.2. Il ministero della difesa convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assenti e le approvazioni necessari. (*art. 4, c. 4decies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.2.1. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

1.3. Ai comuni con i quali sono sottoscritti accordi di programma è riconosciuta una quota non inferiore al 10% e non superiore al 20% del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati. (*art. 2, c. 192*).

Patrimonio pubblico utilizzato o detenuto

1. L’elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzato o detenuto, a qualunque titolo, deve essere trasmesso al ministero economia e finanze – dipartimento del tesoro – entro il 31 marzo 2010. (*art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Eventuali variazioni intervenute, sono comunicate entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco.

1.2. Le modalità di trasmissione e comunicazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell’agenzia del demanio.

1.3. L’inadempimento agli obblighi di trasmissione e comunicazione è segnalato dall’agenzia del demanio alla Corte dei conti.

1.4. Per consentire a tutte le amministrazioni di inviare i dati, è stato realizzato un portale informatico “Patrimonio della P.A. a valori di mercato”, cui accedere attraverso il sito del dipartimento del tesoro e ottenere la password di accesso, previa registrazione con i dati anagrafici e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 24 febbraio 2010, n. 16132/2010; comunicato dipartimento del tesoro*).

1.4.1. La comunicazione sugli immobili utilizzati o detenuti deve includere fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso Ente che effettua la comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo o altro.

Beni culturali*

1. Gli enti locali possono stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, i cui interessi sono a carico dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. (*art.1, c.323, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Con D.M. da emanare entro il 31 gennaio 2008 sono definite modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. (*art.1, c.324*).

Ristrutturazione e ricostruzioni*

1. L'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili inutilizzati può essere affidata in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto. (*art. 19, c. 6, legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

1.1. A fronte dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto, gli enti si impegnano a fare utilizzare ai finanziatori gli edifici adattati, ristrutturati o ricostruiti ad un prezzo corrispettivo commisurato al valore del bene ed allo sforzo finanziario sostenuto.

2. Gli enti locali possono ottenere in concessione o locazione per 50 anni immobili dello Stato sui quali si obbligano ad eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazioni particolarmente onerose. (*art.14, c.2 bis, D.P.R. 13 settembre 2005, n.296*).

Opere abusive*

1. I comuni acquisiscono di diritto, gratuitamente, le opere abusive realizzate nelle aree naturali protette, qualora manchino gli organismi di gestione delle aree. (*art.1, c.1104, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Trasferimento di immobili dello Stato

1. Gli alloggi costruiti a cura della protezione civile possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati. (*art.46, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

2. Gli enti locali hanno diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili di proprietà dello Stato che insistono nel proprio territorio, da far valere entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. (*art. 1, c. 436 e 437, legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

2.1. In caso di vendita con procedura ad offerta libera, gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita.

3. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili del ministero della difesa se di valore pari o superiore a 250.000 euro. (*art.27, c.13 quater, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

3.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni, da parte dell'agenzia del demanio.

3.2. Agli enti locali può essere riconosciuta una quota del maggior valore dei beni immobili in uso al ministero della difesa e non più utili, determinato per effetto delle valorizzazioni di cui agli accordi di programma stipulati. (*art.27, c.13 bis, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

3.3. Possono essere effettuate permutate con immobili statali in uso al ministero della difesa. (*art.3, c. 15 ter, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410*).

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. (*art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

4.1. L'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione entro il 31 agosto di ogni anno. (*art.80, c.5*).

5. Le aree patrimoniali o demaniali dello Stato sulle quali i comuni hanno realizzato, entro il 31 dicembre 2004, opere di urbanizzazione, possono essere trasferite in proprietà al patrimonio indisponibile comunale con vincolo decennale di inalienabilità. (*art.1, c.434, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

5.1. Il trasferimento in proprietà è a titolo oneroso ed avviene su richiesta del comune presentata all'agenzia del demanio territorialmente competente.

5.2. Il corrispettivo è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dell'8% a decorrere dal 1° gennaio 2006. (*elenco 3, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n.311*).

5.3. Contestualmente al trasferimento, sono corrisposte dai comuni le somme dovute per l'occupazione delle aree fino alla data di stipulazione dell'atto. (*art.1, c.435*).

5.4. Con risoluzione agenzia delle entrate 18 maggio 2005, n.65, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dei versamenti per il trasferimento in proprietà e per le somme dovute per l'occupazione.

6. È vietata la dismissione temporanea dei beni immobili assegnati in uso gratuito dallo Stato. (*art.1, c.216, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

7. Gli alloggi statali assegnati ai profughi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio sono ubicati. (*art.2, c.15, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

7.1. Entro 120 giorni dalla volturazione, i comuni accertano eventuali difformità urbanistico-edilizie.

7.2. È confermato il vincolo di destinazione per i soli immobili interessati alle procedure di acquisto a favore dei soggetti assegnatari degli alloggi, purchè le domande siano state presentate entro il 30 dicembre 2005, e per le assegnazioni in locazione sulla base di bandi riservati alla categoria dei profughi con procedure espletate prima del trasferimento ai comuni.

Cartolarizzazione del patrimonio*

1. Gli enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società a.r.l. con l'oggetto esclusivo di realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare. (*art.84, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

1.1. I beni immobili da dismettere, previa delibera dell'organo competente dell'ente, possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite. (*art.84, c.3*).

1.2. L'inclusione dei beni nelle delibere non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti. (*art.84, c.4*).

- 1.3.** Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione devono darne comunicazione preventiva al Ministero economia e finanze. (*art.84, c.8*).
- 2.** È ammessa la cartolarizzazione anche dei crediti dello stato e di altri enti pubblici. (*art.15, c.1, legge 23 dicembre 1998, n.448*).

Federalismo patrimoniale

Con D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010), entrato in vigore il 26 giugno 2010, cui fanno riferimento gli articoli e comma delle note che seguono senza alcun'altra indicazione normativa, sono stabiliti i principi generali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio già statale.

1. Con DD.P.C.M. saranno individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso agli enti locali territoriali. (*art. 1, c. 1*).

1.1. Gli enti cui sono attribuiti i beni devono garantirne la massima valorizzazione funzionale. (*art. 1, c. 2*).

1.1.1. Ciascun ente è tenuto ad informare la collettività, anche tramite il proprio sito internet, circa il processo di valorizzazione. (*art. 2, c. 4*).

1.2. L'attribuzione avviene sulla base dei criteri di cui all'art.2, c. 5.

2. Con DD.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono individuati ed inseriti in apposito elenco, corredato da elementi informativi, i beni attribuibili agli enti. (*art. 2, c. 1; art. 3, c. 3*).

2.1. Gli enti locali che intendono acquisire i beni devono presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, apposita domanda di attribuzione all'agenzia del demanio, con allegata relazione sulle finalità e modalità di destinazione. (*art. 3, c. 4*).

2.1.1. Sulla base delle richieste, con D.P.C.M. da adottare entro i successivi sessanta giorni, i beni vengono attribuiti.

2.2. I beni per i quali non è stata presentata domanda di attribuzione, sono valorizzati e alienati di intesa con gli enti locali interessati, sulla base di accordi di programma o protocolli di intesa. (*art. 3, c. 6*).

2.2.1. Nei predetti beni da valorizzare e alienare, a mezzo dei poteri sostitutivi esercitati dal Governo, confluiscono anche i beni già attribuiti per i quali l'utilizzazione da parte degli enti non rispetta le finalità ed i tempi di cui alla relazione presentata in allegato alla domanda di attribuzione. (*art. 3, c. 5*).

3. Con D.P.C.M. da adottare entro il 25 giugno 2011, sono individuati e attribuiti i beni immobili in uso al ministero della difesa non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale. (*art. 5, c. 4*).

4. Con provvedimento da adottare entro il 25 giugno 2011, sono trasferiti agli enti locali anche i beni culturali demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione. (*art. 5, c. 5*).

5. Ai comuni possono essere trasferite aree già comprese nei porti di rilevanza nazionale non più funzionali all'attività portuale. (*art. 5, c. 6*).

6. Con DD.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono attribuiti alle province i beni del demanio idrico che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, le miniere ed i siti di stoccaggio di gas naturale. (*art. 3, c. 1, lett. b; art. 5, c. 1, lett. b, d*).

6.1. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico è destinata dalle regioni alle province, sulla base di intese fra gli enti. (*art. 3, c. 2*).

6.1.1. Qualora le intese non siano raggiunte entro il 25 giugno 2011, provvede il governo attraverso l'esercizio del potere sostitutivo.

7. Con DD.P.C.M. da adottare a decorrere dal 1° gennaio 2012, possono essere attribuiti ulteriori beni resisi disponibili per ulteriori trasferimenti, anche a seguito di richiesta motivata e relazionata da parte degli enti locali che hanno individuato beni non inseriti in precedenti decreti. (*art. 7*).

8. Ad eccezione del demanio idrico di cui al precedente punto 6, i beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile, salvo che, ove ne ricorrano i presupposti, con D.P.C.M. non ne venga disposta, motivatamente, l'inclusione nel patrimonio indisponibile. (*art. 4, c. 1*).

9. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. di attribuzione, con contestuale immissione nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi. (*art. 4, c. 2*).

10. I beni trasferiti entrati nel patrimonio disponibile degli enti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico ed attestazione di congruità rilasciata dall'agenzia del demanio o del territorio. (*art. 4, c. 3*).

10.1. I beni trasferiti, sempre previa valorizzazione e attestazione di congruità, possono essere, altresì, conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. (*art. 6*).

10.2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario non possono alienare i beni attribuiti fino a quando perdura lo stato di dissesto. (*art. 2, c. 2*).

10.3. Le risorse nette derivanti dall'alienazione sono acquisite dall'ente nella misura del 75%, mentre il restante 25% è devoluto allo Stato. (*art. 9, c. 5*).

10.3.1. Le risorse acquisite dall'ente sono destinate alla riduzione dell'indebitamento e, solo per la parte eccedente, a spese di investimento.

11. I trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali sono ridotti nella misura delle entrate erariali venute meno allo Stato per effetto dei trasferimenti di beni in attuazione del federalismo patrimoniale. (*art. 9, c. 2*).

11.1. Le modalità della riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al trasferimento dei beni, sono determinate con DD.P.C.M.

12. Nella misura della corrispondente spesa già sostenuta dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale, non si applicano agli enti cui i beni sono stati attribuiti i vincoli del patto di stabilità interno. (*art. 9, c. 3*).

12.1. L'importo da non contabilizzare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto è determinato con D.P.C.M. da adottare entro il 24 agosto 2010.

13. Al trasferimento dei beni cui sono correlate funzioni, anch'esse trasferite, consegue anche il trasferimento del personale tale da evitare duplicazione di funzioni. (*art. 9, c. 4*).

13.1. La prescrizione è assicurata con l'adozione di apposito D.P.C.M.

CONTRATTI E APPALTI

Regolamento codice contratti pubblici

1. Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stato approvato il regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in suppl. ord. n.288 alla G.U. n.270 del 10 dicembre 2010).

1.1. Il regolamento entrerà in vigore il 9 giugno 2011.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (art.1, c.67).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, è stato aggiornato l'ammontare delle contribuzioni e confermate le modalità di riscossione del contributo dovuto dai soggetti pubblici e privati.(in G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

2.3. L'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici che partecipano alla gara deve essere dimostrato al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2.3.1. L'adempito obbligo del versamento del contributo all'Autorità da parte di tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, così come un versamento in misura non corrispondente a quella dovuta implica l'inammissibilità della proposta contrattuale. (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515).

Clausole compromissorie

1. È fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. (art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. (art.3, c.21).

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010 (termine già rinviato dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009). (art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n.129; art 1 ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201).

3. I compensi minimi e massimi degli arbitri stabiliti dalla tariffa ministeriale sono dimezzati ed è, comunque, vietato qualsiasi incremento dei compensi massimi. (art. 241, c. 12, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).

4. Con decreto legislativo da adottare entro il 20 dicembre 2009 devono essere recepite le direttive CEE sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, che rappresentano una inversione rispetto alle disposizioni di cui ai punti precedenti (art. 1, c. 1, e art. 44, legge 7 luglio 2009, n. 88).

4.1. Sono principio e direttiva specifica le disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, con i criteri di incentivare l'accordo bonario e prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile.

Escussione garanzie*

1. I dipendenti pubblici sono obbligati, a pena di assoggettamento al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, ad escutere le fidejussioni e le polizze fideiussorie acquisite a garanzia di crediti degli enti di importo superiore a 250 mln di euro, entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. (art.28, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Servizi sostitutivi di mensa*

1. Con D.P.C.M. 18 novembre 2005, sono state disciplinate l'attività di emissione dei buoni pasto e le procedure per l'aggiudicazione del servizio mensa reso a mezzo di buoni pasto. (in G.U. n.13 del 17 gennaio 2006).

1.1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro.

1.2. L'aggiudicazione della fornitura deve essere effettuata sulla base di gara di appalto di servizi, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto tra qualità-prezzo.

2. Con circolare 27 aprile 2006 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, sono stati forniti chiarimenti relativi alle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa. (in G.U. n.167 del 20 luglio 2006).

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura. (art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a.. (D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).

1.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con D.M., sono individuate le tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.3. Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi quadro conclusi da Consip, oppure adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro. (art. 2, c. 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Entro il 31 marzo il ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., predispone e mette a disposizione strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l'utilizzo dei detti parametri. (art.2, c.572, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. È imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. (art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488; art. 1, c.159, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

3.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (art.26, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

3.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni. (art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488).

3.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

3.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

4. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. (art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488).

4.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art.26, c.4).

4.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

4.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

5. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip. (art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o dall'Inail. (art. 16bis, c.10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1.1. Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. (interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009).

1.2. Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. (interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009).

2. Il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici nel settore dell'edilizia e deve essere richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro (interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 10 luglio 2009, n. 58/2009).

2.1. Anche le imprese esecutrici di lavorazioni, presenti in cantiere, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati, con esclusione di quelle che non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell'allegato X del D.Lgs 81/2008, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera, quali le imprese esercenti attività di trasporto e di mera fornitura di materiale edile.

3. Nell'ambito delle procedure di selezione pubblica anche ai fini del controllo delle autocertificazioni, il Durc ha validità trimestrale. (circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010).

3.1. Anche per gli appalti relativi alla acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, il Durc ha la validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.

3.2. La validità trimestrale del Durc sussiste, altresì, per gli acquisti in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

3.3. Ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione all'albo dei fornitori è estesa la validità trimestrale del Durc.

4. Nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare di avere assolto agli obblighi contributivi; il Durc, emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorre dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta (circolare Inps, 17 novembre 2010, n. 145).

5. Nella procedura per l'affidamento dell'appalto, non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità individuate nel Durc; da ciò ne discende che l'incompletezza del Durc è elemento sufficiente ai fini dell'esclusione dalla gara di un concorrente. (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5936).

6. La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa. (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6907).

Criteri di sostenibilità ambientale

1. Dal 9 novembre 2010, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali in materia di acquisti (*comunicato Avcp, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010*).

1.1. L'invio delle comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG che per affidamenti ordinariamente non soggetti.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell'estrema urgenza, ovvero della sussistenza di presupposti d'ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7024*).

Stazione unica appaltante

1. Con D.P.C.M da adottare entro il 6 marzo 2011, sono definite le modalità per l'istituzione di una o più stazioni appaltanti in ambito regionale. (*art. 13, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti, sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art.3, c. 8, legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

1.1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere acquisiti dalla stazione appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione (*art. 3, c. 7, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.1.1. Nel caso di conti correnti già esistenti, la comunicazione deve essere eseguita entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

1.1.2. In presenza di una molteplicità di contratti con il medesimo fornitore, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta, a valere per tutti i rapporti contrattuali (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

1.1.3. L'omessa o tardiva comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (*art. 6, c. 4, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.2. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai pubblici lavori,

servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (*art. 3, c. 9*).

1.2.1. Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture (*determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Avcp – 18 novembre 2010, n. 8, in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010*).

1.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (*art. 3, c. 9bis*).

2. I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 16 giugno 2011 (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

2.1. Dopo il 16 giugno 2011, trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui non è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

2.2. Per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, è suggerito di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si comunica il CIG, laddove non precedentemente previsto (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

2.3. Fino alla scadenza del periodo transitorio, i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto possono essere disposti anche se il contratto è sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

3. Il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari è imperniato sul CIG, che rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento, e sul CUP che è obbligatorio per ogni nuovo progetto di investimento pubblico (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*).

3.1. La richiesta del CIG e del CUP, quest'ultimo ove obbligatorio, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dell'importo del contratto.

3.2. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

3.3. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

4. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall'esperienza o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, ossia per (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

- a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, inclusi nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- b) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:
- contratti relativi al commercio di armi e munizioni;
 - contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;
 - contratti aggiudicati in base a norme internazionali;
- c) contratti di servizi non prioritari, compresi nell'allegato II B al codice dei contratti, come l'acquisto da operatori economici che organizzano corsi di formazione, di corsi per il proprio personale;
- d) contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1, del codice dei contratti che sono appalti di servizi, quali:
- contratti per servizi finanziari;
 - contratti di ricerca e sviluppo;
- e) concessioni di lavori pubblici;
- f) concessioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizi pubblici;
- g) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- h) contratti di subappalto e subfornitura;
- i) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro e gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- l) procedure di selezione del socio privato di una società mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso.
- 4.1. Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.
- 4.2. Per gli acquisti effettuati con contratti attuativi in adesione agli accordi quadro, occorre distinguere se il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro sia o meno diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna; se i due soggetti coincidono, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro; se i due soggetti sono diversi, è necessario un nuovo CIG ("CIG derivato") da richiedere per identificare lo specifico contratto (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).
- 4.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).
- 4.4. Nel caso di cessione di crediti, la disciplina sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).
5. Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione Avcp, 18 dicembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):
- a) le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali:
- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti;
 - il lavoro temporaneo;

- le somministrazioni di lavoro;
 - i contratti di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - i servizi di arbitrato e conciliazione;
- b) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicataria;
- c) le prestazioni eseguite dalle società "in house";
- d) le prestazioni di lavoro, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta;
- e) gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative;
- f) i contratti d'opera per incarichi di collaborazione, con rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione di competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001*);
- g) le spese sostenute con utilizzo del fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali imposte ed altri diritti erariali, valori bollati, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche e, in generale, spese d'ufficio di non rilevante ammontare per il valore massimo e le tipizzazioni stabilite nel regolamento economale
6. Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art.3, c.5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).
- 7.1. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).
- 7.1.1. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indicazione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.
- 7.1.2. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.
- 7.1.3. In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (*art. 6, c. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).
- 7.2. Il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico senza alcuna indicazione di importo.
8. Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Contratti secretati

1. Dal 31 maggio 2010, i dirigenti adottano anche i provvedimenti relativi ad opere, servizi e forniture da considerarsi segreti oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza. (art. 16, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunta dall'art. 8, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori

1. Le amministrazioni che hanno istituito gli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti a comunicarli all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 3 dicembre 2010. (comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 232 del 4 ottobre 2010).

Bandi di gara

1. A decorrere dal 1° novembre 2010, è fatto obbligo ai soggetti che richiedono la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale di indicare il Codice Identificativo gara (CIG) rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 1 ottobre 2010, in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010).

2. I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte. (comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 ottobre 2010).

2.1. I principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria che per quelli di valore inferiore.

Principio di reciprocità

1. Le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'UE, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali, a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. (art. 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

Commissioni di gara

1. Nella scelta dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali da nominare dal 27 ottobre 2010, devono essere esclusi (art. 8, c. 4, 5, 6, 8 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010):

- a) i soggetti che svolgono o hanno svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente alla gestione del servizio in gara;
- b) i soggetti che nel biennio precedente hanno rivestito la carica di amministratore locale affidante;
- c) i soggetti che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- d) i dipendenti e gli amministratori di ente locale la cui società partecipata concorre alla gara.

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Società strumentali all'attività dell'Ente

1. Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate (art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248):

- ad operare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;

- a non partecipare in altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. 1.1. La modifica sopprime l'obbligo della esclusività ad operare con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti e consente la partecipazione a società o enti non aventi sede nel territorio nazionale

2. 'E rinviato dal 4 luglio 2008 al 4 gennaio 2009 il termine entro il quale le società devono cessare le attività non compatibili. (art.13, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

2.1. I contratti conclusi dal 4 luglio 2006 in violazione sono nulli, salvo che siano stati conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. (art.13, c.4)

3. 'E soppresso l'obbligo del ricorso alle procedure pubbliche per la cessione delle società. (art.1, c.720, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Partecipazione in società

1. Possono essere costituite società solo se hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o se producono servizi di interesse generale. (art.3, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Analogamente per l'assunzione o il mantenimento, solo direttamente e non più indirettamente, di partecipazione, anche di minoranza, in società.

1.2. 'E rinviato dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli enti locali devono cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni che non hanno i requisiti di cui al punto 1. (art.3, c.29).

2. Il mantenimento delle partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui al punto 1 e l'assunzione di nuove partecipazioni devono formare oggetto di deliberazione motivata. (art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.1. Le deliberazioni consiliari autorizzative il mantenimento delle partecipazioni o l'assunzione di nuove, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. Gli enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art.3, c.30, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

3.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. (art.3, c.31).

3.3. I provvedimenti di trasferimento delle risorse devono essere asseverati dall'organo di revisione e dagli organi di controllo interno. (art.3, c.32).

3.4. Gli organi di revisione e di controllo interno trasmettono una relazione al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato e segnalano eventuali inadempienze alle sezioni competenti della Corte dei conti.

4. Entro il 31 dicembre 2011, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 31 maggio 2010, con esclusione di quelle che hanno avuto il bilancio in utile negli ultimi tre anni. (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall'art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220).

4.1. Dal 31 maggio 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

4.2. Il divieto di costituzione e l'obbligo di messa in liquidazione o cessione della partecipazione non si applicano alle società costituite da più comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti.

4.3. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

5. I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società. (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

5.1. Entro il 31 dicembre 2011, le altre società già costituite al 31 maggio 2010 devono essere poste in liquidazione.

5.2. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

6. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (art. 6, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

6.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto sotto la soglia minima.

6.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Organi sociali

1. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che a vario titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (sono escluse le società in genere), è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza

fino ad € 30,00 per seduta giornaliera. (art. 6, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. La violazione determina responsabilità erariale e gli atti adottati sono nulli.

2. Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società totalmente pubbliche, direttamente o indirettamente, se non quotate, è ridotto del 10%. (art. 6, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. La riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31 maggio 2010.

3. Dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, il numero dei componenti non deve essere superiore a cinque e il numero dei componenti del collegio dei revisori non deve essere superiore a tre. (art. 6, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. La riduzione del numero dei componenti deve essere prevista negli statuti, da adeguare in tempo utile.

3.2. La violazione determina responsabilità erariale e nullità di tutti gli atti adottati.

4. Gli incarichi di amministratore da conferire dal 27 ottobre 2010 in società partecipate da enti locali non possono essere attribuiti agli amministratori nei tre anni precedenti dell'ente locale che detiene quote di partecipazione al capitale della stessa società. (art. 8, c. 3 e 9 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. 239 del 12 ottobre 2010).

5. Il sindaco, l'assessore o il consigliere di un ente locale che assume la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non ha titolo a percepire emolumenti a carico della società. (art.1, c.718, legge 27 dicembre 2006, n.296).

6. Nelle società partecipate al 100% da un solo ente locale, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70% delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia, a seconda che la partecipazione sia, rispettivamente, di un comune o di una provincia. (art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296).

6.1. Dal 1° gennaio 2009, le predette percentuali sono ridotte, rispettivamente, al 70% e 60% e si applicano anche alle società controllate. (art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.61, c.13, D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

6.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

6.3. Dal 1° gennaio 2009, l'eventuale indennità di risultato non può superare il doppio del compenso lordo onnicomprensivo.

7. Nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione è calcolato in percentuale, rispettivamente, dell'80% e del 70% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, in caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. (art.1, c.726, legge 27 dicembre 2006, n.296).

7.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

8. Nelle società a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione, può essere incrementato, rispetto a quello determinato come ai precedenti punti 2. e 3. (art.1, c.728, legge 27 dicembre 2006, n.296).

8.1. L'incremento è proporzionale alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura dell'1% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50%, e nella misura del 2% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

8.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

9. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di enti locali, i rimborsi spese e le indennità di missione sono attribuiti alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per gli amministratori locali. (art.1, c.727, legge 27 dicembre 2006, n.296).

10. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nella società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali non può essere superiore a tre o, al massimo, cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore all'importo determinato con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2007. (art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).

10.1. L'importo del capitale sociale minimo perchè il numero dei componenti del consiglio di amministrazione possa essere non superiore a cinque è fissato nella misura di due milioni di euro. (D.P.C.M. 26 giugno 2007, in G.U. n.182 del 7 agosto 2007).

10.2. Entro il 22 novembre 2007 devono essere stati adeguati gli statuti delle società.

11. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali nella società miste non può essere superiore a cinque. (art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).

11.1. Gli statuti delle società devono essere stati adeguati entro il 22 novembre 2007.

12. Le limitazioni ed i vincoli di cui ai precedenti punti 5., 6., 7., 8., 9. e 10. non si applicano alle società quotate in borsa. (art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296).

13. Gli organi amministrativi e di controllo e gli organi di vigilanza in carica delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, possono essere revocati entro il 5 febbraio 2010. (art. 17, c. 22bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

13.1. La revoca anticipata può essere disposta con delibera assembleare, finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti, per ridurre il costo di funzionamento degli organi sociali.

13.2. La revoca integra gli estremi della giusta causa e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento dei danni. (art. 17, c. 22ter).

14. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale partecipazione pubblica, chi ha ricoperto incarichi analoghi nei cinque esercizi precedenti ed ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, intendendosi per tale chi

ha registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni non riferibili a scelte gestionali. (art.1, c.734, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 71, c. 1, lett. f, legge 18 giugno 2009, n. 69).

14.1. La norma si riferisce sia alle società a totale o parziale capitale pubblico, sia agli enti ed alle aziende pubbliche, con la sola esclusione degli enti territoriali.

14.2. La perdita d'esercizio nei soggetti a contabilità privatistica è identificabile nel risultato negativo del conto economico, mentre nei soggetti a contabilità finanziaria deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

14.3. Per gli esercizi anteriori al 2007, deve considerarsi rilevante soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo non conforme alla programmazione gestoria.

14.4. Nei casi in cui l'amministrazione abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa, il divieto di nomina non si applica qualora il risultato di esercizio sia pari o migliore di quello atteso.

14.5. Qualora nel corso dell'esercizio sopravvenga un onere imprevisto indipendente dalle scelte gestorie, ai fini del calcolo del risultato d'esercizio, la relativa posta passiva va ripartita su più esercizi.

Obblighi di comunicazione*

1. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di (art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296):

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante.

1.1. La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

1.2. 'E stata dichiarata incostituzionale la norma che prescriveva, in caso di mancata o incompleta comunicazione, il divieto di erogare ai consorzi, alle società o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. (art.1, c.588).

1.3. 'E stata dichiarata incostituzionale la norma che prescriveva, in caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, che i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. (art.1, c.589).

1.4. Il dipartimento della funzione pubblica ha predisposto la procedura informatica per consentire alle amministrazioni pubbliche l'invio delle informazioni. (comunicato dipartimento funzione pubblica, 13 aprile 2007).

1.5. La procedura informatica, denominata CONSOC, deve essere attivata dal responsabile GEDAP dell'ente (responsabile per l'invio dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative ed ai permessi sindacali) che potrà essere anche il responsabile del procedimento CONSOC, creando, comunque, un nuovo utente, oppure dovrà consegnare al diverso responsabile individuato dall'amministrazione il codice identificativo e la password.

1.6. Il sito internet cui accedere è www.consoc.it.

1.7. A decorrere dall'anno 2010, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. (circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10).

2. I dati raccolti dal dipartimento della funzione pubblica sono esposti nel sito web del dipartimento stesso e riferiti alle camere. (art.1, c.591, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3. Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici sono pubblicati, unitamente ai relativi compensi, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. (art.1, c.735, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.1. L'ente deve individuare il responsabile tenuto a curare la pubblicazione.

3.2. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

3.3. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro.

3.4. La sanzione, irrogata dal prefetto, si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Diritto di accesso*

1. Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applica anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (art. 29, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241).

Spese

1. Dall'anno 2011, le società pubbliche si conformano al principio della riduzione al 20%, rispetto all'anno 2009, della spesa per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, ed all'eliminazione delle spese per sponsorizzazioni. (art. 7, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'inerenza delle spese è, comunque, attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

1.2. Per effetto delle riduzioni di spesa, sono da ridurre i corrispettivi relativi ai contratti di servizio, in sede di rinnovo.

2. Le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della p.a. aggiornato annualmente dall'Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni dettate per gli enti controllanti. (art. 9, c. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Personale

1. L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (art.18, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. La disposizione decorre dal 21 ottobre 2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

1.2. Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. (art.18, c.2).

1.3. Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentati (art.18, c.3).

2. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni dirette agli enti locali in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenze, si applicano anche, in relazione al regime previsto per l'ente controllante, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a. come individuate dall'Istat. (art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Le società a capitale pubblico, totale o parziale, che gestiscono servizi pubblici locali, escluso quelle quotate in mercati regolamentati, adottano criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto delle norme sulle procedure nelle pubbliche amministrazioni. (art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

3.1. Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione.

Patto di stabilità interno

1. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Le società a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno con modalità che saranno definite in sede di attuazione delle norme sul federalismo fiscale, in materia di bilancio consolidato. (art. 5, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

2.1. Gli enti locali che partecipano al capitale delle società sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

3. Con sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 325, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che impone l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno (art. 23bis, c. 10, lett. a, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Acquisto di beni e servizi

1. Le società a capitale interamente pubblico e quelle a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, devono applicare, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al codice dei contratti e degli appalti. (art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).

1.1. Sono escluse dall'obbligo le società miste il cui socio privato sia stato scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, limitatamente alla gestione del servizio per il quale sono state costituite, fermo restando che il socio privato deve avere i

requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti e degli appalti e che la società provveda direttamente alla realizzazione dell'opera o del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.

Pagamenti*

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (art.48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602).

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Giurisdizione*

1. Per le società con azioni quotate, partecipate da amministrazioni pubbliche fino al 50%, e per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme di diritto civile e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (art.16 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

1.1. Le nuove disposizioni non si applicano ai giudizi in corso alla data dell'1 marzo 2008.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (*circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11*).

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (*art.2, c.26, legge 335/1995; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4*).

3. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (*art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

3.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103*).

3.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

3.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, al 17,50% nel 2005, al 17,70% nel 2006 e avrebbe dovuto crescere solo dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%. (*art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

4.1. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica è elevata al 23%, aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero (*art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296 e circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27*).

4.2. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15% e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al 16%. (*art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4.3. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal 10% al 16%.

4.4. Con effetto dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps sono aumentate di un punto percentuale, rispetto alla misura applicata nell'anno 2007, passando dal 23 al 24 per cento, relativamente agli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e dal 16 e 17 per cento, relativamente agli altri iscritti alla predetta gestione separata. (*art.1, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.247; circolare Inps, 17 gennaio 2008, n.8*).

4.5. Per gli anni 2009 e 2010, l'aliquota è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per ciascun anno, relativamente ai soli soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendosi nella misura, rispettivamente, del 25% e del 26%.

4.6. Per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva che, a far data dal 7 novembre 2007, è passata dallo 0,50% allo 0,72%. (*messaggio Inps, 9 novembre 2007, n.27090*).

4.7. L'aliquota del 26% per l'anno 2010 è aumentata, quindi, dello 0,72%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 26,72%.

4.8. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure dall'anno 2010:

- 17%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;

- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;

- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;

- 26,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

4.9. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale per l'anno 2011 di euro 93.437,00.

4.10. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

4.11. L'incremento contributivo non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. (*art.1, c.772, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

5. Il reato penale, di omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti, è esteso all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata Inps (art. 39, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Collaborazioni coordinate e continuative – Inail*

Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4, sono ricordati gli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, di riordino della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso, oltre che ai lavoratori dell'area dirigenziale, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente. (*artt.4 e 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38*).

2. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussisteva l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. (*art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38*).

2.1. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dall'11 gennaio 2008, non sussiste più l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio previsto dall'art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, in

quanto la comunicazione ai Centri per l'impiego ne è assorbente. (art.1, c.1182, legge 27 dicembre 2006, n.299; D.M. 30 ottobre 2007, in G.U. n.299 del 27 dicembre 2007).

3. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

3.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

3.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videotermini o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

3.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

3.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

4. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Amministratori locali in aspettativa*

1. Con nota operativa INPDAP 18 luglio 2008, n.6, sono fornite precisazioni sulla copertura contributiva per mandati elettivi amministrativi:

a) l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso la quale viene espletato il mandato per i sindaci, i presidenti di province, i presidenti dei consigli provinciali, i presidenti dei consigli di comuni con popolazione da 50.000 abitanti, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, i membri della giunte provinciali ed i membri delle giunte di comuni con popolazione da 10.000 abitanti;

b) l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione di appartenenza che ha concesso l'aspettativa per i presidenti di consigli di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e per i membri delle giunte di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) l'obbligo contributivo totale (quota ente + quota dipendente) è a carico degli amministratori non inclusi nelle precedenti lettera a) e b), ossia i consiglieri.

Attività socialmente utili*

1. I compensi percepiti dagli anziani impiegati in attività socialmente utili promosse dagli enti locali non sono imponibili ai fini contributivi. (circolare Inps, 9 dicembre 1999, n. 213).

Buoni pasto*

1. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. (art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro

5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute previdenziali ed è gravata dagli oneri accessori a carico dell'ente. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24).

Versamento

1. Con D.M. economia e finanze, 12 marzo 2010, è esteso l'utilizzo del Mod. F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010).

1.1. Le misure necessarie per l'attuazione delle modalità di versamento e le modifiche al modello F24 enti pubblici sono state disposte con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812.

1.1.1. La data di entrata in vigore delle modalità di versamento è fissata al 1° luglio 2010.

1.1.2. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 14 ottobre 2010, n. 35, sono fornite informative di carattere generale volte a puntualizzare alcuni aspetti legati all'utilizzo del Mod. F24 EP e alle connesse procedure che coinvolgono la tesoreria statale.

2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate, 7 ottobre 2010, n. 98/E, sono fornite istruzioni per l'utilizzo del modello F24EP per il versamento dei contributi Inps.

3. Con risoluzioni dell'agenzia dell'entrate, 28 ottobre 2010, nn. 114/E e 115/E, sono stati istituite le nuove causali e rivisto quelle esistenti per il versamento dei contributi Inpdap.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Comunicazioni

1. È disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

1.1. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione dei dati da parte degli uffici comunali. (in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006).

1.2. La trasmissione dei dati, a partire da quelli relativi all'anno 2005, deve essere effettuata utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet.

1.3. Le comunicazioni relative all'anno solare precedente devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno successivo.

2. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

2.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. (art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

2.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio 16 marzo 2005. (in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

2.4. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

2.5. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.6. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.7. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. (risoluzione agenzia delle entrate, 8 agosto 2007, n.214/E).

2.8. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

2.9. L'omessa comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, da parte del soggetto erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 5.164,00. (art.20, c.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473).

2.10. La comunicazione contenente dati incompleti o inesatti è punita con la stessa sanzione dell'omessa comunicazione, ridotta alla metà.

2.11. La sanzione non si applica al soggetto erogatore di servizi che non abbia ricevuto i dati dell'utente o per il mancato o impossibile accatastamento dell'immobile.

2.12. Nei casi di mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente al soggetto erogatore, si applica, in capo all'utente, la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00. (art.13, c.1, lett. c, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

2.13. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione da parte dei soggetti erogatori. (in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007).

2.14. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

3. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati. (in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

3.1. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

4. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici. (in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

4.1. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

5. Gli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, devono comunicare annualmente, per via telematica, all'agenzia delle entrate, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. (art.1, c.106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n.296).

5.1. L'oggetto delle comunicazioni, le modalità di trasmissione ed i termini sono stati disposti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 modificato con provvedimento 14 febbraio 2008, n.2008/24511, e 24 ottobre 2008, n.2008/158180 e 5 maggio 2009, n. 2009/67051.

5.2. Le comunicazioni relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il 2009, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

Rapporti con terzi

1. Il codice fiscale è elemento identificativo di ogni soggetto e deve essere indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed altri soggetti pubblici e privati. (art. 38, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1.1. Gli enti locali e le società interamente partecipate o con prevalente capitale pubblico hanno accesso all'anagrafe tributaria per verificare l'esistenza e la corrispondenza del codice fiscale.

1.1.1. Le informazioni, nelle more della completa attuazione dell'indice delle anagrafi Ina-Saia, sono rese disponibili previa stipula di apposita convenzione.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nonni vigili*

1. Il rapporto lavorativo instaurato tra l'ente locale e le persone anziane per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole, è riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (*risoluzione agenzia entrate, 10 ottobre 2008, n.378/E*).

Onorari ai componenti uffici elettorali*

1. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione costituiscono rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute e, peraltro, ai fini fiscali, non concorrono alla formazione della base imponibile; gli onorari giornalieri dei componenti degli uffici elettorali centrali, percepiti per il servizio di pubbliche funzioni e qualificati come redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alle ritenute di legge. (*risoluzione agenzia delle entrate, 11 aprile 2008, n.150/E*).

Certificazioni

1. Il termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta delle certificazioni relative all'anno precedente, è fissato al 28 febbraio di ciascun anno. (*art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322*).

Dichiarazioni

1. Dal 1° aprile 2011, (termine già rinviato dal gennaio 2010 al gennaio 2011) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. (*art.44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

1.2. Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. (*art.1, c.122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi è fissato al 31 luglio di ogni anno. (*art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322; D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

3. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è fissato al 31 luglio di ciascun anno. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322*).

Acconto Irpef 2011 e 2012

1. Le trattenute degli acconti Irpef dovute per i periodi d'imposta 2011 e 2012 sono differite nei limiti che saranno fissati con DPCM. (*art. 55, c. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Versamenti

1. Con risoluzione dell'agenzia dell'entrate, 7 ottobre 2010, n. 101/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite il Mod. F24EP.

2. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812, è stato approvato il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento anche dei contributi previdenziali e assicurativi.

2.1. L'utilizzo del nuovo modello di versamento decorre dal 1° luglio 2010 e, tuttavia, fino al 30 settembre 2010 è consentito l'utilizzo della precedente versione di modello per il versamento delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle relative addizionali comunali e regionali all'Irpef e delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro autonomo.

Addizionale comunale all'Irpef*

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. (*art.1, c.4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360*).

1.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

1.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'irpef.

1.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. (*art.1, c.5*).

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono chiarite le disposizioni relative agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta determinano l'acconto tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. (*circolare agenzia entrate, 20 aprile 2007, n.23/E*).

2.2. Qualora in sede di conguaglio il reddito risulterà superiore alla fascia di esenzione, la ritenuta operata non dovrà essere gravata di sanzioni e interessi.

2.3. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di soggetto che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, la restituzione potrà essere effettuata nel corso dell'anno e, comunque, in sede di conguaglio.

Assistenza fiscale*

1. Il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate ai sostituiti, è anticipato dal 20 ottobre al 15 luglio. (*art.17, c.1, lett. c, D.M. finanze 31 maggio 1999, n.164*).

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007. (*art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

2. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730 elaborata e trasmessa è dovuto in tutti i casi in cui il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione, qualunque sia il debito e credito per ciascuna imposta o addizionale risultante, e nei casi in cui dalla dichiarazione del contribuente non tenuto alla presentazione emerge un debito o un credito superiore a 12 euro. (*art.1, c.137, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

2.1. Il diritto al compenso è cessato, conseguentemente, nei casi di dichiarazione presentata da soggetti non tenuti alla presentazione dalla quale emerge un debito o un credito per ciascuna imposta o addizionale inferiore a 12 euro.

Buoni pasto*

1. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. (*art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917*).

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro 5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute fiscali. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24*).

Ticket trasporto*

1. Il ticket trasporto a dipendenti non avente il requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo, condizione necessaria ad escluderlo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, è soggetto a ritenuta, salvo che, unitamente ad eventuali altri fringe benefits erogati, il valore non superi nel periodo d'imposta euro 258,23. (*risoluzione agenzia entrate, 5 giugno 2007, n.126/E*).

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni*

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettive, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (*art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17*).

1.1. Restano, pertanto attribuibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità agli amministratori e consiglieri.

2. I commissari ad acta nominati, in sede di giudizio di ottemperanza, dalle commissioni tributarie al fine di consentire che il giudicato trovi piena attuazione, percepiscono un compenso che deriva dall'esercizio di una pubblica funzione qualificabile quale reddito assimilato a lavoro dipendente, tranne che nell'ipotesi in cui i soggetti che lo percepiscono siano professionisti o imprenditori, nel quale caso il relativo reddito viene attratto, ai fini tributari, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa. (*risoluzione agenzia delle entrate, 12 marzo 2008, n.88/E*).

Rimborsi agli amministratori*

1. I rimborsi forfetari agli amministratori locali erogati ai sensi dell'art. 84 del TUEL nella misura di cui al D.M. 12 febbraio 2009, non sono soggetti ad Irpef (*risoluzione agenzia entrate, 13 agosto 2009, n. 224/E*).

Borse di studio*

1. Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili. (*comunicato stampa Agenzia delle entrate, 28 ottobre 2009*).

2. I benefici economici riconosciuti agli studenti non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della tassazione. (*risoluzione agenzia entrate, 25 novembre 2009, n. 280/E*).

Ritenuta su pignoramenti*

1. Gli enti che eseguono pagamenti mediante pignoramento presso terzi per crediti riferiti a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e devono operare all'atto del pagamento una ritenuta d'acconto del 20%. (*art. 21, c. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

1.1. Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Soggettività passiva

1. Gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività od operazioni poste in essere in veste di pubblica autorità, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza ed in tutti i casi di esercizio di attività oggettivamente commerciali, qualora le stesse non siano trascurabili (*direttiva C.E. 28 novembre 2006, n. 112; risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

1.1. 'E' soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, ossia lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Canoni concessori per l'uso rete fognaria*

1. 'E' operazione economica rilevante ai fini Iva la concessione al gestore del servizio dell'utilizzo della rete fognaria, ovvero dell'insieme degli impianti necessari all'erogazione all'utenza del servizio di fognatura e depurazione, dietro pagamento di un canone periodico, con l'impegno, da parte del comune, di realizzare, assumendone l'onere finanziario, la costruzione di nuove opere, le ristrutturazioni e le implementazioni (*risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

Manutenzioni

1. Per gli anni 2010 e successivi, ossia a regime, l'aliquota sulle prestazioni per le manutenzioni, anche ordinarie, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si applica nella misura agevolata del 10%. (*art.2, c.11, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

Contributi di urbanizzazione*

1. Non sono rilevanti ai fini Iva le cessioni, nei confronti dei comuni, di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. (*art.51, legge 21 novembre 2000, n.342*).

1.1. Non rientra nel campo di applicazione dell'Iva il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario. (*risoluzione ministro finanze, Agenzia entrate, 16 novembre 2000, n.207*).

1.2. 'E' rilevante ai fini Iva la cessione ai comuni, a scomputo dei contributi, di aree e opere che non rientrano tra quelle di urbanizzazione, costituendo la fattispecie operazione imponibile. (*risoluzione Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 14 gennaio 2003, n.6*).

Cessioni di aree*

1. Non si considerano operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali e, conseguentemente, sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, le assegnazioni effettuate dai comuni di aree edificabili sia acquisite mediante un procedimento di esproprio e sia acquisite al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa nell'espletamento dell'attività istituzionale. (*risoluzione agenzia delle entrate, 30 luglio 2003, n.160*).

Cessioni di aree a scomputo oneri urbanizzazione*

1. Non è rilevante ai fini dell'imposta la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (*art. 51, legge 21 novembre 2000, n. 342*).

1.1. Le aree che possono formare oggetto di cessione non rilevante ai fini Iva sono quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria (*risoluzione agenzia entrate, 21 febbraio 2003, n. 37/E*).

1.2. Assume rilevanza ai fini Iva la cessione di aree, pur a scomputo di oneri di urbanizzazione e in forza di convenzione di lottizzazione, sulle quali la società lottizzante non è tenuta a realizzare alcuna opera di urbanizzazione ed è acquisita dal comune per destinarla a finalità pubbliche o sociali (*risoluzione agenzia entrate, 4 giugno 2009, n. 140/E*).

Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche*

1. I canoni per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari*

1. I canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Diritti sulle pubbliche affissioni*

1. Le entrate per diritti sulle pubbliche affissioni, avendo natura tributaria, non costituiscono corrispettivo per mancanza del presupposto oggettivo e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria. L'aggio relativo alle sole operazioni di riscossione, trattandosi di entrate tributarie, è esente dall'imposta.

Tariffe di igiene ambientale giornaliera*

1. Le tariffe di igiene ambientale costituiscono corrispettivo di un servizio sottoposto alla disciplina del diritto comune e, pertanto, sono imponibili all'aliquota ridotta del 10% prevista per la gestione dei rifiuti urbani o speciali ad essi assimilati. (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, è soggetta ad Iva. (art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

1.2. Sia la TIA1 che la TIA 2 hanno natura di corrispettivo e in quanto tali sono assoggettabili ad Iva (circolare ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 11 novembre 2010, n. 3/DF).

Gestione impianti di fognatura e depurazione*

1. Le operazioni consistenti nella pulizia di catidone e pozzetti stradali, nella rimozione del sedime del fondo dei pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia dei sottopassi e dei sovrappassi, nonché nella manutenzione delle etichette, sono qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione e, pertanto, soggette all'aliquota ridotta del 10%. (risoluzione agenzia entrate, 7 settembre 2007, n.240/E).

Collaborazioni coordinate e continuative*

1. Le prestazioni di servizio inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, aventi qualificazione reddituale di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, restano escluse dall'ambito di applicazione del tributo in quanto carenti del presupposto soggettivo. (art.5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 16 novembre 2000, n.207/E).

1.1. Restano assoggettate all'imposta le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni*

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17).

1.1. La prestazione resa viene, pertanto, attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato della funzione e l'operazione è rilevante ai fini dell'Iva. (risoluzione agenzia delle entrate, 10 maggio 2004, n.68/E).

Somministrazione di gas

1. Dal 1° gennaio 2008, l'aliquota agevolata del 10% è applicata alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, e non più per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda. (numero 127 bis, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 settembre 1972, n.633).

1.1. Per le operazioni diverse da quelle di somministrazioni per usi civili e per i consumi superiori al limite di 480 mc. l'anno, si applica l'aliquota ordinaria del 20%. (circolare agenzia entrate, 17 gennaio 2008, n.2/E).

1.2. Nella somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, il beneficio dell'aliquota ridotta 10% compete fino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato. (risoluzione agenzia entrate, 15 ottobre 2010, n. 108/E e 22 ottobre 2010, n. 112/E)

Trasporto persone*

1. Si intendono ricompresi nelle prestazioni di trasporto persone soggette all'aliquota ridotta del 10% i contratti di servizio di trasporto pubblico locale reso dalle aziende esercenti tali prestazioni. (art. 4sexies, c. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

1.1. La disposizione ha valore di interpretazione autentica, a convalida di quanto già riconosciuto dall'amministrazione finanziaria sull'assoggettamento all'aliquota del 10% del contratto di servizio stipulato dalle aziende di trasporti pubblici nei confronti di enti locali. (art. 4sexies, c. 2).

2. Con D.M. economia e finanze 30 luglio 2009 sono apportate modifiche al regime Iva della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari. (in G.U. n. 208 dell'8 settembre 2009).

Trasporto alunni*

1. I corrispettivi versati dai comuni a fronte dell'effettuazione del servizio trasporto scolastico da parte di cooperative sociali sono soggetti all'aliquota del 10%, costituendo attività autonoma rispetto a quella educativa (risoluzione agenzia entrate, 30 gennaio 2009, n. 27/E).

Contributo in conto scambio energia*

1. Non assume rilevanza ai fini Iva l'immissione di energia in rete, a fronte della quale il gestore dei servizi elettrici corrisponde contributo in conto scambio energia, da impianti fino a 20KW di potenza posti direttamente al servizio di edifici istituzionali (risoluzione agenzia entrate, 20 gennaio 2009, n. 13/E).

Autorità ATO*

1. I consorzi obbligatori costituiti con le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico integrato assumono la soggettività passiva Iva per la realizzazione dei piani stralcio, a fronte dei quali riscuotono un corrispettivo di importo pari all'aumento applicato all'utenza. (risoluzione agenzia entrate, 10 dicembre 2007, n.359/E).

Aziende speciali*

1. Le aziende speciali, attualmente disciplinate dall'art.114 del TUEL, si configurano quali enti pubblici e, pertanto, le prestazioni che la norma esenta da Iva se rese da organismi di diritto pubblico sono ricondotte nell'ambito di esenzione anche se le aziende stesse abbiano per oggetto lo svolgimento di attività commerciale. (risoluzione agenzia delle entrate, 12 marzo 2008, n.89/E).

Comunicazioni telematiche

1. Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate telematicamente all'agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia. (art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Rimborsi e compensazioni

1. Fermo restando la possibilità di utilizzare i crediti Iva fino a 10.000,00 euro in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i crediti, dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro, annuale o infrannuale, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. (art. 17, c. 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; comunicato stampa, agenzia entrate, 2 luglio 2009).

1.1. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro può essere eseguita esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. (art. 37, c. 49bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.2. Le modalità tecniche di attuazione sono definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 21 dicembre 2009, n. 185430.

1.3. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 15.000,00 euro annui è subordinata all'apposizione di visto di conformità apposto sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito dai soggetti abilitati al rilascio. (art. 10, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

1.3.1. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità al fine della compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro sono (circolare agenzia entrate, 23 dicembre 2009, n. 57/E):

- a) gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili;
 - b) gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
 - c) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura per la sub categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
 - d) i responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché responsabili dei Caf dipendenti e pensionati.
- 2.** A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del ministro economia e finanze, il limite della compensazione annuale del credito Iva può essere elevato da 516.457,00 euro fino a 700.000,00 euro. (art. 34, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Momento impositivo

1. Per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita è estesa a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi dai privati consumatori, anche se non effettuate nei confronti dello Stato e di enti pubblici. (art. 7, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2).

1.1. Il debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono al momento del pagamento del corrispettivo, con un termine di differimento massimo di un anno, ed a condizione che l'esigibilità differita sia stata annotata in fattura.

1.2. Con D.M. sarà determinato il volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato ed ogni altra disposizione attuativa.

1.3. Con D.M. 26 marzo 2009 il volume d'affari è stato determinato in 200.000 euro e sono state approvate le disposizioni attuative. (in G.U. n. 96 del 27 aprile 2009).

1.4. L'opzione per l'Iva di cassa può essere esercitata con riguardo alle operazioni effettuate dal 28 aprile 2009.

1.5. Con circolare agenzia delle entrate, 30 aprile 2009, n. 20/E, sono fornite istruzioni sull'applicazione del regime.

Liquidazione e versamento*

1. 'E soggetto a sanzione penale l'omesso versamento dell'imposta dovuta a seguito di dichiarazione annuale, superiore a 50.000,00 euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. (art.10 ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74).

1.1. 'E sanzionata penalmente anche la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti che comporti il mancato versamento di imposta dovuta per ammontare superiore a 50.000,00 euro. (art.10 quater).

1.2. Per i casi di compensazione di debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti, il delitto si perfeziona nel momento in cui si procede a compensazioni che, sommati agli importi già utilizzati, superano la soglia di 50.000,00 euro.

1.3. La nuova disposizione sanzionatoria si applica a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006, riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005. (circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n.28/E).

2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate, 7 ottobre 2010, n. 101/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24EP.

Elenco clienti e fornitori*

1. 'E soppresso l'obbligo della presentazione, entro il 29 aprile di ciascun anno, dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. (art. 8 bis, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

Dichiarazione annuale

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è fissato al 30 settembre di ciascun anno. (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Soggettività passiva*

1. L'attività esercitata dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta a far data dall'1° gennaio 1998. (*art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*).

1.1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, ossia i soggetti esclusi dall'assoggettamento ad Ires, sono soggetti passivi Irap. (*art. 3, c. 1, lett. e bis*).

1.2. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la base imponibile. (*art. 15*).

Dichiarazione*

1. Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. (*art.2, c.1, 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322*).

1.1. Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

1.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione annuale non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. (*art.1, c.52, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. Nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale, l'attuazione della norma è sospesa e pertanto, continua ad essere presentata in forma unificata. (*D.M. 11 settembre 2008, in G.U. n.240 del 13 ottobre 2008*).

Versamento

1. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 3 giugno 2010, n. 2010/64812, è stato approvato il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento anche dei contributi previdenziali e assicurativi.

1.1. L'utilizzo del nuovo modello di versamento decorre dal 1° luglio 2010 e, tuttavia, fino al 30 settembre 2010 è consentito l'utilizzo della precedente versione di modello per il versamento dell'Irap.

Indennità e gettoni amministratori*

1. Le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive (indennità consiglieri e amministratori locali) sono assimilate al reddito di lavoro dipendente. In relazione ad esse risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito e, conseguentemente, sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo di Irap. (*risoluzione agenzia delle entrate 28 settembre 2007, n.274/E*).

1.1. I compensi erogati concorrono alla determinazione della base imponibile dell'ente.